

**La Real Cancelleria siciliana nel tardo medioevo
e l'*inquisitio* di Giovan Luca Barberi
(secoli XIV-XVI)**

di Alessandro Silvestri

Reti Medievali Rivista, 17, 2 (2016)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



Firenze University Press

La Real Cancelleria siciliana nel tardo medioevo e l'*inquisitio* di Giovan Luca Barberi (secoli XIV-XVI)*

di Alessandro Silvestri

La figura di Giovan Luca Barberi, segretario e maestro notaio della Real Cancelleria del Regno di Sicilia, è stata ampiamente studiata dalla storiografia isolana, soprattutto in relazione alla celebre *inquisitio* da lui condotta all'inizio del Cinquecento, per conto di Ferdinando II d'Aragona (1477-1516), sul patrimonio regio dell'isola per verificare la liceità – o meno – dei possedimenti feudali e dei benefici ecclesiastici, nonché di diritti e prerogative di diversa natura, in mano ai sudditi siciliani¹. Contrastata fortemente dall'aristocrazia e dal clero isolano, l'indagine di Barberi non conseguì i risultati previsti, ma le sue interpretazioni giurisprudenziali ebbero invece effetti duraturi – nonostante lo stesso Barberi non fosse un *legum doctor*² – assumendo una significativa importanza nei secoli successivi, quando la sua *inquisitio* fu alternativamente oggetto di grande ammirazione, ma anche di accese critiche³. La sua imponente opera è quindi stata al centro di alcuni importanti studi, che hanno soprattutto messo in evidenza l'attività del Barberi come giusperito e analizzato le sue interpretazioni del diritto, con una particolare attenzione

* Questo studio è stato possibile grazie ai finanziamenti del progetto di ricerca AR.C.H.I.ves, *Per una storia comparata degli archivi italiani tra tardo medioevo ed età moderna*, finanziato dall'European Research Council (FP7/2007-2013/ERC, Grant agreement n. 284338), che ha sovvenzionato la mia ricerca negli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va agli amici e colleghi che hanno letto e commentato l'articolo: Guido Castelnuovo, Anna Gialdini, Andrea Guidi, Marcello Moscone e Pierluigi Terenzi.

¹ Gregorio, *Opere scelte*, pp. 22-23; Silvestri, *Sullo stato e sulla riforma*, pp. 536-549; Spata, *Sulle carte di Sicilia*; Nobile, *I Codici*; Peri, *Introduzione*; Liotta, *Giovan Luca Barberi*; Mazzaresse Fardella, *Introduzione*; Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V*, II, pp. 455-458; Stalteri Ragusa, *Introduzione*; Giurato, *La Sicilia di Ferdinando*, pp. 243-253.

² Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. XLIII. Sui *legum doctores* nella Sicilia di età aragonese, si veda Romano, «*Legum doctores*».

³ Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. XX e nota.

alle questioni di natura feudale, senza comunque tralasciare i risvolti politici che quest'indagine ebbe sulla realtà isolana, scatenando una dura e continuata opposizione da parte delle élite locali dell'epoca.

Osservata in una prospettiva “non giurisprudenziale”, l'*inquisitio* sembra tuttavia emergere come il frutto di una straordinaria indagine documentaria. Essa fu infatti il prodotto di ripetute verifiche sulle scritture pubbliche che si erano preservate fino all'inizio del secolo XVI, di estenuanti ricerche tra le carte e i registri ammassati negli archivi centrali del Regno e in altri depositi documentari, e della compilazione di strumenti utili all'indagine e dell'organizzazione di un'impressionante quantità di informazioni⁴. Per una piena comprensione di questa straordinaria impresa documentaria, in sostanza, l'indagine di Barberi dovrebbe essere riportata al suo contesto più naturale, quello cioè della Real Cancelleria del Regno di Sicilia, l'ambito istituzionale preso il quale il funzionario siciliano svolse la propria attività e portò avanti la compilazione della sua opera. Come funzionava la Real Cancelleria tardomedievale? Quali erano i suoi compiti? In cosa consisteva l'ufficio tenuto dal Barberi, quello di *magister notarius* della Real Cancelleria? Come si procedeva all'organizzazione, alla gestione e infine alla conservazione delle scritture? In che modo, lo stesso Barberi, si servì, successivamente, della documentazione pubblica in suo possesso?

Influenzata da una lunga tradizione di studi, la storiografia siciliana è rimasta nel solco di una «prospettiva diplomatistica o storico-giuridica» della Real Cancelleria, che ha proposto una forte continuità istituzionale, a cominciare dall'età normanno-sveva e fino alle riforme borboniche del secolo XIX. Gli studi elaborati nel corso degli anni non sono quindi riusciti a mettere in rilievo, se non parzialmente, le fratture istituzionali che si susseguirono nel corso dei secoli, né a rispondere agli interrogativi qui proposti⁵. Eppure, anche se in assenza di una normativa ben precisa, lo studio della prassi di governo e delle pratiche documentarie in uso presso gli uffici di scrittura lascia trasparire, per l'età bassomedievale, una struttura cancelleresca profondamente diversa da quella dei secoli precedenti, che nasceva in risposta

⁴ Il crescente ruolo degli archivi e delle pratiche di conservazione documentaria per gli stati italiani di età bassomedievale è stato oggetto di un rinnovato interesse. Tra i numerosi contributi, anticipati dalla ricerca di Rück, *L'ordinamento degli archivi*, si vedano almeno Senatore, «Uno mundo de carta», in particolare pp. 144-158; Andenmatten e Castelnuovo, *Produzione e conservazione*; Klein, *Costruzione dello stato*; Leverotti, *L'archivio dei Visconti*; Gardi, *Gli archivi periferici*; Serci, *Gli archivi dell'amministrazione*; Terenzi, «In quaterno communis»; la sintesi di Varanini, *Le scritture pubbliche*; i contributi raccolti nei volumi *Archivi e comunità*, *La documentazione degli organi giudiziari* e *Archivi e archivisti in Italia*. L'interesse nei confronti degli archivi è stato oggetto di una vera e propria “svolta archivistica” (*archival turn*) anche nel panorama della storiografia europea e anglosassone, ma con una particolare attenzione all'età moderna: si vedano almeno i contributi raccolti in *Toward a Cultural History* e in *Archival Knowledge*, nonché, più recentemente, in *Archival Transformations* e *The Social History*.

⁵ Corrao, *Mediazione burocratica*, pp. 389-392. Per una bibliografia di riferimento, si rimanda a Silvestri, *Produzione e conservazione*.

alle mutevoli esigenze amministrative, politiche e sociali dell'autorità⁶. Questa tendenza emerge con particolare forza non solo, come è stato sottolineato, in conseguenza del reinserimento dell'isola nella sfera d'influenza aragonese nel 1392, ma soprattutto con l'avvento della casa di Trastámara nel 1412, quando il Regno perse definitivamente la propria indipendenza e divenne una componente della Corona d'Aragona⁷. Il governo a distanza dell'isola, esercitato mediante un sistema viceregio che vedeva la compartecipazione di una varietà di poteri locali (aristocratici, ecclesiastici e cittadini) nell'elaborazione della decisione politica – si pensi a tal proposito non solo al crescente ruolo del Consiglio regio, ma anche a quello del Parlamento⁸ –, richiedeva più che mai la definizione di una precisa e standardizzata prassi amministrativa. Ne conseguì lo sviluppo di un insieme di pratiche cancelleresche e documentarie che, definite nel corso della prima metà del Quattrocento, erano funzionali al governo del Regno e alle sue necessità politiche⁹. Pur priva di compiti legati alla redazione dei documenti – come si vedrà più avanti – la Real Cancelleria siciliana fu dotata di un ampio potere di controllo sulla documentazione prodotta dagli organi centrali del Regno, puntualmente esercitato tramite un efficiente sistema di registrazione diretto dal maestro notaio dell'ufficio. Fu quindi all'interno di questa particolare struttura cancelleresca che Giovan Luca Barberi prestò servizio tra la fine del secolo XV e l'inizio di quello successivo, una magistratura che aveva assunto un ruolo cruciale per il funzionamento dell'intero impianto istituzionale dell'isola, divenendo nel contempo un ingranaggio determinante anche per l'esercizio del governo a distanza da parte della Corona d'Aragona.

⁶ Tale tendenza è stata messa in evidenza, tra gli altri, da Gamberini, *Istituzioni e scritture* e da Lazzarini, *La nomination des officiers*. Al riguardo, si vedano almeno Bartoli Langelì, *La documentazione degli Stati italiani*; Cammarosano, *Italia medievale*; Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture* e la bibliografia ivi citata, nonché le antologie *Cancelleria e amministrazione, Scritture e potere e Chancelleries et chanceliers des princes*. In termini comparativi, si cfr. il classico Clanchy, *From Memory to Written Record* e il più recente volume di Chastang, *La ville, le gouvernement et l'écrit*, dedicato alla città di Montpellier in età bassomedievale.

⁷ Sulla cruciale svolta rappresentata dall'età dei Martini: Moscati, *Per una storia*, Corrao, *Governare un regno* e, nello specifico, Corrao, *Mediazione burocratica*. Per l'età dei Trastámara (1412-1516), sono sopravvissute alcune centinaia di registri, prodotti sia dalle istituzioni centrali del Regno di Sicilia, sia dai segretari al servizio dei sovrani aragonesi, oggi conservati rispettivamente presso l'Archivio di Stato di Palermo e l'Archivio della Corona d'Aragona a Barcellona. Per un'idea generale sulla documentazione conservata a Palermo, si veda *Archivio di Stato di Palermo*. In merito ai registri siciliani prodotti dalla Cancelleria aragonese sotto Alfonso il Maganimo: Canellas e Torra, *Los Registros de la Cancillería*.

⁸ Sul Regio consiglio e sul suo ruolo: Burgarella, *Verballi del Sacro Regio Consiglio* e Corrao, *Governare un regno*, pp. 277-289. Sui parlamenti della Sicilia tardomedievale: D'Alessandro, *Sulle assemblee parlamentari*; Corrao, *Equilibri sociali*; Pasciuta, *Placet regie maiestati*, pp. 191 sgg. Per un'analisi di lungo periodo sulla questione: Romano, in *Parlamenti generali*, pp. IX-XVII e Novarese, *Introduzione*. Per un confronto con la vicina realtà napoletana: Senatore, *Parlamento e luogotenenza*.

⁹ Al riguardo, si rimanda a Silvestri, *Ruling from afar*.

1. *La ricostruzione degli apparati cancellereschi e l'influenza catalana (fine secolo XIV)*

Nel 1392, in seguito al matrimonio tra Martino, nipote di re Pietro IV d'Aragona, e Maria di Sicilia, le truppe aragonesi, guidate da Martino di Montblanc, fratello del sovrano di Barcellona, invadevano l'isola, con lo scopo di imporre sul trono l'omonimo figlio. Cosciente che una ricostituzione del tessuto amministrativo del Regno era cruciale per il controllo stesso della Sicilia e per la costruzione del consenso attorno alla nuova casa regnante, il duca di Montblanc diede immediato avvio alla ricostituzione degli apparati centrali e del sistema cancelleresco, che furono rielaborati attorno al personale, per lo più di origine catalana, della sua Cancelleria ducale¹⁰. Alterando di fatto la tradizione locale, questi ufficiali introdussero nell'isola una serie di pratiche amministrative allora in uso presso l'omonima magistratura della Corona d'Aragona. La Cancelleria rappresentava infatti un meccanismo cruciale attraverso il quale l'ordine regio prendeva la forma di una scrittura pubblica, dotata di caratteri estrinseci pienamente formalizzati e, conseguentemente, universalmente accettati¹¹. D'altra parte, i sudditi siciliani, e in particolar modo le classi emergenti provenienti dalla rete delle *universitates* isolate, avevano bisogno della presenza di un potere superiore in grado di legittimare le loro aspirazioni di avanzamento sociale e le richieste di tipo economico, che la grande aristocrazia trecentesca, volta esclusivamente alla difesa dei propri interessi, non era stata in grado di promuovere negli anni in cui aveva governato direttamente l'isola¹².

Al vertice della *Regia Cancelleria* vi era un cancelliere, di solito un esponente della grande aristocrazia, con compiti meramente formali, al quale sottostava un luogotenente, nominato dal cancelliere stesso¹³, insieme all'ufficio di scrittura vero e proprio, composto da un maestro notaio¹⁴ e da alcuni impiegati (da 2 a 4), indicati indifferentemente come *scriptores* o *notarii* – quest'ultimo appellativo non deve trarre in inganno, dato che l'*auctoritas* notarile non era un requisito necessario per lo svolgimento delle mansioni cancelleresche. Probabilmente a causa delle esigenze politiche della Corona alla fine del secolo XIV, si affermò una gestione verticistica dell'ufficio, segnata dal ruolo prevalente del cardinale Pietro Serra – prima nel ruolo di *regens*

¹⁰ Sugli interventi istituzionali in età martiniana: Corrao, *Governare un regno*, pp. 307-380; sugli apparati cancellereschi: Burgarella, *Nozioni di diplomatica*; Collura, *La Cancelleria*; Corrao, *Mediazione burocratica*; Silvestri, *Produzione documentaria*.

¹¹ L'importanza dei processi di standardizzazione documentaria in ambito cancelleresco è stata per la prima volta messa in evidenza da Clanchy, *From Memory*, pp. 66-67, per il regno d'Inghilterra.

¹² Corrao, *Governare un regno*, p. 63.

¹³ Si veda, per esempio, in Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASPa), *Real Cancelleria*, reg. 38, c. 90^{rv} (20 ott. 1401), la nomina del notaio della Cancelleria Antonio Bifaro «in locum tenentem nostrum regimine nostri cancellariatus officii» e come gestore del magno regio sigillo, voluta dal cancelliere Bartolomeo Gioeni e poi approvata da re Martino I di Sicilia.

¹⁴ Sui maestri notai: Silvestri, *Archivi senza archivisti*.

cancellariam in sostituzione del cancelliere e poi come diretto rappresentante in Sicilia di Martino I d'Aragona – e da una commistione di competenze tra gli uffici della Real Cancelleria e del Protonotaro, al punto che anche il loro personale sembra prestare alternativamente servizio presso l'una o l'altra magistratura¹⁵. In questa fase, i due uffici agirono come parti di uno stesso meccanismo, in maniera molto simile a quanto avveniva presso la coeva Cancelleria di Barcellona, dove il Protonotaro, che era a capo della *scribania* dedita alla redazione documentaria, era gerarchicamente subordinato al cancelliere e al suo luogotenente¹⁶. Questo stretto rapporto è chiaramente attestato dalle *iussiones* o formule di mandato, ossia gli ordini di redazione documentaria posti in calce ai documenti originali e alle loro registrazioni¹⁷. Esse indicano il promotore della decisione politica e il nome del funzionario che, dotato della *potestas scribendi*, era incaricato dell'espletamento della pratica, sulla base del modello *Talis mandavit mihi tali o Talis de mandato (o ex relatione) talis presente tali*¹⁸. Se questi ultimi rappresentano i modelli più frequenti, la forma delle *iussiones* era comunque variabile sulla base dell'autorità che le emanava: solitamente il sovrano o i viceré, ma in alcune circostanze anche il Consiglio regio e altri personaggi presenti a Corte (Tav. 1, I e II)¹⁹. L'introduzione delle *iussiones* nella Cancelleria siciliana si deve a quei funzionari catalani che, arrivati in Sicilia al seguito di Martino di Montblanc nel 1392, furono investiti del controllo e della gestione degli uffici di scrittura nell'isola. Cooptata dalle pratiche in uso presso la Cancelleria della Corona d'Aragona, la *iussio* rappresentava uno strumento utile per tenere sotto controllo i responsabili e gli esecutori materiali di una particolare decisione politica, divenendo allo stesso tempo anche uno strumento di controllo sulla documentazione prodotta dagli uffici dell'isola²⁰.

All'indomani della riconquista aragonese, quindi, la Real Cancelleria – come messo in luce dal ruolo svolto da Pietro Serra nella gestione delle suppliche²¹ – fu organizzata alla stregua di uno strumento di vigilanza sulla di-

¹⁵ Questa interpretazione è stata sviluppata da Corrao, *Mediazione burocratica*, pp. 393-394.

¹⁶ Sevillano Colom, *De la Cancelleria*, p. 469 e Casula, *Il documento regio*, pp. 22-24, nonché Trenchs e Aragó, *Las Cancillerías*, pp. 15-16.

¹⁷ *Capitula Regni Sicilie* (d'ora in poi CRS), I, *Alphonsus*, cap. CCCLXXX (23 ott. 1446).

¹⁸ Sulle *iussiones* nel Regno di Sicilia: Burgarella, *Nozioni di diplomatica*, pp. 87-89; Collura, *La Cancelleria*, pp. 32-33 e Silvestri, *Produzione documentaria*, pp. 34-42. Per una descrizione di questa *potestas* si veda ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 109, c. 104r (20 nov. 1460), in cui il viceré siciliano Giovanni Moncada nomina il notaio della Tesoreria Giovanni Barone «in nostrum notarium et scribam mandatorum». Una pratica simile era del resto stata in uso già in età federiciana: Carbonetti Vendittelli, *La scrittura come strumento di governo*, pp. 252-253.

¹⁹ Sul ruolo del Regio consiglio nella decisione politica e nell'elaborazione documentaria in età martiniana, si veda Burgarella, *Verbalì del Sacro Regio Consiglio*, pp. 124-132.

²⁰ Sulle *iussiones* in ambito aragonese: Sevillano Colom, *De la Cancellería*, pp. 456-457, Casula, *Il documento regio*, pp. 43-46 e Trenchs e Aragó, *Las Cancillerías*, pp. 48-49 e 62-63, nonché *ibidem*, p. 64, Cuadro IV, lo schema esplicativo del processo di spedizione e validazione delle scritture.

²¹ Pietro Serra era il responsabile di buona parte degli ordini di redazione documentaria impartiti al Protonotaro del Regno e ad altri ufficiali amministrativi. Si vedano, ad esempio, le

istribuzione delle risorse del Regno e sull'operato delle altre magistrature, in particolar modo dell'ufficio del Protonotaro. Quest'ultimo era infatti responsabile della preparazione di un'ampia gamma di scritture, come nel caso dei privilegi per le concessioni di natura feudale o per l'assegnazione degli uffici. Questa funzione di controllo è messa in luce anche dalla prassi amministrativa dell'epoca. Da una parte, spettava alla Real Cancelleria la verifica finale sulla documentazione e – quanto meno per i privilegi e le scritture di maggiore importanza – l'apposizione della *datatio* da parte del cancelliere, prima di procedere alla sigillazione e spedizione delle scritture²². Dall'altra parte, i privilegi e le lettere regie prodotte dagli uffici centrali dell'isola (non solo dal Protonotaro, ma anche dall'ufficio finanziario dei maestri razionali, almeno per le lettere «que pondus important»)»²³, dovevano essere trascritte nei registri della Real Cancelleria prima di essere inviate ai destinatari del documento. Tale prassi è immediatamente individuabile mediante un esame diretto delle pergamene originali: nella loro *plica* è segnalata sia l'avvenuta registrazione presso la stessa Real Cancelleria (*Registratum in Cancellariam*), sia quella presso l'ufficio produttore (*Registratum penes Prothonotarium* o *Registratum penes Rationales*), nonché l'indicazione del numero di registro nel quale l'atto era stato trascritto, nel margine sinistro del *recto* della carta (Tav. 2, I e II)²⁴.

2. La Real Cancelleria nel secolo XV. Funzionamento e personale

Con la definitiva presa del potere da parte di Martino I di Sicilia e del suo *entourage* – il padre Martino di Montblanc, divenuto re d'Aragona nel 1396, aveva fatto ritorno a Barcellona – gli apparati di governo dell'isola furono soggetti a una nuova rielaborazione, che ebbe come esito una più chiara definizione delle loro specifiche competenze e delle loro relazioni amministrative e politiche, mentre una componente funzionariale siciliana si apprestava ad affiancare – e poi a sostituire – gli ufficiali di origine iberica arrivati nel Regno

seguenti *iussiones*: «Berengarius Sarta ex petitione provisa per regentem cancellariam» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 20, c. 28r); «Berengarius Sarta ex provisione facta per dominum duces presentem Petro Serra decretorum doctore consiliario et regente cancellariam» (*ibidem*, c. 62v). Questa tendenza è comprovata anche dalle sottoscrizioni dei documenti inviati dalla Cancelleria, nelle quali troviamo il duca Martino di Montblanc (*Lo Duch*) oppure Pietro Serra (*Vidit Petrus promotor*) e – in alcune circostanze – entrambe le sottoscrizioni. Si veda, per esempio, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 20, *passim*.

²² Si veda la *datatio* scritta in calce ad ASPa, *Diplomatico, Tabulario di San Martino delle Scale*, n. 605 (15 ago. 1398): «Datum in terra Randacii per nobilem Bartholomeum de Iuvenio militem regni Sicilie cancellarium, consiliarium, familiarem et fidelem nostrum, anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, die quintodecimo augusti sexte indicationis regnique nostri dicti regis Aragonum anno tercio, dicti regis Sicilie anno septimo et dicte regine vicesimo secundo».

²³ Corrao, *Mediazione burocratica*, p. 394.

²⁴ Si veda ASPa, *Diplomatico, Tabulario di San Martino delle Scale*, n. 605 (15 dic. 1396), nel cui margine sinistro è stato appuntato: «registratum in VIII cancellarie» e «registratum in XIII prothonotarii».

fin dal 1392²⁵. Questo processo, interrotto dalla precoce morte di Martino I nel 1409, avrebbe raggiunto una piena maturità con l'avvento dei Trastámara sul trono della Corona d'Aragona (1412), quando, in conseguenza della raggiunta pacificazione politica, anche l'impianto istituzionale dell'isola avrebbe finalmente trovato un equilibrio sufficientemente stabile, al punto da durare fino alla seconda metà del secolo XVI, allorché fu avviata un'importante riforma dei tribunali centrali del Regno²⁶. I processi di specializzazione che investirono gli uffici centrali dell'isola portarono a un progressivo ridimensionamento della capacità d'intervento della Real Cancelleria che, tagliata fuori dal processo decisionale, perse anche le sue residue competenze redazionali. Questi compiti furono invece concentrati negli altri uffici di scrittura (Protonotaro, Curia dei maestri razionali e segretari), sulla base di una precisa definizione delle sfere d'intervento di ciascuna magistratura, la quale era dotata di uno specifico personale, ormai del tutto indipendente da quello della Real Cancelleria²⁷. Vale la pena di notare che, a fronte di questo sistema multicancelleresco, la coeva Cancelleria barcellonese aveva mantenuto una struttura piramidale, fondata su una rigida gerarchia, sulla base della quale sia il Protonotaro, sia i segretari erano subordinati al cancelliere²⁸.

La progressiva riduzione del campo d'intervento della Real Cancelleria siciliana è comprovata dalla composizione dell'ufficio, il cui numero di funzionari fu drasticamente ridotto. Il cancelliere continuava a rappresentare il vertice della magistratura, ma era privo delle ampie competenze delle quali godeva il suo omologo aragonese²⁹. Dopo alcuni anni nei quali tale incarico rimase vacante (1414-1420)³⁰, esso fu prima assegnato al vescovo di Saragozza Alfonso de Argüello (1420-1422)³¹ e poi, dopo la breve titolarità del conte di Adernò Giovanni Moncada (1423-1425)³², al conte di Scalfani Enrico Rubeo (1425-1433)³³ e, successivamente, al conte di Caltanissetta Guglielmo Raimondo Moncada (1433-1466)³⁴. Queste ultime nomine riprendevano una

²⁵ Su queste dinamiche: Corrao, *Governare un regno*, pp. 400-422 e Corrao, *Gli ufficiali del regno di Sicilia*; più specificamente: Corrao, *Fra città e corte* e Silvestri, *Ruling from afar*.

²⁶ Su questo intervento riformatore: Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp. 69 sgg.

²⁷ La perdita di competenze redazionali da parte degli ufficiali della Real Cancelleria si riflette nella stesura delle *iussiones*, dalle quali sparisce l'attività dei suoi funzionari, che erano stati invece spesso presenti nell'ultimo decennio del Trecento.

²⁸ Sulla Cancelleria aragonese dei primi re di Trastámara, si veda il classico Sevillano Colom, *Cancillerías*, nonché Trenchs e Aragó, *Las Cancillerías*, pp. 67-72.

²⁹ Sevillano Colom, *Cancillerías*, pp. 172 sgg.

³⁰ La scelta di non assegnare l'ufficio di cancelliere del Regno di Sicilia promanava direttamente da Re Alfonso che, nel 1417, Archivo de la Corona de Aragón (d'ora in poi ACA), *Real Cancillería*, reg. 2801, c. 66r, aveva dichiarato che «de officio autem Cancillari Regni ipsius pro nunc nostre intencionis est nemini providere» (16 gen. 1417).

³¹ ACA, *Real Cancillería*, reg. 2805, c. 158r (4 mag. 1420).

³² Latto di nomina si trova in ACA, *Real Cancillería*, reg. 2809, 88v (28 apr. 1423).

³³ Enrico Rubeo è attestato come cancelliere fin dal 1425 (ASPa, *Real Cancillería*, reg. 55 bis, c. 174r, 9 mar. 1425).

³⁴ Ottenuto l'ufficio di cancelliere nel 1433 (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 16, c. 594rv, 11 ott. 1433), Guglielmo Raimondo Moncada avrebbe tenuto l'incarico fino alla sua scomparsa nel 1466, quando Giovanni II d'Aragona assegnò l'ufficio ad Artale Cardona, conte di Golisa-

tradizione di lungo corso sulla base della quale l'ufficio era appannaggio di un membro dell'aristocrazia maggiore dell'isola. Benché privo di poteri formali, tale incarico era fonte di prestigio e permetteva al suo possessore di far parte del Consiglio regio, garantendogli anche l'accesso alle ingenti somme di denaro derivanti dal diritto di sigillo – stimabili in circa 200 onze annuali³⁵ – sulla base di una prerogativa ormai consolidata e occasionalmente difesa dalla stessa monarchia. Ad esempio, a causa dell'eccessivo uso del sigillo segreto, nel 1444 il segretario Giovanni Crapanzano, «in pleno consilio» e di fronte al viceré dell'isola, leggeva un ordine regio con il quale si stabiliva che tutte le lettere e scritture quotidianamente inviate da parte dello stesso viceré e dei maestri razionali «ad predictum Cancellarie officium remitant ut in registris ipsius Cancellarie quemadmodum de antiquo more est registrentur et eodem comuni sigillo et non alio sigillentur»³⁶.

Abolita la carica di luogotenente nel 1417 – «pro utilitate nostre curie» stabiliva re Alfonso «dictum officium locumtenentis cancellarii tollimus et penitus abolemus»³⁷ –, la gestione della Real Cancelleria fu concentrata nelle mani del maestro notaio, reintegrato in tutte le sue prerogative³⁸. Questo ufficiale era il funzionario di maggiore spessore tecnico dell'ufficio, responsabile del suo funzionamento e dell'organizzazione del personale, nonché della conservazione del suo archivio, ovvero della serie di registri annualmente prodotti da quella stessa magistratura³⁹. Le competenze del maestro notaio andavano però ben al di là di quanto ci si potrebbe aspettare da una figura eminentemente tecnica. Al maestro notaio spettava infatti il controllo ultimo sulle scritture prodotte dall'amministrazione centrale dell'isola e il confronto tra il testo originale e la sua registrazione⁴⁰, provvedendo così alla loro defi-

no (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 119, cc. 8v-9v, 12 ott. 1466). Come segnalato da Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, p. 81, l'ufficio di Gran cancelliere sarebbe stato abolito in seguito alle riforme istituzionali del 1569, alla morte cioè del suo ultimo titolare Ottavio del Bosco. Si veda l'elenco completo dei cancellieri del Regno di Sicilia in *R. Cancelleria di Sicilia*, pp. LII-LIII.

³⁵ Come segnalato nel margine di una carta risalente al 1433 e registrata in ASPA, *Conservatoria di registro*, vol. 16, c. 594r, il cancelliere «non habet salarium sed pro iure officii habet sigillum magnum quod est redditus unciarum CC».

³⁶ ASPA, *Real Cancelleria*, reg. 81, cc. 337v-338r (16 lug. 1444). Risale al 1446, invece, l'abolizione di un nuovo sigillo introdotto dai maestri razionali specificatamente per le lettere giudiziarie, con la richiesta di fare esplicito ritorno alle consuete pratiche di registrazione: CRS, I, *Alphonsus*, cap. CCCLXXVI (23 ott. 1446). Questa disposizione fa parte di un lungo capitolare, edito *ibidem*, capp. CCCLVI-CDVII, pp. 333-358, che alcuni ambasciatori isolani presentarono ad Alfonso il Magnanimo a nome del Parlamento siciliano nel 1446. Si veda una copia del capitolare originale in ASPA, *Conservatoria di registro*, vol. 28, cc. 1r-15r.

³⁷ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2802, c. 46r (6 gen. 1417).

³⁸ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2802, c. 46v (6 gen. 1417).

³⁹ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2801, c. 66r (16 gen. 1417).

⁴⁰ Appendice C, Doc. 2. Questa disposizione fa parte di un capitolare relativo alle funzioni del maestro notaio, registrato in ACA, *Real Cancelleria*, reg. 3475, cc. 128r-129r ed esecutoriato in data 24 dic. 1461 (l'ordinanza riporta invece la data 27 ott. 1447). Questo regolamento, dopo essere stato vagliato dalla Curia dei maestri razionali, ebbe piena esecuzione in Sicilia solamente l'anno successivo (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 112, cc. 98v-100r, 22 dic. 1462).

nitiva vidimazione⁴¹. Quest'ultima avveniva attraverso la registrazione degli atti nei volumi della serie della Real Cancelleria, tanto che, si era stabilito, «la registrata non la puza fare altru qui lu magistru notaru oy quyllu qui ordinará per sua parti»⁴². Nonostante si richiedesse un'immediata registrazione de «li litere et provisione qui spectanu a lu dictu officiu», il maestro notaio era in grado di influenzare i tempi che portavano all'esecuzione delle decisioni politiche, accelerando o rallentando la regolare prassi dell'ufficio. Tale attività di controllo era ampiamente ricompensata non tanto dal pur significativo salario nominale di 30 onze l'anno, ma soprattutto dai cospicui diritti di registrazione che ammontavano a 7 *grana* per ogni carlino (equivalente a 10 *grana*) di introito dell'ufficio, il cui totale annuale ammontava a diverse decine di onze⁴³.

Per via dei suoi delicati compiti, l'incarico di maestro notaio era solitamente assegnato a personaggi nei confronti dei quali il monarca o i suoi viceré nutrivano un'ampia fiducia e che si erano distinti per le loro abilità tecniche nelle amministrazioni centrali o periferiche del Regno⁴⁴. Si trattava di un ruolo particolarmente ambito dai principali esponenti dei ceti cittadini emergenti, non solo per via dei diritti economici che ne derivavano⁴⁵, ma anche perché garantiva la possibilità di fare il proprio ingresso negli apparati centrali di governo, entrando così in stretto contatto con i vertici politici e amministrativi del Regno: una condizione indispensabile, quest'ultima, per conquistare nuove e ulteriori opportunità di avanzamento sociale. La carriera di Giovanni Vitillino rappresenta, in tal senso, un caso esemplare. Attestato al servizio della Cancelleria aragonese del Magnanimo nel 1416⁴⁶, nel corso dell'anno successivo Vitillino era investito dell'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria⁴⁷, ottenendo anche una lunga serie di benefici e incarichi

⁴¹ Come indicato in Appendice C, Doc. 2, nel caso di *executorie ordinarie* (per esempio per i pagamenti dei salari), la registrazione avveniva «quo casu sença vidirla lu magistru notariu si poza registrarri».

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*. In mancanza di studi sui salari nominali degli ufficiali siciliani e sulle somme derivanti da diritti connessi alla loro carica, si rimanda all'insossidabile Chabod, *Stipendi nominali*. Di una certa utilità, per il caso siciliano, La Mantia, *Capitoli angioini* e Fodale, *I quaterni del sigillo*.

⁴⁴ Fin dall'avvento dei Trastámara sul trono della Corona d'Aragona, Federico Pizzinga, che teneva l'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria, fu premiato con diversi benefici e inviato, a nome dei viceré siciliani, al cospetto dei re d'Aragona, come attestato dai capitoli presentati dallo stesso Federico ad Alfonso il Magnanimo alla fine del 1416 (ACA, *Real Cancillería*, reg. 2802, c. 39r, s.d.).

⁴⁵ ACA, *Real Cancillería*, reg. 2803, c. 84r (20 lug. 1418). Lesazione non era però così semplice e talvolta dovevano essere organizzate vere e proprie missioni per esigere i diritti non ancora pagati. È questo per esempio, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 97, c. 91rv (10 dic. 1454), il caso della missione condotta dal regio *portarius* Tommaso Pitrella, per conto del maestro notaio della Real Cancelleria Antonio Giacomo Speciale, nella zona del Val di Noto.

⁴⁶ Sevillano Colom, *Cancillerias*, p. 205.

⁴⁷ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 5, c. 199r (15 lug. 1417).

minori⁴⁸. Dopo essere divenuto segretario nel 1427⁴⁹, Giovanni Vitillino scambiava l'ufficio di maestro notaio con l'incarico equivalente presso la Curia dei maestri razionali (1434), conseguendo anche la luogotenenza di quest'ultima magistratura⁵⁰. Nel 1437, infine, il viceré siciliano dava esecuzione a una carta di Alfonso il Magnanimo, con la quale si concedeva al funzionario catanese l'ufficio di maestro razionale del Regno di Sicilia e il diritto di far parte del consiglio regio⁵¹. Se non tutti i maestri notai della Real Cancelleria riuscirono ad accedere ai vertici dell'amministrazione, molti furono però in grado di ritagliarsi importanti sfere d'influenza all'interno delle istituzioni centrali, difendendo il loro ruolo, con tutti i privilegi e le prerogative che ne derivavano⁵².

Al maestro notaio della Real Cancelleria spettava anche il compito di gestire il piccolo ufficio di scrittura (Fig. 1)⁵³, il cui personale era composto da un *primus notarius* (o *notarius registri*) e da un sigillatore (*taxator sigilli*), istituito allo scopo di velocizzare la spedizione delle scritture⁵⁴. Quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla tassazione di «iura privilegiorum, provisionum et licterarum exequutoriarum et registrarum Prothonotarii, Racionalium, Secretariorum et omnium aliorum officiorum», tenendo un libro relativo alla contabilità del diritto di sigillo⁵⁵. Per via dei significativi guadagni – 12 onze di salario nominale e un diritto di 3 *grana* per ciascun carlino di introito dell'ufficio – anche l'incarico di *primus notarius* della Real Cancelleria era molto ambito. Nel 1443, per esempio, in occasione della simultanea concessione di

⁴⁸ Su questo personaggio e sulla sua carriera: Silvestri, *Archivi senza archivisti*, pp. 58-62.

⁴⁹ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 58, cc. 100v-100r (16 mar. 1427).

⁵⁰ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 16, cc. 409r-410r (30 set. 1434).

⁵¹ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 71, cc. 265r-266r (5 mag. 1437).

⁵² Si veda l'Appendice B, dalla quale emerge che i maestri notai dell'ufficio della Real Cancelleria riuscirono il più delle volte a tenere l'ufficio per periodi molto lunghi. I successori di Giovanni Vitillino nel ruolo di maestro notaio della Real Cancelleria, con l'eccezione di Michele Viperano e Rinaldo Speciale che ereditarono l'ufficio, erano già tutti al servizio degli apparati di governo dell'isola. Antonio Giacomo Speciale aveva prestato servizio presso la Tesoreria (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 15, cc. 547v-548r, 20 nov. 1431); Giovanni da Caltanissetta, presso l'ufficio del Protonotario (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 31, cc. 497r-498r, 1 lug. 1451); Giovan Luca Barberi era stato infine «scriba mandati» per i presidenti del regno (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 70, c. 186rv, 25 lug. 1487).

⁵³ Come attestato da un successivo privilegio in favore di Giovan Luca Barberi, fin dall'età di re Giovanni II d'Aragona (1458-1477), il maestro notaio della Real Cancelleria fu investito del diritto di poter selezionare liberamente i *notarii* che avrebbero prestato servizio nel suo ufficio (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 246, cc. 126r-127r, 31 ott. 1514).

⁵⁴ Sull'istituzione dell'ufficio di sigillatore, si veda CRS, I, *Alphonsus*, cap. CCCLXXVIII (23 ott. 1446). Nel 1450, in seguito alle pressioni di Antonio Giacomo Speciale, maestro notaio della Real Cancelleria, il viceré Lop Ximen Durrea procedeva alla rimozione di Dioniso Parisio dal ruolo di *taxator iuris sigilli*. Quest'ultimo, che svolgeva l'incarico in sostituzione del titolare Antonio Zumbo, era infatti già in possesso dell'ufficio di luogotenente del maestro segreto e non poteva svolgere celermente le proprie mansioni presso la Real Cancelleria (ASPa, *Protonotario del regno*, reg. 42, c. 85rv, 9 lug. 1450). Dopo un'accesa disputa per il possesso dell'ufficio, risolta da una sentenza della Magna regia curia (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 109, cc. 297r-299v, 29 mag. 1461), l'incarico di *taxator* fu assegnato allo stesso Aloysio Alferio che, grazie a una speciale deroga, era in possesso non solo dell'ufficio di *primus notarius* della medesima Real Cancelleria, ma anche di quello di notaio dell'ufficio della Conservatoria.

⁵⁵ *Ibidem*.

tale ufficio a Leonardo Cavaro e Aloysio Alferio, questi ultimi sottoscrivevano una carta privata, sulla base della quale essi avrebbero tenuto «comuniter» l'ufficio, alternandosi mensilmente nella sua gestione e dividendo tra loro gli introiti spettanti⁵⁶. Prestava servizio presso la Real Cancelleria anche un *secundus notarius* che, pur non avendo accesso a un salario annuale, percepiva alcune cospicue somme derivanti dallo *ius registri*, oltre ad avere un diritto di successione nei confronti del primo notaio, come stabilito espressamente da Alfonso il Magnanimo nel 1434, proprio in occasione della nomina di Aloysio Alferio nel ruolo di secondo notaio:

Itaque vos dictus Aloysius sitis et esse debeatis secundus notarius in dicto Cancellarie officio cum iuribus et emolumentis antedictis, senectute iamdicti primi notarii durante et si per cessum vel decessum aut alias ipse primus notarius ab ipso officio vacaverit vel cessaverit quovismodo, vos idem Aloysius virtute presentis in eius locum illico succedatis et intretis habeatisque et consequamini vita vestra durante salarium et emolumenta ac honores ipsi primo notario dari solita et consueta⁵⁷.

All'interno della Real Cancelleria gravitava anche un numero non precisato di impiegati *extraordinarii* – dei quali non sono quasi mai riportati i nominativi – incaricati, ad assoluta discrezione del maestro notaio, della trascrizione dei documenti nei registri, nelle occasioni in cui «venendu fachende et multiplicandu in modu qui unu notariu non bastassi ad dari spaxamenta a li parti»⁵⁸. L'attività di registrazione delle scritture rappresentava, per questi impiegati, un importante momento di formazione e l'occasione per imparare i rudimenti del lavoro cancelleresco, nella speranza di ottenere successivamente lavori permanenti presso l'amministrazione centrale del Regno⁵⁹. Con l'aumento del numero di lettere viceregie prodotte, il loro apporto divenne sempre più determinante. Come si può vedere dall'Appendice A, per esempio, per il primo trentennio di dominazione dei re di Trastámara (1412-1442) – nonostante la perdita di circa un quarto della documentazione – le lettere viceregie trascritte nei registri della Real Cancelleria ammontano a circa 15.629.

⁵⁶ Appendice C, Doc. 1. Successivamente alla scomparsa di Leonardo Cavaro, il possesso dell'ufficio di *primus notarius* sarebbe stato confermato allo stesso Aloysio Alferio, con il diritto di trasferirlo a un erede (ACA, *Real Cancelleria*, reg. 3473, cc. 192v-194r, 22 gen. 1460).

⁵⁷ Questa disposizione è contenuta all'interno di ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 109, cc. 124v-127r (1 nov. 1460).

⁵⁸ Appendice C, Doc. 2. L'attività invisibile svolta da questo personale occasionale emerge – anche se in riferimento alla Curia dei maestri razionali – in una carta risalente al 1469, quando il viceré siciliano Lop Ximen Durrea ordinava di provvedere al pagamento di una somma complessiva di 6 onze in favore di Cola Corvaya, Franciscu di Sinatru et Cola Cardinali, i quali «hannu servutu et servinu de presenti continue a la Regia Curti in officio magne Regie Curie Racionum in registrarri licteri et fari omni fachenda di la Regia Curti dicto officio pertinenti» (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 48, c. 210r, 18 mar. 1469).

⁵⁹ In ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 47, c. 288r (25 gen. 1457), per esempio, uno scrivano aveva «raschiato» il foglio per cancellare un errore di trascrizione, invece di cassarlo, come espressamente indicato nel regolamento in Appendice C, Doc. 2. Per evitare fraintendimenti, nel margine di *ibidem*, presumibilmente il maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro aveva appuntato che «presens rasura non fuit facta vicio, sed ignorancia novi scriptoris, quoniam debebat illam liniare et apponere in precedenti provisione etc.».

3. *La registrazione delle scritture*

A causa della crescente quantità di scritture redatte dalle principali magistrature del Regno, in quegli stessi anni fu approntato un sistema di registrazione che permetteva una funzionale organizzazione delle informazioni, consentendone allo stesso tempo anche un rapido recupero. Sviluppato e definito dai maestri notai impiegati nelle cancellerie siciliane della prima metà del Quattrocento, tale sistema divenne uno strumento cruciale per il governo dell'isola, in particolar modo in un contesto di governo a distanza come quello della monarchia aragonese, che se ne serviva per immagazzinare e organizzare la memoria del Regno, nonché come strumento di pressione sulla realtà sociale e politica dell'isola. Fin dal secolo XIX, la storiografia siciliana ha sottolineato la peculiarità del metodo di registrazione utilizzato dagli apparati di governo centrali, in quanto basato su un sistema di doppia – e in alcuni casi tripla – trascrizione delle scritture⁶⁰. Non si è tuttavia andati al di là di questa mera constatazione, non riuscendo così a capire quali fossero le ragioni che avevano spinto i governanti e il proprio personale amministrativo a sviluppare tale sistema, apparentemente dispendioso e poco funzionale.

Qual era, innanzi tutto, l'iter che portava alla redazione di un documento e alla sua registrazione? Si prenda il caso di un atto finanziario, per esempio il pagamento di un salario nei confronti di un ufficiale. Il viceré ordinava all'ufficio competente, in questo caso la Curia dei maestri razionali, di procedere al pagamento del salario dovuto. Il maestro notaio dell'ufficio (o un suo sostituto dotato della *potestas scribendi*) provvedeva quindi alla redazione del mandato di pagamento, solitamente sulla base di un formulario standardizzato e con eventuali variabili connesse a specifici diritti del beneficiario. Una volta redatto, il mandato era verificato da uno o più maestri razionali che vi apponevano la propria sottoscrizione in aggiunta a quella dello stesso viceré e alla formula di mandato, scritta dal responsabile del procedimento. Soltanto dopo l'apposizione di questi elementi di validazione si passava alla fase di registrazione vera e propria, come d'altronde stabilito da una disposizione viceregia: «nulla litera né provisioni si digia registrarì exceptu qui primo sia signata di lu signuri Vicere et sia missu lu comandamentu comu est costumatu»⁶¹. A questo punto l'atto era trascritto anche nella specifica serie dell'ufficio produttore, come d'altronde segnalato nella *plica* degli atti originali, e quindi passato al Conservatore del real patrimonio⁶², che ne verificava la correttezza, apponeva la propria sottoscrizione e ne prendeva nota, facendolo ricopiare in

⁶⁰ Si vedano La Mantia, *Su l'uso della registrazione*, p. 201; Pagano, *Le scritture del Protonotaro*; Baviera Albanese, *Diritto pubblico*, pp. 478-479; Burgarella, *Nozioni di diplomatica*, pp. 96-99 e 112-114; Corrao, *Governare un regno*, pp. 337-338.

⁶¹ Appendice C, Doc. 2.

⁶² Sulla Conservatoria: Baviera Albanese, *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore*; Corrao, *Governare un regno*, pp. 364-380; Silvestri, *Ruling from afar*. Sull'ufficio castigliano della *Contadurya*, che rappresentò il modello istituzionale della magistratura siciliana: Ladero Quesada, *La Hacienda Real*.

una delle serie di libri da lui tenuti – in questo caso nei cosiddetti *libri quitacionum* (ovvero, i libri dei salari)⁶³. Infine, l'atto originale era affidato alla Real Cancelleria che, come disposto fin dall'età martiniana⁶⁴, si preoccupava di registrarlo nel volume dell'anno amministrativo in corso (corrispondente all'anno indizionale, 1 settembre-31 agosto) – era stato d'altronde stabilito che tale registro «non sia lu primu vel secundu ymo sia lu ultimu registru»⁶⁵ – prima di provvedere alla sua sigillazione e spedizione (si veda la Tav. 3, I e II)⁶⁶. Ciò è comprovato, per esempio, da una nota a margine di un registro risalente all'anno indizionale III (1454-1455), nella quale si segnalava «quod presens lictera fuit registrata post sigillatam, videlicet hodie ultimo madii III^e indicionis»⁶⁷. Il metodo di registrazione adottato in Sicilia era quindi basato su un sistema di pesi e contrappesi che, mediante un controllo incrociato sulla produzione documentaria, preveniva anche l'eventuale falsificazione o manomissione dei documenti, dato che una medesima scrittura era trascritta in più serie di registri, prodotti e conservati da magistrature distinte⁶⁸.

Per ogni anno indizionale, la Real Cancelleria produceva un singolo registro, nel quale erano trascritte in ordine cronologico tutte le lettere viceregie prodotte dalle cancellerie dell'ufficio del Protonotaro e della Curia dei maestri razionali: tali carte sono facilmente riconoscibili grazie alle *iussiones*, che riportano il nome del funzionario responsabile dell'atto (si veda la Tav. 1, III e IV). In aggiunta a questa documentazione, si procedeva anche alla trascrizione di tutte quelle lettere che, pur afferenti alle materie trattate dalle due precedenti magistrature, erano affidate ai segretari del Regno. I viceré si servivano infatti della Segreteria per accelerare la prassi amministrativa e dare così una rapida esecuzione alle loro decisioni, spesso a scapito dell'ufficio della Real Cancelleria e dei loro maestri notai, che vedevano intaccati i loro diritti di registrazione, a vantaggio invece dei segretari⁶⁹. Nel 1441, in seguito a una

⁶³ Si può ipotizzare che la trascrizione degli atti nei volumi del Conservatore non fosse segnalata nel documento originale, in quanto il suo ufficio non recepiva alcun diritto di registrazione. Nel 1446, CRS, I, *Alphonsus*, cap. CCCLXXVII (23 ott. 1446), di fronte ad alcuni abusi da parte della Conservatoria, tale disposizione fu ribadita su richiesta del Parlamento siciliano.

⁶⁴ ACA, *Real Cancillería*, reg. 2803, c. 187v (30 lug. 1419).

⁶⁵ Appendice C, Doc. 2.

⁶⁶ Anche questa registrazione era segnalata in *plica*.

⁶⁷ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 96, c. 217v.

⁶⁸ In termini comparativi, si veda per esempio il sistema utilizzato da Leonardo Bruni, primo cancelliere della Repubblica nella seconda metà del Quattrocento, in Brown, *Bartolomeo Scala*, pp. 142-143. Sulle pratiche di registrazione nella Cancelleria milanese organizzata da Cicco Simonetta, si veda Senatore, «*Uno mundo de carta*», pp. 97 sgg.; sul caso mantovano, si veda Lazzarini, *Pratiques d'écriture*, pp. 77-110. In termini comparativi: Lazzarini, *Registres princiers*.

⁶⁹ Sui diritti di registrazione dei maestri notai, si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 43. Nel 1450, il viceré Lop Ximen Durrea, in seguito a una supplica presentata da Antonio Giacomo Speciale, maestro notaio della Real Cancelleria e detentore del sigillo comune, ordinava ai segretari del Regno di rispettare le consuetudini in materia di sigillazione, visto che molte lettere viceregie «que sigillari debent cum eiusmodi sigillo comuni, sigillate sunt et sepe sigillantur cum sigillo secreto in grave dampnum, diminucionem et detrimentum iuris predicti sigilli comunis» (ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 42, cc. 86v-88r, 14 lug. 1450). Sulla recezione dei diritti del sigillo segreto, si veda ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 28, cc. 361r-362v (14 ott. 1447).

supplica presentata da Filippo Viperano, maestro notaio della Real Cancelleria, il Magnanimo osservava che, in opposizione alle preminenze dell'ufficio, «numero nonnulle littere que debent transire per sua registra dicti Cancellarie officii et in eis registrari per alia registra transeunt» e ordinava quindi al viceré di ristabilire la prassi consueta⁷⁰.

La più seria minaccia alle prerogative del maestro notaio emerse nel 1446, quando, per via della «multitudine de li registri e grande spesa et interesse de le parte senza utilità de la Corte», il Parlamento siciliano richiedeva al re d'Aragona che «tucti privilegi et rescripti che obtineranno per quillo Regno si debeano registrare a dui registri ad alcus et non più». Il sovrano approvava il capitolo, stabilendo che i documenti sarebbero stati trascritti nei registri del Protonotaro, dei maestri razionali e dei segretari, nonché nei volumi della Conservatoria, abolendo di fatto la serie della Real Cancelleria⁷¹. Ne conseguiva un immediato appello da parte di Antonio Giacomo Speciale, maestro notaio di quest'ultimo ufficio⁷². Egli lamentava che gli fosse «stato abolitu lu so registru di la Cancelleria», e chiedeva quindi la re-istituzione della serie di sua competenza o, quanto meno, il rimborso della somma di 150 onze che aveva speso per entrare in possesso di quell'incarico⁷³. Preoccupato dalla grave situazione finanziaria del Regno, il viceré Lop Ximen Durrea perorava la supplica di Speciale di fronte a re Alfonso, il quale, dal canto suo, rilevava che «nec debuit ipsum registrum Cancellarie tolli vel excludi, cum sit ut predicatur magis anticum et necessarium, nec cedat ad aliquam ipsius Regni utilitatem ipsius registri sublacio»⁷⁴. In effetti, la serie documentaria della Real Cancelleria rappresentava uno strumento di governo straordinario per la monarchia che, in un contesto di governo a distanza, poteva così tenere sotto controllo il flusso delle lettere viceregie prodotte dalle principali cancellerie del Regno Sicilia: a prescindere dal loro contenuto politico/amministrativo o finanziario, tutte queste scritture erano infatti annualmente registrate in una singola serie. La questione sorta intorno ai registri della Real Cancelleria portò anche a una più chiara definizione delle regole che sottostavano al sistema di registrazione in uso in Sicilia, fornendo una base giuridica agli usi sviluppatisi fin dal primo ventennio del Quattrocento, quando le diverse pratiche cancelleresche di origine catalana arrivate nell'isola fin dalla fine del secolo precedente, erano entrate definitivamente a far parte della tradizione amministrativa siciliana. Innanzi tutto, si confermò che i privilegi e le lettere redatte presso l'ufficio del Protonotaro e la Curia dei maestri razionali avrebbero avuto «due registrate» e sarebbero quindi stati trascritte, oltre che nelle serie di com-

⁷⁰ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2837, c. 158v (6 giu. 1441).

⁷¹ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 27, c. 8r (23 ott. 1446). Il capitolo è edito in CRS, I, *Alphonsus*, cap. CCCLXXXIII.

⁷² Si veda l'Appendice B.

⁷³ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 28, cc. 338r-342r (29 mar. 1447). La supplica del maestro notaio Antonio Giacomo Speciale è contenuta nel corpo del testo di *ibidem*, c. 339rv (10 gen. 1447).

⁷⁴ *Ibidem*, c. 339v (16 feb. 1447).

petenza delle due magistrature, anche nei registri della Real Cancelleria. La documentazione prodotta dai segretari nell'espletamento delle proprie mansioni – a eccezione quindi di quella “urgente” redatta in sostituzione del Protonotaro e dei maestri razionali – doveva invece essere registrata solamente nella serie di loro competenza. Infine, si ribadiva che il Conservatore avrebbe continuato a prendere nota, sulla base delle proprie necessità amministrative, di tutte le scritture afferenti al patrimonio regio e redatte dal Protonotaro, nonché delle lettere viceregie e delle *executorie* preparate presso la Curia dei maestri razionali⁷⁵.

Affiancando a un'analisi delle *iussiones* un'indagine prosopografica sugli ufficiali incaricati della redazione dei documenti, è possibile procedere a una ricostruzione della genesi dei registri della Real Cancelleria, risalendo all'ufficio produttore di ciascuna delle scritture lì registrate. Ne emerge che, come attestato dalla Fig. 2 per gli anni 1425-1429, circa il 60% della documentazione afferiva a questioni di natura finanziaria e il restante 40%, invece, ad affari di tipo politico/amministrativo, ovvero «si toqua privilegii di barunii oy di officii oy di iusticia oy simili»⁷⁶. Per entrambi questi ambiti, la documentazione era redatta anche dall'ufficio della Segreteria, con un trend in continuo aumento, come attestato peraltro dal crescente numero di segretari ordinari e straordinari in servizio a corte⁷⁷.

Nel corso dell'anno, quindi, i *notarii* della Real Cancelleria ricopiavano mediamente dalle 600 e alle 800 lettere viceregie, con alcune impennate congiunturali, quale, per esempio, il forte incremento nella produzione di scritture negli anni immediatamente precedenti alla conquista del Regno di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo⁷⁸. Si rilevi, tuttavia, che il numero di lettere viceregie prodotte dagli uffici cancellereschi fu soggetto a un ulteriore incremento nella seconda metà del Quattrocento, tanto che gli ufficiali delle diverse *scribanie* cominciarono a produrre da due a tre registri per ciascun anno indizionale, pur mantenendo gli “strumenti di navigazione” che erano stati definiti nella prima metà del secolo. Per semplificare la gestione di una tale mole documentaria e facilitare il ritrovamento delle informazioni, le carte di ciascun volume erano numerate (in numeri romani fino alla metà del Quattrocento e poi in numeri arabi) e ogni registro era dotato di un indice alfabetico, contenente i precisi riferimenti documentari. Fu anche approntato un sistema di rubriche allo scopo di organizzare la documentazione sulla base

⁷⁵ *Ibidem*, c. 341v-342r (29 mar. 1447). Le scritture di ambito finanziario prodotte dalla Curia dei Razionali, come stabilito da re Alfonso nel 1422 e ribadito dal suo successore Giovanni nel 1460, dovevano essere registrate nei libri della Conservatoria per avere una piena esecuzione (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 43, cc. 530r-532r). Sulle *lictere executorie* e su quelle viceregie, si rimanda a Silvestri, *Governo a distanza*.

⁷⁶ Appendice C, Doc. 2.

⁷⁷ Si passò dai due segretari ordinari di età alfonsina (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 73, c. 196rv) a quattro, come stabilito in CRS, *Joannes*, I, cap. LXX, p. 467, sotto Giovanni II d'Aragona.

⁷⁸ Si veda, a tal proposito, in Appendice A, la sequenza degli atti registrati tra gli anni indizionali XV (1436-1437) e IV (1441-1442).

dell'argomento trattato (*provisiones officialium, reparaciones castrorum, scrutinia regni, etc.*)⁷⁹, ma la maggior parte delle carte (circa il 90%) erano inserite all'interno di una macro-rubrica chiamata semplicemente *diverse*. Dopo pochi anni tale sistema fu quindi messo da parte.

4. *L'Archivio della Real Cancelleria*

Il maestro notaio della Real Cancelleria, oltre a occuparsi della supervisione dell'attività del personale dipendente e dell'organizzazione delle scritture all'interno della serie dei registri di competenza, era incaricato anche della gestione dell'archivio prodotto dal suo ufficio. Con lo stabilizzarsi di un sistema pluri-cancelleresco a livello centrale, ciascun ufficio si occupava infatti della sola conservazione dei registri e dei libri prodotti dai suoi funzionari⁸⁰. Alcuni organi cominciarono tuttavia ad accumulare anche scritture preparate da altre magistrature, inviate solitamente dai territori e dalle città dell'isola a Palermo. È questo il caso, per esempio, sia dei maestri razionali sia della Magna regia curia che ricevevano, da una parte, le scritture contabili preparate dagli uffici pecuniari del Regno – centrali e periferici – affinché potessero essere attentamente verificate e conservate presso il deposito finanziario centrale⁸¹; dall'altra parte, la documentazione giudiziaria di tutti quei processi che, conclusosi il primo grado di giudizio presso gli organi competenti dell'*universitas*, era inviata presso la Magna regia curia affinché si procedesse al secondo grado di giudizio. Le scritture processuali erano poi conservate da un *archivarius* specializzato⁸².

Si trattava quindi di un impianto archivistico strutturato in alcuni depositi distinti tra loro e che rispecchiava il sistema pluri-cancelleresco delle istituzioni centrali del Regno. Esso differiva quindi, in maniera sostanziale, dagli altri archivi nati nell'ambito della Corona d'Aragona. A Barcellona, per esempio, si era imposto un modello fondato su due strutture archivistiche distinte per la documentazione politico-amministrativa e per quella finanziaria, rispettivamente dipendenti dalla *Real Cancillería* e dal *Mestre Racional*; a Cagliari, invece, vi era un singolo deposito centrale, gestito dal maestro razionale – e dal suo luogotenente locale – presso il quale erano preservate tutte

⁷⁹ Si vedano, per esempio, le rubriche utilizzate in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 76.

⁸⁰ Sul sistema archivistico della Sicilia bassomedievale, si rimanda a Silvestri, *Archivi senza archivisti*.

⁸¹ Gli uffici pecuniari del Regno avevano l'obbligo di inviare ai maestri razionali tutte le informazioni relative alla gestione dei loro uffici. Si veda Baviera Albanese, *L'ufficio del Conservatore*, pp. 84 sgg. Come rilevato in ACA, *Real Cancillería*, reg. 2829, cc. 108v-109r (1 ago. 1437), la Curia dei maestri razionali, per alcuni anni, si occupò anche della gestione dell'archivio della Conservatoria.

⁸² Sulla gestione dell'archivio giudiziario, si veda *Fonti per la storia degli archivi*, cap. IV, n. 32, nonché le successive disposizioni edite *ibidem*, cap. II, n. 6.

le scritture del Regno di Sardegna⁸³. La Real Cancelleria siciliana si limitava, invece, a preservare la serie di registri prodotta dall'ufficio, ovvero uno per ciascun anno indizionale: fin dagli anni '70 del Quattrocento va però segnalato un aumento del numero di registri prodotti, che potevano essere due o tre per ogni anno. Non si riuscì mai, invece, a trasformare l'archivio della Real Cancelleria in un deposito di concentrazione presso il quale versare anche carte prodotte da altre magistrature, nonostante i tentativi promossi dagli stessi sovrani aragonesi. Nel 1507, per esempio, il viceré Ramon de Cardona ordinava per l'ennesima volta ai segretari siciliani di obbedire a un ordine di Ferdinando II che, su sollecitazione del maestro notaio della Real Cancelleria Giovan Luca Barberi, aveva stabilito che «cadauno de los dichos secretarios en la fin de cada uno año haya de poner y ponga los registros de todas provisiones que overen ficho en el officio de la cancellaria del dicho reyno»⁸⁴. Alla base di tale disposizione vi era il tentativo di porre un freno alla grave dispersione documentaria che aveva caratterizzato la documentazione dei segretari siciliani, i cui registri, in seguito alla morte dei titolari dell'ufficio o alla cessazione della loro attività, rimanevano mano ai loro eredi⁸⁵. Per via della parziale applicazione del precedente ordine, nel 1510 Ferdinando II stabiliva che la Real Cancelleria divenisse l'«archivo de todas las scripturas», assorbendo, quindi, anche i registri dei segretari: dalle successive disposizioni, si evince però che anche questo tentativo fu senza successo⁸⁶. Vale la pena di notare che due *giuliane* (inventari) dell'archivio della Real Cancelleria risalenti al Settecento (una del 1713 e l'altra del 1781), fotografano il medesimo stato delle cose a distanza di più di due secoli. Si tratta infatti di due sintetici elenchi dei registri della Real Cancelleria e dei pochi altri libri conservati nel suo archivio, tra i quali i capibrevi preparati da Giovan Luca Barberi nel secolo XVI⁸⁷. Si può ipotizzare che, quando lo stesso Barberi cominciò a lavorare alla sua *inquisitio*, l'archivio della Real Cancelleria contenesse poco più di un centina-

⁸³ Sull'istituzione dell'archivio reale di Barcellona: López Rodríguez, *Orígenes del archivo* e la bibliografia ivi segnalata, nonché, su un periodo più lungo, López Rodríguez, *El Archivo de la Corona*. Sugli archivi sardi, si vedano invece Olla Repetto, *La Politica archivistica* e Serci, *Gli archivi dell'amministrazione*. In chiave comparativa: Conde y Delgado de Molina, *Reyes y archivos* e Silvestri, *The Archives of the Crown of Aragon*, nonché – per una rassegna sulla produzione documentaria nei territori italiani della Corona d'Aragona – Serci, *Complessi documentari aragonesi*.

⁸⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, cc. 26r (2 ott. 1507).

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, c. 195r (30 lug. 1509, ma esecutoriato in data 21 gen. 1510). Sulla conservazione della documentazione prodotta dalla Segreteria: Silvestri, *Archivi senza archivisti*, pp. 54-55.

⁸⁷ L'inventario del 1713 fu preparato durante la breve dominazione piemontese ed è edito in Spata, *Sulle carte di Sicilia*, pp. 81-103. La giuliana del 1781 – «*Giuliana* de libri, o siano Registri proprii della Real Cancelleria de questo Regno di Sicilia che nella medesima si conservano» – fu redatta in occasione del trasferimento dell'archivio della Real Cancelleria. Si tratta di un elenco di 1016 registri che, pur riprendendo da vicino il precedente inventario, colma alcune lacune e aggiunge numerosi registri successivi al 1713. Questa giuliana è stata registrata in ASPa, *Luogetenente del Protonotaro*, reg. 217, cc. 1090r-1117r (15 dic. 1781).

io di registri, che erano stati accumulati con una certa regolarità solamente dal 1392, oltre a una manciata di volumi – ancora oggi sopravvissuti – relativi al regno di Federico IV di Sicilia (1355-1377) e ad alcune scritture di diverso tipo, tra le quali vanno sicuramente ricordati i quattro volumi dei *libri investiturarum* del 1453-1454 e il successivo *liber prelatiarum*⁸⁸.

Sulla base delle scarse fonti a disposizione, s'intuisce quindi che la quasi totalità dell'archivio trecentesco era andata perduta, in parte durante gli spostamenti dei sovrani siciliani lungo l'isola, e in parte in seguito a un grave incendio che, appiccato dalle truppe angioine, distrusse la sede dell'archivio regio presso il Palazzo reale di Messina negli anni '50 del Trecento⁸⁹. Presso questa città, infatti, i re siciliani, che per motivi politici non potevano dimorare a Palermo, sotto il controllo di una fazione a loro avversa, avevano posto per alcuni anni la sede del governo e i suoi principali depositi documentari – finanziari e giudiziari – nonché tutti gli altri archivi dell'isola⁹⁰. In seguito all'occupazione di Messina, la Corte fu spostata a Catania, presso castello Ursino, dove sarebbe rimasta anche dopo la riconquista aragonese dell'isola da parte di Martino di Montblanc, almeno fino ai mesi immediatamente successivi all'arrivo dei *vicegerentes* di Ferdinando I di Trastámara in Sicilia⁹¹. La scarsa formalizzazione delle regole sottostanti al funzionamento della Real Cancelleria ebbe, in quegli anni, gravi conseguenze sulla conservazione dei registri, provocandone anche una parziale dispersione. In opposizione alla tradizione locale, sulla base della quale spettava al maestro notaio la cura dell'archivio, era stato il luogotenente della Real Cancelleria Antonio Bifaro a occuparsi della conservazione dei registri, preservandoli in parte presso la propria dimora a Castoreale: quelle scritture rappresentavano infatti una significativa fonte di reddito economico, per via dei diritti spettanti per l'*extracionem* dei documenti che vi erano registrati e per il rilascio delle copie⁹². Abolito l'ufficio di luogotenente della Real Cancelleria, nel 1418 re Alfonso ordinava ai suoi viceré di restituire la «*possessionem regestrorum et iurium*

⁸⁸ Sui libri delle investiture e su quello delle prelazie, si vedano *infra* i testi rispettivamente corrispondenti alle note 158 e 167.

⁸⁹ Al riguardo, si veda La Mantia, *Prefazione*, pp. XL-XLIII.

⁹⁰ *Capitoli e privilegi di Messina*, doc. XL, p. 115 (4 feb. 1357). *Ibidem*, doc. L, p. 146 (15 gennaio 1396), l'*universitas* di Messina supplicava i nuovi sovrani dell'isola non solo di porre a Messina la loro principale residenza, ma anche «ki lu archivu di la gran curti, quantu di li mastri racionali, diya esseri in Missina cussi comu antiquamenti era, ecciam tucti li altri archivi comu ali boni tempi era usu et consuetu». Nonostante il *placet* regio, non si sarebbe mai proceduto al trasferimento degli archivi a Messina e si sarebbe risolta in un nulla di fatto anche la successiva richiesta, *ibidem*, doc. LIV, p. 158 (2 ago. 1399), «ki tucti li archivi sianu returnati et dyanu stari a lu palaczu de Missina comu sulia esseri antiquo tempore».

⁹¹ Risalgono al maggio 1413, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 49, c. 24r, alcuni lavori disposti per la sistemazione degli uffici della Cancelleria e dei maestri razionali, che si trovavano presumibilmente presso Castello Ursino a Catania (9 mag. 1413).

⁹² Si veda, al riguardo, la concessione dell'ufficio di «notarius et scriptor» della Real Cancelleria in favore di Antonio Bifaro, con il diritto specifico «registrandi, habendi, tenendi et exercendi registra et alias scripturas cancellarie predicte» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 28, c. 136v, 10 gen. 1397).

predictorum» al nuovo maestro notaio della Real Cancelleria Giovanni Vitellino: quest'ultimo non sarebbe comunque mai riuscito a entrare in possesso di tutta la documentazione a lui spettante⁹³. Nel 1440, il viceré di Sicilia Guglielmo Centelles, dato che i «*registra Regie Curie per regium officialem gubernari et exerceri debent*», ordinava agli ufficiali di Messina e di Castroreale di farsi consegnare i registri cancellereschi rimasti in possesso degli eredi di Antonio Bifaro, per assegnarli a Giovanni Mariscalco, maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro, che era stato investito del diritto di preservarli⁹⁴. Neanche questa disposizione ebbe però alcun effetto concreto, tanto che nel 1454 si stabiliva

ki tucti registri et scripturi di la regia cancellaria (...) li quali erano in putiri di li heredi di condam notaru Antoniu Bifara divissiru essiri assignati a lu regiu dilectu Anthoniu Iacobi Speciali, mastro notaru di la regia cancellaria di quistu Regnu, in putiri di lu quali omni si havissiru a conservari,

ordinando quindi agli ufficiali di Messina di recuperare tale documentazione⁹⁵.

La preoccupazione che le scritture dei precedenti sovrani, e in particolare quelle relative all'età martiniana e alla turbolenta fase della guerra civile del 1410-1412, potessero andare definitivamente perdute preoccupava i governanti siciliani, tanto che, in una lettera inviata al Capitano di Catania, il viceré Lop Ximen Durrea scriveva:

simo informati comu in quista citati ci sono certi persuni chi tenino certi registri di li principi et re passati, et quilli ancora di la bona memoria di la Signura Regina Blanca, li quali, per non essiri ben custoditi et conservati, si veninu a lacerari et perdiri in gravi detrimentu di la Regia Curti et di li persuni di chi tocca interessi⁹⁶.

Si ordinava quindi di assegnare questa documentazione a Giovanni Lu Medicu, maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro, «in putiri di lu quali eciam li tempi passati di alcuni persuni di quista cittati et altri lochi di quistu Regnu multi antiqui Registri ci havimo fatto consignari»⁹⁷. Le parole del viceré siciliano si rivelarono profetiche: prima che la missione fosse effettivamente portata a termine, la documentazione conservata presso la Cancelleria di Catania (presumibilmente trecentesca e del primo Quattrocento) andò distrutta a causa di un incendio⁹⁸.

Il tentativo di porre un freno alla dispersione degli antichi registri cancellereschi e di concentrarli in una sede unica rappresentava un importante segno di continuità con la politica archivistica dei Trastàmara, che avevano eletto il trecentesco *Steri* (da *Hosterium*) di Palermo a sede ufficiale dei viceré

⁹³ ACA, *Real Cancillería*, reg. 2803, c. 84r (20 lug. 1418).

⁹⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 76, cc. 328v-329r (18 mar. 1440).

⁹⁵ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 90, c. 245r (28 ago. 1454).

⁹⁶ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, II, p. 430 (13 dic. 1465).

⁹⁷ *Ibidem*, p. 431.

⁹⁸ Al riguardo, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 229v e 231r (30 apr. 1514)

isolani e del governo dell'isola – il sovrano, quando si trovava in Sicilia, poneva invece la propria residenza presso il *Palacium regium* (l'odierno Palazzo dei Normanni)⁹⁹. Già officiosamente utilizzato dai Viceré isolani fin dagli anni '20 del Quattrocento, lo *Steri* divenne residenza viceregia nel 1433, quando re Alfonso decretò che i rappresentanti del sovrano, «considerata la maiestati la quali representanu», avrebbero dovuto risiedere presso quell'edificio:

voli et comanda lu dictu signuri a li soy vicere di lu dictu Regnu ki pro plui honuri di lu dictu loru officiu et plui comoditati di lu spachamentu di li fachendi, considerata la maiestati la quali representanu, diianu stari et habitari in lu Regiu Steri di Palermu et illà tiniri loru rigimentu, in lu quali voli ki si retegna lu regiu consiliu, officiu di mastri razionali e di Conservaturi ac eciam la Regia Gran Curti, et illà voli ki si spachanu tucti li fachendi di la regia Curti di li dicti officii et non in altra parti¹⁰⁰.

Di conseguenza, anche gli uffici e i loro depositi documentari furono concentrati presso lo *Steri* e alcune strutture a esso adiacenti, come attestato dall'atto della sua consegna al Tribunale dell'Inquisizione nel 1601¹⁰¹. Grazie alla descrizione dello stabile si evince che, fino a pochi anni prima – alla metà del Cinquecento la sede viceregia era stata trasferita presso il *Palacium regium* – vi si trovavano gli uffici e gli archivi giudiziari della Magna regia curia e della Sacra regia coscienza (che fungeva da tribunale d'appello); le stanze in cui dimoravano – e presumibilmente tenevano le proprie scritture – i segretari; gli uffici e l'archivio della *Doana* di Palermo, ovvero della magistratura addetta al controllo sulle merci in entrata e in uscita dalla città; la sede del Tribunale del real patrimonio (nato dalle ceneri della *Curia magistrorum rationalium*) e dei suoi depositi documentari; nonché le stanze e gli archivi della Conservatoria, della Real Cancelleria, del Protonotaro e – parzialmente – della Tesoreria¹⁰².

Sebbene non sia stato finora possibile individuare con certezza in quale parte dello *Steri* si trovasse l'ufficio della Real Cancelleria, si può ritenere che i registri non fossero più conservati presso la cosiddetta *domus cancellarie*. Limitrofa al corpo principale dell'edificio, tale *domus* era stata assegnata a Filippo Viperano, maestro notaio della Curia dei Razionali, per uso abitativo fin dagli anni '20 del Quattrocento¹⁰³. Nel 1438 i viceré siciliani riprendevano

⁹⁹ Sullo *Steri* in quanto sede amministrativa del Regno di Sicilia, si veda La Mantia, *Il palazzo dei Tribunali*. Sulla storia dell'edificio, si vedano Spatarisano, *Lo Steri di Palermo* e, più recentemente, Nobile e Sciascia, *Lo Steri di Palermo*.

¹⁰⁰ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2890, c. 34r (31 ago. 1436).

¹⁰¹ La Mantia, *Il palazzo dei Tribunali*, doc. V, pp. 354-357 (23 lug. 1601) e *Fonti per la storia degli archivi*, *Introduzione*, n. 7. La vecchia sede del Tribunale inquisitorio, che si trovava presso il Castello a mare di Palermo, La Mantia, *Il palazzo dei Tribunali*, doc. I, p. 351 (23 mar. 1590), era stata gravemente danneggiata da un incendio nel 1589.

¹⁰² *Ibidem*, doc. V, p. 355.

¹⁰³ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 57, c. 99v (20 dic. 1425) e ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 58, c. 80r (2 gen. 1427). Negli stessi anni, si era provveduto a stabilizzare l'archivio finanziario, sotto il controllo dello stesso Viperano, presso l'odierna cappella di Sant'Antonio Abate allo Steri, dove si conservavano sia le scritture dei Razionali, sia quelle del Conservatore (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 55, c. 60v, 20 set. 1423).

possesto di tale stabile, assegnando a quest'ultimo, che nel frattempo era divenuto maestro notaio della Real Cancelleria, «alias duas domos regie Curie contiguas et collaterales factas et positas in eadem urbe prope salam terraneam dicti hospicii»¹⁰⁴, dove Viperano e i suoi eredi avrebbero dovuto svolgere i loro compiti amministrativi¹⁰⁵ e dove, anche nei decenni successivi, fu probabilmente mantenuta la sede dell'ufficio e del suo archivio. In un inventario di beni risalente al 1460 e compilato in seguito alla scomparsa del maestro notaio della Real Cancelleria Antonio Giacomo Speciale, appare chiaro che il funzionario siciliano, che abitava in un «tenimentum unum domorum solelatorum» nei pressi dello *Steri*, svolgeva parte delle proprie mansioni a casa e, proprio per questo, vi teneva «uno scriptorio» munito di diversi cassetti e scompartimenti, nonché alcuni bauli e cassette colmi di documenti, tra i quali una cassa «plena scripturarum registri de Cancelleria» e diverse scritture relative all'ufficio della Secrezia di Messina¹⁰⁶. Nell'inventario non si fa comunque menzione di un archivio organizzato che, come confermato da alcune scritture successive, doveva trovarsi ancora allo *Steri*, presumibilmente presso la già citata *domus*¹⁰⁷.

Nel 1514, Ferdinando II d'Aragona (1477-1516) scriveva al viceré isolano, ordinandogli di provvedere il più rapidamente possibile al restauro e alla messa in sicurezza della «casa de la Cancelleria»¹⁰⁸, dove si trovava l'archivio degli antichi registri e libri relativi agli affari del Regno di Sicilia. Bisognava evitare il rischio che la documentazione andasse perduta, come era già successo – continuava il sovrano – alle scritture conservate presso la Cancelleria di Catania e a quelle dell'archivio della Magna regia curia, danneggiato da un incendio pochi anni prima¹⁰⁹. Affinché il maestro notaio della Real Can-

¹⁰⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 73, cc. 214v-215r (21 gen. 1438).

¹⁰⁵ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2837, c. 159r (5 giu. 1441).

¹⁰⁶ ASPa, *Notai defunti*, I, reg. 1078, Notaio Grasso, cc. 192v-194v (9 giu. 1460). L'atto è segnalato in Bresc, *Un monde méditerranéen*, II, p. 763. La scelta del posto in cui conservare il registro "aperto" della Real Cancelleria spettava al maestro notaio (Appendice C, Doc. 2).

¹⁰⁷ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 229v (30 apr. 1514)

¹⁰⁸ Già nel 1509, Ferdinando II aveva scritto al viceré Ugo Moncada che «queremos que aquella [la Cancelleria] esté segura y fortificada», ordinandogli di provvedere affinché essa «vista por personas expertas se repare y fortifique en todo lo necesario a costa de la Corte en manera que sin peligro alguno estén los registros y scripturas a buen recaudo» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, c. 195rv, 30 lug. 1509). Non è un caso che proprio negli stessi anni, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 221, cc. 283v-284v (17 giu. 1507), Ferdinando II promuovesse l'istituzione di un deposito documentario – sempre presso l'*hosterium* – a uso dell'ufficio del maestro portulano, «en el qual archivi se faga su officio y se recojan todas la scripturas, registros y actos al dicho officio tocantes». Si veda la trascrizione del documento in *Fonti per la storia degli archivi*, cap. I, n. 13.

¹⁰⁹ Come segnalato in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 829v e 831rv (30 apr. 1514), Ferdinando II, avendo saputo che «otra vez en Cathania echaron fuego en la casa de la dicha Cancelleria para quemar los privilegios y instrumentos antiguos y también en Palermo al archio de la Gran Corte», scriveva al viceré siciliano affinché «proviessedes que la casa de la Cancelleria, ado de presente están puestos los libros y registros antiguos de las cosas desse reyno, se enfortaleciesse para que estroviessen seguros de fuego y de qualquiere otra cosa que los podiesse dañar». Infatti, continuava il sovrano, «los dichos privilegios y instrumentos por fuego o por qualquiere otra cosa se pierdiessen resultiria mucho daño a nuestro patrimonio real, y esta cosa que tanto importa a nos y nuestra corte cumple se ha de effectuar con toda presteza» (questa lettera si

celleria, che allora era Giovan Luca Barberi, potesse continuare a svolgere le proprie mansioni, ivi comprese quelle di archivist, Ferdinando ordinava che quel funzionario «se lieve los dichos registros y escripturas a su casa, la qual diz que está cerca del palacio o ester dessa ciudat del Palermo, para que allá pueda entretanto negociar y exercir su officio», e dove la documentazione sarebbe stata meglio custodita durante i lavori di restauro della Cancelleria¹¹⁰. Benché non si sia mai giunti a un effettivo trasferimento dei registri cancellereschi presso la residenza di Giovan Luca Barberi, l'ordine di Ferdinando II attesta il legame strettissimo sviluppatosi tra i maestri notai della Real Cancelleria e l'archivio posto sotto loro responsabilità¹¹¹.

5. *Giovan Luca Barberi, maestro notaio della Real Cancelleria*

Al servizio della regia curia fin dalla sua giovane età – «a vestris teneris annis»¹¹² – Giovan Luca Barberi divenne commissario regio nel 1484¹¹³ e ottenne, nel 1487, l'ufficio di scrivano dei mandati, presumibilmente per redigere scritture a nome dei due presidenti del Regno Ramon de Santapau e Giuliano Centelles¹¹⁴. Grazie a questa *potestas*, il funzionario siciliano era in grado non solo di apporre la formula di mandato in calce a qualsiasi atto governativo prodotto dal sovrano o dai suoi rappresentanti, ma anche di conservare personalmente una specifica serie di registri, alla stregua di quanto facevano i segretari regi¹¹⁵. Dopo essere stato investito dell'ufficio di maestro notaio della Secrezia di Palermo nel 1489¹¹⁶, in seguito alla scomparsa di Giovanni da Caltanissetta, nel 1491 Ferdinando II d'Aragona assegnava al con-

trova anche in ACA, *Real Cancillería*, reg. 3675, c. 140v). Si può ipotizzare che l'incendio dell'archivio della Magna regia curia coincida con quello segnalato in ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 177, cc. 29v-22r (18 apr. 1497), dal quale scaturì l'ordine di provvedere a una compilazione a stampa delle leggi del regno, il cui esito sarebbero state le *Constitutiones et Capitula regni Sicilie*, stampate nel 1497 a cura di Giovanni Pietro Appulo.

¹¹⁰ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 831rv (30 apr. 1514). Alcuni anni prima, nel 1508, il sovrano in persona, aveva fatto assegnare una somma di 50 onze a Giovan Luca Barberi, come contributo per «la dispisa di la fabrica di sua casa la quali al presente edifica in questa chità» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, c. 265rv, 30 mar. 1508).

¹¹¹ Sollecitato dal Barberi in merito al trasferimento dell'archivio della Real Cancelleria presso la sua dimora, Ferdinando II scriveva che «quanto a lo del fortificar essa Cancelleria Nos respondemos a lo Maestres racionales lo que conviene bien: crehemos que por mengua de dinero se dexará pero agora de fazer la lavor que seria menester en la dicha cancellaria. Pero no queremos que los registros se pongan en fortaleza alguna, ni salgan de vuestro poder, pues por vuestro officio assí si requiere, pero entretanto que otra lavor se faze, se deve proveher que haya algun morador en la casa que tenga cargo de la vellar y guardar, e assí lo screwimos al visorey y Maestres racionales» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 825v-826r, 17 lug. 1515).

¹¹² ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 70, c. 186r (25 lug. 1487).

¹¹³ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 154, c. 203r.

¹¹⁴ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 70, c. 186rv (25 lug. 1487). Sulla vita e la carriera di Giovan Luca Barberi, si veda la bibliografia segnalata *supra* alla nota 1. Sulla *potestas scribendi* si veda *supra* il testo corrispondente alle note 17-20.

¹¹⁵ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 70, c. 186v (25 lug. 1487).

¹¹⁶ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 175, cc. 175v-176r (24 nov. 1489).

tino Barberi l'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria a vita¹¹⁷, con il consueto salario di 30 onze e le altre prerogative delle quali avevano goduto i suoi predecessori¹¹⁸. Nel far ciò, il sovrano aragonese ordinava al viceré Fernando de Acuña di annullare la precedente concessione dell'ufficio in favore di Francisco Biamunt, che lo aveva acquistato per una somma di cento onze¹¹⁹.

Come alcuni maestri notai che lo avevano preceduto – ad esempio Filippo de Viperano e Antonio Giacomo Speciale, che lasciarono l'ufficio rispettivamente ai figli Michele e Rinaldo¹²⁰ – nel 1498 anche Giovan Luca riusciva a ottenere l'ereditarietà della carica in favore di un suo legittimo discendente, il figlio Sancio Barberi¹²¹. Quest'ultimo, grazie alle strette relazioni del padre con re Ferdinando II, era già entrato in possesso dell'ufficio di secondo notaio della Real Cancelleria nel 1507, con il diritto di succedere nel ruolo di primo notaio, non appena questo ufficio si fosse reso disponibile¹²². Nel 1509, in virtù di quanto stabilito da Alfonso il Magnanimo nel 1434, in effetti Sancio otteneva «*ipso facto*» il ruolo di *primus notarius*, succedendo ad Antonio della Via¹²³, del quale lo stesso Giovan Luca Barberi aveva già tentato di sbarazzarsi

¹¹⁷ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 179, cc. 426v (7 gen. 1491). Come segnalato da Rivero Rodríguez, *Segreto, memoria e governo*, p. 249, l'appellativo di *continio* accomunava quel gruppo di servitori aragonesi che prestavano servizio presso la Casa reale e avevano il diritto di risiedere presso il palazzo regio.

¹¹⁸ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 179, cc. 426v-428v (15 mar. 1492). L'atto di concessione originale risale al 7 gen. 1491.

¹¹⁹ Su questa vicenda, si veda la lettera inviata da Ferdinando II al viceré siciliano, in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 179, c. 428rv (16 dic. 1491), con la quale si ordinava l'immediata assegnazione dell'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria in favore del notaio Bernardino Romano, procuratore di Giovan Luca Barberi, il quale aveva già presentato ben due suppliche a Fernando de Acuña, senza riuscire a ottenere l'esecutoria del privilegio regio, che sarebbe stata registrata anche in ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 71, cc. 259r-261r (15 mar. 1492). La concessione dell'ufficio di maestro notaio in favore di Francesco Biamunt si trova in ASPa, *Real Cancelleria*, c. 348rv (29 nov. 1490). Come attestato dal pagamento del salario in ASPa, *Real Cancelleria*, c. 349rv e ASPa, *Real Cancelleria*, vol. 74, c. 257rv (15 set. 1491), Biamunt non prestò servizio personalmente, ma si servì di un sostituto. Lo stesso Barberi, che al momento della concessione dell'ufficio si trovava in Spagna alla Corte di Ferdinando II, gestì l'ufficio mediante un luogotenente (ASPa, *Real Cancelleria*, vol. 74, c. 262r; 3 mag. 1492).

¹²⁰ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 28, cc. 328r-337v (14 mag. 1446).

¹²¹ Il privilegio regio, registrato in ASPa, *Real Cancelleria*, vol. 83, cc. 551r-552r (17 apr. 1498), sarebbe stato *executoriato* (ovvero, gli sarebbe stata data esecuzione), soltanto dopo alcuni mesi (*ibidem*, c. 553rv, 24 nov. 1498), in seguito a una nuova supplica rivolta da Barberi al sovrano (*ibidem*, c. 555rv, 19 nov. 1498; al riguardo, si veda anche ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, cc. 69v-70v, 2 ott. 1507). Il privilegio sarebbe stato riconfermato in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, cc. 26v-27v (3 set. 1509).

¹²² ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 224, cc. 80r-81r (1 ott. 1507). Lo stesso sovrano, nella medesima lettera inviata al viceré Ramon Cardona, faceva riferimento alla tradizione amministrativa siciliana. Richiamandosi alle disposizioni di Alfonso il Magnanimo e di Giovanni II d'Aragona, scriveva quindi che «en el officio de la Cancellaría anticamente si costumbrava y sono stados dos notarios oy scrivanos glamados primo et secundo. Notario el primero tenía y tene todo el salario, el secundo scrive sin quitación fasta que vaca el primero, el qual vacando ipso facto suceya el secundo en lugar del primero». Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 57.

¹²³ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 225, cc. 311v-312v (30 gen. 1509). Come attestato in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 241, cc. 89r-90r (6 ott. 1513), Sancio Barberi resse l'ufficio mediante un sostituto, Giovanni Domenico Musca.

pochi anni prima: in considerazione del fatto che Antonio della Via «es viejo y no sirve, ni nunca servió mas siempre estubo y se está en su casa en la villa de Nicoxia», Barberi aveva infatti chiesto al sovrano di farsi assegnare il suo salario, allo scopo di assumere un funzionario più efficiente¹²⁴. In seguito alla probabile scomparsa di Sancio Barberi, la titolarità dell'ufficio di maestro notaio sarebbe in realtà passata alla figlia e legittima erede Giovannella e, tramite lei, al marito Giovan Battista de Riga¹²⁵, già al servizio della Magna regia curia grazie a una raccomandazione dello stesso Giovan Luca¹²⁶. L'ereditarietà dell'ufficio di maestro notaio era divenuta una consuetudine fin dal primo Quattrocento all'interno degli apparati istituzionali del Regno, in quanto rappresentava un vero e proprio punto d'incontro tra le esigenze dell'autorità e gli interessi dei suoi ufficiali. Questi ultimi, infatti, volevano dare continuità all'ascesa sociale della propria famiglia e, nel far ciò, miravano ad assicurare un incarico prestigioso e ben remunerato ai loro eredi; d'altro canto, i governanti tendevano a favorire il passaggio degli uffici di padre in figlio, allo scopo di garantire la continuità amministrativa, che era rappresentata proprio dal trasferimento del bagaglio tecnico degli ufficiali di generazione in generazione. È esemplare a tal proposito la vicenda dei Carioso che, entrati in possesso dell'ufficio di maestro notaio della Magna regia curia nel 1408 – quando Fortugno ne fu investito da Martino I¹²⁷ – riuscirono a mantenere la titolarità dell'incarico per l'intero secolo XV, trasferendone continuativamente i compiti di padre in figlio¹²⁸.

In aggiunta al ruolo di maestro notaio della Real Cancelleria, che tenne per quasi trentacinque anni¹²⁹, Giovan Luca Barberi ottenne numerosi altri benefici¹³⁰ e, nel corso degli anni '90 del Quattrocento¹³¹, anche l'ufficio di segretario *extraordinarius*: l'assegnazione di questo ruolo non rappresentava una novità, ma si poneva in continuità con le carriere degli altri maestri notai che lo avevano preceduto. Nel 1427, per esempio, Giovanni Vitillino era stato

¹²⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, cc. 85r-86r (2 ott. 1507).

¹²⁵ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 115, cc. 817r-820r, 31 mar. 1526.

¹²⁶ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 829rv (17 feb. 1414). Oltre a favorire il figlio, Barberi cercò di raccomandare anche il nipote Onofrio Ricevuto, al quale, come segnalato in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 819v e 830r (18 gen. 1510) e *ibidem*, cc. 823r-824r (27 feb. 1510), fu promesso un ufficio, non appena si fosse reso disponibile.

¹²⁷ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 44-45, cc. 286v-287r (23 lug. 1408).

¹²⁸ Al riguardo, si veda Silvestri, *Archivi senza archivisti*, p. 57.

¹²⁹ Come suggerito in ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 115, cc. 817v-818r (31 mar. 1526), Giovan Luca Barberi scomparve nel 1525. Sui compiti e sui diritti spettanti al maestro notaio, si veda *supra* il testo corrispondente alle note 37-43.

¹³⁰ Come segnalato da Silvestri, *Dei pubblici archivi*, p. 537 nota, Barberi era riuscito a ottenere anche l'ufficio di *portarius* del Provveditore dei castelli del Regno di Sicilia (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 83, cc. 574r-575v, 19 dic. 1498) e un significativo aumento del suo salario di maestro notaio, da 30 a 90 onze annuali (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, cc. 52v-54r, 4 ott., 1509 e ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, c. 56rv, 6 ott. 1509, riconfermato, in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 246, cc. 123r-124v, 27 ott. 1514), presumibilmente come ricompensa per la conduzione dell'*inquisitio*.

¹³¹ Si veda Barberi, *Liber de Secretiis*, pp. XX sgg.

investito dell'ufficio di segretario straordinario¹³² – che non dava accesso alla componente fissa del salario, ma solo ai diritti derivanti dalla registrazione e sigillazione delle scritture¹³³ – riuscendo a conseguire nel 1432 anche l'incarico ordinario¹³⁴. Successivamente, avrebbero ottenuto la medesima posizione anche Giovanni da Caltanissetta, che divenne segretario prima di ottenere l'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria¹³⁵, e lo stesso Giovan Luca Barberi, grazie alle pressioni esercitate da re Ferdinando II sui viceré isolani¹³⁶. Sebbene il lavoro in Segreteria garantisse un più stretto e frequente contatto con l'autorità, i segretari siciliani erano a tutti gli effetti dei funzionari periferici, al servizio dei viceré piuttosto che dei sovrani, e quindi – diversamente non solo dai segretari dell'amministrazione centrale della Corona d'Aragona, ma anche da quelli degli stati italiani tardomedievali¹³⁷ – lontani dall'effettivo centro del potere politico. Essi potevano talvolta essere personalmente coinvolti in missioni diplomatiche di primo piano¹³⁸, come nel caso del suddetto Giovanni Vitillino che, come segnalato da Alfonso il Magnanimo, fu «açi contínuament en nostre servey»¹³⁹. Si può quindi soltanto ipotizzare, ma non dimostrare, che i segretari siciliani quattrocenteschi svolgessero un'attività più invasiva di quella ripetitiva – e talvolta sostitutiva nei confronti degli uffici del Protonotaro e dei maestri razionali – che traspare dalla documentazione superstita, fungendo in alcune occasioni da tramite tra i sovrani aragonesi e i viceré isolani¹⁴⁰.

¹³² ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 58, cc. 100v-101r (16 mar. 1427).

¹³³ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 66, cc. 92v-93r (26 nov. 1431).

¹³⁴ ASPa, *Conservatorio di registro*, vol. 16, c. 487r-487v (12 apr. 1434).

¹³⁵ Giovanni da Caltanissetta, che allora svolgeva il ruolo di notaio dell'ufficio del Protonotaro, ottenne l'ufficio di segretario in sostituzione di Antonio Monaco, allontanato dall'incarico per via dei propri demeriti (ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 57, c. 54rv, 7 dic. 1461).

¹³⁶ Già investito dell'ufficio di segretario straordinario grazie al sostegno del sovrano (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 829v-821r, 8 mag. 1507 e ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 221, cc. 343r-344v, 26 mag. 1507), Barberi sarebbe stato investito del ruolo ordinario dal viceré Ramon de Cardona, ottenendo poi l'approvazione regia e la definitiva esecutorietà dell'atto nel 1510 (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 618r-619r, 11 mag. 1510). L'attività di Barberi nel ruolo di segretario è attestata, dal registro da lui compilato per l'anno indizionale XIV (1510-1511), corrispondente oggi a ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 233.

¹³⁷ Si pensi, come ampiamente illustrato da Ryder, *The Kingdom of Naples*, pp. 218-258 e Bentley, *Politics and Culture*, alle grandi personalità amministrative e letterarie che rivestirono il ruolo di segretario nella Napoli alfoncina, oppure ai grandi cancellieri umanisti di Firenze, studiati da Garin, *I cancellieri umanisti*. A tal proposito, si vedano nello specifico Brown, *Bartolomeo Scala* e Guidi, *Un Segretario militante*. Per una discussione più ampia sul panorama dei segretari nell'Italia rinascimentale: Simonetta, *Rinascimento segreto*.

¹³⁸ Come sottolineato da Leverotti, *Diplomazia e governo*, pp. 23 sgg., anche a Milano, negli anni '50 del Quattrocento, il duca si serviva di membri della Cancelleria per l'espletamento di «compiti di carattere diplomatico».

¹³⁹ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 2821, c. 279r (21 gen. 1433).

¹⁴⁰ Sull'istituzione dei segretari in età martiniana e sul loro ruolo nell'isola: Corrao, *Governare un regno*, pp. 339-341. I registri dei segretari quattrocenteschi, ai quali spettava la conservazione della documentazione, sono andati perduti, con l'eccezione di pochi volumi erroneamente inseriti nelle serie documentarie della Real Cancelleria e del Protonotaro. Tra questi, si segnala il registro compilato dal segretario Luca Pullastra, risalente ai mesi di settembre e ottobre del 1481 (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 144).

L'intensità di questo rapporto traspare con particolare evidenza grazie ad alcune lettere, inviate da Ferdinando II a Giovan Luca Barberi e ai suoi viceré locali e oggi trascritte in coda al registro 230 della Real Cancelleria siciliana¹⁴¹. Non si tratta né di lettere viceregie, né di *lictere executorie*, ma di missive inviate direttamente dal sovrano e che, sulla base del sistema di registrazione in vigore, non dovrebbero trovarsi in quel volume, ma conservate, nella loro forma originale, presso l'archivio privato dei viceré o dello stesso Barberi¹⁴². Possiamo ipotizzare che, di fronte agli aspri contrasti generati dall'*inquisitio* barberiana sui possedimenti feudali – culminati nel 1509 con la formale richiesta, da parte dei baroni siciliani, di porvi un freno¹⁴³ – fu lo stesso Giovan Luca a inserire queste carte in coda a un registro siciliano. Approfittando del suo ruolo di maestro notaio, Barberi dava in questo modo maggiore legittimità alla sua azione, che era divenuta in quegli anni oggetto di feroci critiche da parte dei ceti dirigenti dell'isola. Più volte, infatti, re Ferdinando II era stato costretto a intervenire in sua difesa, tanto da scrivere personalmente, nel 1509, al viceré Ramon de Cardona, prima per difenderlo dall'accusa calunniosa di avere ucciso «a pugaladas» un suo schiavo nero¹⁴⁴, e poi per smentire che Barberi avesse criticato il suo governo – «esto es verdad como te lo escrivo de mi mano», sottolineava il sovrano aragonese – e per attestarne, invece, i suoi servizi e il suo zelo¹⁴⁵. Infine, nel 1512, forse in seguito a una richiesta da parte del maestro notaio, preoccupato per la sua stessa incolumità, Ferdinando II ordinò al viceré di permettere alla «gente y criados» di Barberi, il quale «de dia y de noche trabaja en servicio de su Maestat», di portare liberamente le armi, quando si muovevano per Palermo¹⁴⁶.

6. *L'inquisitio barberiana e le sue origini*

In virtù di quanto si è detto, la decisione, da parte di re Ferdinando II d'Aragona, di affidare a Giovan Luca Barberi l'indagine sul regio demanio – presumibilmente negli anni '90 del Quattrocento¹⁴⁷ – per verificare quali fos-

¹⁴¹ Questa documentazione (ASPa, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 818r-832v), segnalata per la prima volta da Silvestri, *Dei pubblici archivi*, pp. 539 sgg., ha avuto un ruolo determinante negli studi dedicati alla figura di Giovan Luca Barberi. Alcune lettere inviate personalmente dai viceré e ufficiali siciliani ai sovrani aragonesi sono invece oggi conservate tra le *Cartas Reales*, presso l'Archivio della Corona d'Aragona. Al riguardo: Corrao, *Costruzione di un corpo di fonti*.

¹⁴² Queste lettere, in quanto prodotte dai segretari dei re di Barcellona, sono state trascritte nei registri della Cancelleria aragonese. Diverse corrispondenze sono riscontrabili in Giurato, *La Sicilia di Ferdinando*, pp. 250 sgg. note, che si è servita delle copie conservate presso l'Archivio della Corona d'Aragona.

¹⁴³ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. LXIII (15 ott. 1509).

¹⁴⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 821r-822r (9 giu. 1509). L'executoria, registrata in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 229, cc. 123v-124v, risale al invece al 22 ott. 1509.

¹⁴⁵ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 818r (11 lug. 1509).

¹⁴⁶ *Ibidem*, c. 827r (31 ott. 1512).

¹⁴⁷ Al riguardo: Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. IV. Peraltro, come si evince dalle certificazioni rilasciate dal Conservatore del real patrimonio per l'anno indizionale I, 1497-1498 (ASPa, *Con-*

sero gli effettivi possedimenti e diritti spettanti alla Corona e quali invece si riferivano ai suoi sudditi siciliani e alle istituzioni ecclesiastiche, sembra discendere *naturaliter* dal fatto che l'ufficiale siciliano era il maestro notaio della Real Cancelleria siciliana¹⁴⁸. Barberi ottenne infatti l'ufficio di segretario quando l'indagine era già stata avviata da alcuni anni¹⁴⁹ e si può ipotizzare che egli riuscì a conseguire tale incarico, da una parte, come premio per i suoi servizi in favore della Corona, e dall'altra, perché ne rafforzava il ruolo all'interno delle istituzioni siciliane, permettendogli di presenziare alle riunioni del Regio consiglio¹⁵⁰. L'esito materiale di questa *inquisitio*, come segnalato dallo stesso Giovan Luca in una vera e propria prefazione alla sua opera, sarebbe stato la redazione di un *cabreo* (*capibrevium* nella sua forma latina), ovvero di un «libro de informati6n de todas las cosas de aquel Reyno», riguardante i benefici ecclesiastici, i diritti regi sulle secrezie del Regno¹⁵¹, nonché i possedimenti feudali della grande e della minore aristocrazia isolana¹⁵².

In termini generali, l'*inquisitio* barberiana non rappresentava una novità assoluta per la Sicilia, se non per l'estensione dell'indagine e per un sostanziale cambio di prospettiva rispetto alle verifiche condotte nei decenni precedenti. La gestione e il controllo del real patrimonio era stata materia di preoccupazione sin dalla riconquista aragonese del 1392, quando i nuovi sovrani avevano dato avvio a una complessa opera di recupero delle aree demaniali che erano state usurpate dalla maggiore aristocrazia, stabilendo, in occasione del celebre parlamento di Siracusa (1398), quali città e terre avrebbero fatto parte del regio demanio¹⁵³. Dopo gli anni della guerra civile del 1410-1412,

servatoria di registro, vol. 80, c. 260r, le tre certificazioni sono datate 8 gen. 1498, 10 mag. 1498 e 4 set. 1498), Barberi svolse i compiti ordinari di maestro notaio «per eius substitutum», presumibilmente per svolgere più liberamente i compiti legati alla sua *inquisitio* o per presentarsi presso la Corte del sovrano aragonese.

¹⁴⁸ Soltanto Nobile, *I codici*, p. 50, ha rilevato la relazione cruciale – sostanzialmente ignorata dalla storiografia successiva – tra l'incarico tenuto da Giovan Luca Barberi, quello di maestro notaio della Real Cancelleria, e l'*inquisitio* che gli fu assegnata da Ferdinando II d'Aragona. È invece di parere opposto Mazzaresse Fardella, *Introduzione*, p. XXIII.

¹⁴⁹ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 229, cc. 178r-179r (5 ott. 1509). Nell'introduzione all'opera, in Barberi, *Liber de secretiis*, p. 3, il funzionario siciliano si presenta come «maestre notario de la Cancelleria», senza fare alcun riferimento all'incarico di segretario *extraordinarius*. Secondo Giurato, *La Sicilia di Ferdinando*, p. 245, questa parte del *cabreo* è databile al 1506.

¹⁵⁰ Non è forse un caso che proprio negli anni in cui Giovan Luca Barberi teneva l'ufficio di segretario, ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 826v-827r (s.d., ma post 1509), il sovrano aragonese in persona chiedeva che fossero ristabiliti l'antico onore e tutte le prerogative dei segretari regi, con particolare riferimento al fatto che essi potessero stare seduti a prendere nota di quanto si diceva durante le riunioni del Regio consiglio, piuttosto che in piedi.

¹⁵¹ Mazzaresse Fardella, *Introduzione*, p. XVIII ha definito chiaramente le funzioni della Secrezia nel Quattrocento, ovvero «un ufficio finanziario 'sui generis' cui corrisponde una circoscrizione territoriale entro la quale gli ufficiali della Secrezia stessa esercitano diritti propri del Re, e in primo luogo l'amministrazione degli 'iura regalia'».

¹⁵² Barberi, *Liber de secretiis*, pp. 3-4. I manoscritti dei capibrevi sono sopravvissuti in diverse copie, redatte ed emendate nel corso del tempo. Quelli conservati in ASPa si trovano nel fondo *Miscellanea Archivistica*, II, mss. 45-53.

¹⁵³ CRS, I, *Martinus*, capp. I e II. Al riguardo, si vedano Corrao, *Governare un regno*, pp. 104-105 e Pasciuta, *Il primo Parlamento*.

che avevano visto una nuova ondata di usurpazioni, e l'assunzione del potere da parte di Ferdinando I di Trastàmara (1412), si rese inevitabile una verifica sullo stato del demanio regio e sui possedimenti feudali dell'isola. Il sovrano aragonese incaricava quindi Giovanni Sanches de Salvaterra, che era al vertice del nuovo ufficio della Conservatoria del real patrimonio, di verificare la liceità dei possedimenti feudali, nonché di beni e introiti di altra natura, in mano ai suoi sudditi siciliani. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire al Conservatore la prova della legittimità dei propri possedimenti, consegnando i privilegi originali o facendo estrarre le scritture dai registri di Cancelleria¹⁵⁴.

Alcuni anni dopo, nel 1453-1454, dando finalmente seguito a una strategia elaborata da alcuni anni¹⁵⁵, si procedeva a una nuova ondata di verifiche sui possedimenti feudali, che ebbe come esito la redazione di quattro volumi noti come *libri investiturarum*, nei quali furono trascritti i privilegi di conferma da parte del sovrano e dei suoi viceré. Per via delle esigenze economiche della monarchia, e in particolare per il sostentamento della dispendiosa politica italiana¹⁵⁶, re Alfonso e i suoi viceré avevano provveduto a una sostanziale conferma della documentazione presentata¹⁵⁷ – anche nei casi in cui vi fossero dubbi sull'effettiva liceità dei possessi – procedendo nel contempo a massicce alienazioni del demanio e dei diritti regi in favore di tutti coloro che avevano sovvenzionato la Corona¹⁵⁸. Fu proprio con lo scopo di verificare l'effettivo stato del patrimonio regio che, dopo decenni di usurpazioni e concessioni, Ferdinando II promosse la redazione del *cabreo*¹⁵⁹. Rispetto alle precedenti verifiche, quella affidata a Giovan Luca Barberi partiva però da un presupposto sostanzialmente diverso: in questa occasione, infatti, l'onere della prova non fu delegato ai feudatari e ai beneficiari del Regno, ma fu assunto

¹⁵⁴ Al riguardo, si veda Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 8-9.

¹⁵⁵ In ASPa, *Protonotario del regno*, reg. 36, c. 162rv (30 dic. 1446) si ordinava ad Andrea Navarra, collettore della decima e tari (ovvero della tassazione sulla compravendita di beni feudali), di provvedere alla verifica dei giuramenti prestati dai feudatari e alla richiesta delle conferme per i beni in loro possesso. La pena, per quei feudatari che non avessero risposto alle richieste della Corte, sarebbe stata la revoca dei beni.

¹⁵⁶ Riprendendo in parte le tesi di Trasselli (del quale si veda almeno *L'economia siciliana*), Bressi, *Un monde méditerranéen*, II, pp. 854 sgg., ha messo in evidenza il ruolo determinante della Sicilia per la conquista del Regno di Napoli. Successivamente Epstein, *Potere e mercati*, pp. 333 sgg., ha sottolineato l'importanza dell'isola e delle sue risorse per la successiva politica italiana del Magnanimo. Sull'azione politica di quest'ultimo: Dupré Theseider, *La politica italiana*, Ryder, *La politica italiana* e Ryder, *Alfonso d'Aragona*.

¹⁵⁷ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. LXIII (15 ott. 1509).

¹⁵⁸ Si veda, a tal proposito, l'elenco delle alienazioni del patrimonio regio fra il 1392 e il 1458, preparato da Bressi, *Un monde méditerranéen*, II, Tableau n. 194, pp. 856-858. Le alienazioni promosse dallo stesso Alfonso erano in opposizione con quanto stabilito pochi anni prima, nel 1446, quando il sovrano aveva approvato la richiesta, presentatagli dai sudditi siciliani, di non procedere più all'alienazione dei diritti regi (CRS, I, *Alphonsus*, cap. CCCLVI, 23 ott. 1446).

¹⁵⁹ Come giustamente rilevato da Giurato, *La Sicilia di Ferdinando*, p. 244, l'inchiesta siciliana andrebbe messa in connessione con quella che, pochi anni prima, i re Cattolici avevano promosso in Castiglia, presumibilmente per finanziare la guerra per la conquista di Granada. L'esito di tale indagine era stato il cosiddetto *Libro de las Declaratorias de Toledo*, con il quale si diede un parere di legittimità per tutti i benefici che erano stati concessi nel periodo compreso tra il 1464 e il 1480: si vedano *Declaratorias de los Reyes*.

dall'autorità stessa, che avrebbe certificato la bontà dei benefici ecclesiastici, dei possedimenti feudali e dei diritti commerciali e pecuniari, servendosi di uno strumento di verifica inoppugnabile, quello cioè dell'archivio della Real Cancelleria.

Questo deposito documentario, come detto in precedenza¹⁶⁰, non era una struttura di concentrazione, bensì l'archivio specifico del solo ufficio della *Regia Cancelleria* isolana. In virtù del sistema di registrazione elaborato presso gli apparati istituzionali siciliani, la trascrizione degli atti nella specifica serie della Real Cancelleria, pur trattandosi di una copia di atti prodotti dalle altre cancellerie del Regno, rappresentava il momento discriminante per la validazione delle scritture. Per esempio, gli atti di concessione feudale, che erano di competenza dell'ufficio del Protonotaro, anche se dotati di tutti i consueti caratteri formali, per ottenere validità dovevano essere ricopiati non solo nei volumi specifici dell'ufficio produttore, ma in quelli della Real Cancelleria: mediante la registrazione in questi volumi, gli ordini sovrani e le lettere vice-regie ottenevano infatti la definitiva ratifica¹⁶¹. Fu sulla base di una così "rigida" interpretazione del ruolo della Real Cancelleria – «en la conservaci3n del dicho archivo de cancellaria», affermava platealmente il sovrano aragonese nel 1510, «consiste mucha parte de nostro stado»¹⁶² – che Ferdinando II promosse l'*inquisitio* nell'isola e che il fedele Giovan Luca Barberi imbastì l'indagine. Analizzando le vicende afferenti al feudo e al castello di Castelluccio, nel Val di Noto, per esempio, l'ufficiale siciliano scriveva che il privilegio di concessione di re Alfonso in favore di Ximenio de Corella, risalente all'ottobre del 1422, era stato registrato solamente presso la Conservatoria, ma non invece nei registri della Real Cancelleria. Privo quindi della sottoscrizione dell'ufficiale competente e della prova che esso fosse stato spedito¹⁶³, tale atto, come segnalato dal maestro notaio, «dici posset illud efficaciam non habuisse»¹⁶⁴. Non è quindi casuale, ma piuttosto la naturale conseguenza degli equilibri istituzionali di origine quattrocentesca, che l'elaborazione del *cabreo* sia stata quasi esclusivamente il frutto di un attento controllo sui volumi conservati presso la Real Cancelleria¹⁶⁵, con pochissime eccezioni, come nel caso dell'indagine complementare sul patronato regio, affidata al segretario Giuliano Castellano e al notaio Francesco de Silvestro¹⁶⁶. Questi ultimi, su ordine del

¹⁶⁰ Sull'archivio della Real Cancelleria siciliana si rimanda al paragrafo 4.

¹⁶¹ Si veda l'Appendice C, Doc. 2.

¹⁶² ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, c. 195r (30 lug. 1509).

¹⁶³ L'interpretazione di Barberi, in questa circostanza, sembra dipendere dalla volontà di invalidare l'atto di concessione, a prescindere dalla sua reale bontà o meno: come appare chiaro dallo spoglio dei libri della Conservatoria, la documentazione registrata nel Quattrocento non riporta – se non in rare occasioni – né la formula in mandato, né le sottoscrizioni degli ufficiali incaricati della verifica delle scritture.

¹⁶⁴ Barberi, *I Capibrevi*, I, *I feudi del val di Noto*, p. 87.

¹⁶⁵ In Barberi, *Beneficia ecclesiastica*, I, p. 21, nel prologo al *cabreo*, lo stesso Giovan Luca Barberi dichiarava di avere esaminato «libris, registris et codicibus ac cronicis aliisque scripturis in regie cancellarie huius Sicilie regni archivio».

¹⁶⁶ Si veda la trascrizione dell'ordine di svolgere tale *commissio* in Spata, *Le pergamene*, pp.

sovrano, erano stati incaricati di recarsi «in li citati, lochi et terri undi serà necessario», cercando «atti, privilegi et scripturi antiqui et moderni per li quali si poza haviri informacioni di li fundacioni et dotacioni di li prelacii, ecclesii et beneficii, per recanuxiri si quilli che fussiro di ius patronatu real» e facendone «fari copia et sollepnun transuptu in autentica forma per persuna puplica», da trasportare poi a Palermo¹⁶⁷.

Mediante l'analisi delle numerose fonti trascritte nei capibrevi, va rilevato, non si evince un'effettiva contributo all'indagine barberiana né da parte dei maestri razionali, né del Conservatore, il cui supporto fu invece sollecitato dal sovrano, quanto meno nei casi in cui due uffici finanziari trattavano di affari di interesse per il completamento del *cabreo*¹⁶⁸. Appare sorprendente, allo stesso tempo, la sostanziale assenza di riferimenti archivistici relativi alla serie del Protonotaro, la cui Cancelleria era quella legittimamente incaricata di redigere le concessioni di natura feudale, nonché le assegnazioni di beni e benefici di qualsiasi altro tipo – per esempio, la concessione di un diritto a una somma annuale sugli introiti di un porto, ma non l'ordine di pagamento di quella medesima somma, che spettava invece alla Cancelleria dei maestri razionali. L'esclusione della serie del Protonotaro dell'*inquisitio* di Barberi scaturì presumibilmente da quella concezione “rigida” della Real Cancelleria della quale si è detto più sopra – in breve, gli atti che non erano trascritti nella serie della Real Cancelleria erano privi di tutti i crismi della validità – anche se non si può escludere che essa sia stata la naturale conseguenza della frammentazione dell'archivio centrale del Regno maturata nei decenni precedenti. I maestri notai del Protonotaro, alla stregua dei loro omologhi nelle altre

399-400; mentre in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, cc. 179v-180r (25 gen. 1510) e *ibidem*, 282rv (4 mag. 1510), si trovano l'ordine di pagamento per le spese della missione svolta, mentre l'attività di Francesco Silvestri al fianco di Castellano è attestata da alcuni ordini di pagamento, come, per esempio, in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 234, cc. 23v-24r (25 ott. 1511). Si vedano in particolare Nobile, *I codici*, pp. X-XV e Peri, *Introduzione*, p. 11. Come segnalato da Stalteri Ragusa, *Introduzione*, pp. XI-XII, l'esito di questa missione sarebbe stato il cosiddetto *Liber prelatiarum*, del quale Barberi si sarebbe servito non solamente per compilare il libro dedicato ai benefici ecclesiastici, ma anche quelli di materia feudale: Barberi, *I Capibrevi*, I, p. 24, in cui si fa riferimento a un atto «dato in anno 1094 2° indictionis notato et de verbo ad verbum registrato in libro fundationum Praelatarum Regni in cartis 154».

¹⁶⁷ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 233, cc. 7v-10r (21 gen. 1511). Si tratta delle istruzioni inviate a Giuliano Castellano, scritte in siciliano e presumibilmente preparate personalmente da Giovan Luca Barberi, tanto che sono state trascritte in un registro della Segreteria redatto da quest'ultimo. Il documento è parzialmente edito in *Fonti per la storia degli archivi*, cap. I, n. 40.

¹⁶⁸ Ferdinando II scriveva al viceré di Sicilia Ramon de Cardona che «para la expedición de las cosas y negocios del cabreo, sabemos que concurriran cosas que se hauran de determinar en el officio de maestres racionales y conservador. Y es cierto que si sobrelas no fuesse oydo y bien entendido el dicho mossén Ioan Lucas, se podría seguir mucho daño a la Corte y por esto es nuestra voluntad y vos mandamos que siempre que algo se oviere de tractar en el dicho officio de mastre racionales y conservador tocante al dicho capbreo, proveayas que entrevenga con ellos y este presente el dicho mossén Ioan Lucas porque sean bien informados del interesse de la Corte y la justicia se faga con toda retitud y no se faga lo contrario en alguna manera, por quanto haveys caro nuestro servicio» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 819rv, 30 lug. 1509). Al riguardo, si veda anche ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, cc. 185v-186r (24 gen. 1510) e quanto segnalato da Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. XIV e nota.

magistrature centrali, custodivano infatti gelosamente l'archivio prodotto dal loro ufficio, in quanto ne erano gli unici responsabili e – conseguentemente – i soli titolati a usufruire dei cospicui diritti economici che ne derivavano¹⁶⁹.

7. *L'uso delle fonti e la redazione materiale del cabreo*

Si presti ora attenzione al *libro* dedicato da Barberi ai feudi minori¹⁷⁰. Per un più agevole recupero delle informazioni, il *magister notarius* suddivise quest'ultimo in tre grandi sezioni, corrispondenti alle tre principali circoscrizioni territoriali dell'isola (Val Demone, Val di Mazzara e Val di Noto) e contenenti una descrizione dei feudi e delle terre che vi si trovavano. A ciascun territorio sotto esame era dedicata una specifica voce, messa graficamente in evidenza da un titolo posto al centro della pagina, redatto in una scrittura posata di modulo più grande rispetto a quello utilizzato per il testo (Tav. 4, I e II) – questo medesimo sistema descrittivo fu utilizzato anche nel volume riservato ai soli feudi maggiori, il cosiddetto *Magnum Capibrevium*. Ciascuna voce ricostruiva le vicende del possesso, ripercorrendone il passaggio di titolare in titolare nel corso dei secoli, ed era accompagnata in alcuni casi da un'*allegatio*, nella quale Barberi esprimeva il proprio parere giuridico in merito alla legittimità dei possedimenti feudali¹⁷¹. Per ogni concessione o conferma, inoltre, quest'ultimo riportava i precisi riferimenti archivistici, ovvero il numero della carta in cui ciascun atto era stato registrato¹⁷², lamentando però, in certe occasioni, l'assenza della documentazione utile per provare un determinato possesso, sulla base di una formula che insisteva sull'impegno profuso dal maestro notaio nella ricerca delle scritture, come, ad esempio, nel caso che segue:

de feudo tamen Galermi cunctis Regie Cancellarie similiter perquisitis libris [*successivi al 1422*] dico, quod a tempore prenominati Gulielmi de Boyra illius primi acquiritoris usque ad presens, anno 1511 currente, nullus de ipso Galermi feudo titulus privilegium sive investitura reperta fuit, et sic nullam dare valeo rationem quisnam in eodem feudo successerit vel illud in presentiarum possideat¹⁷³.

L'utilizzo della documentazione d'archivio come strumento principe dell'*inquisitio* appare evidente quando si analizzano i rimandi utilizzati da Giovan Luca Barberi nell'elaborazione e nella stesura della propria indagine.

¹⁶⁹ Sull'amministrazione archivistica nel Regno di Sicilia nel Quattrocento: Silvestri, *Archivi senza archivisti*, spec. pp. 51-55.

¹⁷⁰ Oltre al già citato volume sul Val di Noto, si vedano Barberi, *I Capibrevi*, II, *I feudi di val Demina* e *I Capibrevi*, III, *I feudi del val di Mazzara*.

¹⁷¹ Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium'*, pp. XIX sgg. Non ci si soffermerà qui sulle competenze giuridiche di Barberi e sulla sua conoscenza del diritto feudale; al riguardo si rimanda ancora alla bibliografia citata alla nota 1.

¹⁷² Va comunque rilevato che, nei riferimenti documentari di Barberi, l'appartenenza di un volume alla serie della Real Cancelleria è spesso sottintesa, ma non indicata esplicitamente.

¹⁷³ Barberi, *I Capibrevi*, I, p. 156.

Se guardiamo, per esempio, al corposo *cabreo* dedicato ai feudi minori del Val di Noto, oltre ad alcuni rimandi agli altri *capibrevi*¹⁷⁴ o al *Liber prelatiarum*¹⁷⁵, si desume che Barberi ha utilizzato ben 116 registri diversi della Real Cancelleria, nonché 2 libri dei giuramenti prestati dai feudatari¹⁷⁶ e 2 volumi della Conservatoria¹⁷⁷, per un totale di 799 riferimenti archivistici. Di questi, ben 793 sono stati estratti dai volumi che si trovavano allora presso l'archivio della Real Cancelleria, al quale Barberi aveva accesso diretto in virtù del suo ruolo di maestro notaio e dove si conservava anche un utile strumento di corredo, un «Regni feudorum repertorium», nel quale erano stati registrati i privilegi e le investiture compresi tra il 1397 e il 1512¹⁷⁸. Per ciascun riferimento, Barberi riporta non solo la data topica e cronica del documento, ma anche il registro dal quale erano state tratte le notizie e la carta in cui era stata trascritta l'investitura, in virtù del modello – variabile – *notatam in libro Cancellarie anni talis in folio tale*. Contrariamente alle pratiche documentarie allora in uso (ciascun volume corrispondeva a un singolo anno indizionale, talvolta diviso in più tomi a partire dall'ultimo Quattrocento), i registri erano indicati con il solo anno solare e senza segnalare l'indizione di riferimento; in alcuni casi, soprattutto per i volumi trecenteschi, si tratta di miscellanee documentarie che, si è ipotizzato, furono create nel secolo XV mettendo insieme diversi spezzoni sopravvissuti alle perdite documentarie del secolo precedente¹⁷⁹. La scelta di servirsi dell'anno solare come criterio descrittivo per i registri può essere considerata come una sorta di minimo comun denominatore che permise a Barberi di uniformare la loro descrizione sulla base di questo singolo elemento, eliminando allo stesso tempo complicati riferimenti ai differenti criteri che erano stati utilizzati in precedenza. I riferimenti archivistici utilizzati in questo *Capibreve* (Fig. 3) sono quindi distribuiti come segue: 196 per il Trecento¹⁸⁰ (estratti da 19 registri), 361 per il Quattrocento (estratti da 74 registri) e 236 per il Cinquecento (estratti da 23 registri).

¹⁷⁴ Descrivendo le vicende del feudo de «lu Pulichi alias Montisano», *ibidem*, p. 196, scrive che «de quo in Regni Secretiarum Capibrevio in cartis 191 diffusius verba feci». In riferimento al feudo «la Cavalera», *ibidem*, p. 444, il maestro notaio fa invece un diretto riferimento al *Magnum Capibrevium* («prout in magno capibrevio in cartis 421 continetur»).

¹⁷⁵ Un riferimento diretto al *Liber prelatiarum* si trova *ibidem*, p. 24. Barberi si servì di quel libro in particolare per la compilazione del *cabreo* dedicato ai benefici ecclesiastici: si veda Barberi, *Beneficia ecclesiastica*, I, p. 41.

¹⁷⁶ Quando Barberi non trovava riferimenti diretti ai privilegi di concessione, si serviva delle registrazioni dei giuramenti trascritte nei *libri iuramentorum* (uno è quello del 1456-1463, l'altro fa riferimento al 1470), come segnalato in Barberi, *I Capibrevi*, I, pp. 44, 48, 102 e 162. Sul libro dei giuramenti del 1456-1463: Costa, *L'ira del re*, specialmente pp. 37 sgg.

¹⁷⁷ I riferimenti ai libri del Conservatore si trovano in Barberi, *I Capibrevi*, I, pp. 87 e 279; cfr. anche Barberi, *Beneficia ecclesiastica*, I, p. 34.

¹⁷⁸ Barberi, *I Capibrevi*, I, p. 243.

¹⁷⁹ La Mantia, *Prefazione*, pp. XXXII-XXXIII. Marrone, *I registri*, p. 6, ha ricostruito la corrispondenza tra i registri della Real Cancelleria trecentesca utilizzati da Barberi – precedenti il 1392 – e la numerazione odierna del fondo.

¹⁸⁰ In Barberi, *I Capibrevi*, I, p. 80, vi è un riferimento a un registro del 1294, ma si tratta di un errore di battitura: l'atto risale al 1394.

Si tratta di un dato solo apparentemente omogeneo, che va ulteriormente raffinato (Fig. 4). I riferimenti archivistici precedenti alla riconquista aragonese del 1392, sono infatti solamente 59 (estratti da 7 registri), mentre quelli relativi al ventennio martiniano (1392-1410) sono ben 172 (estratti da 20 registri); quelli dei re quattrocenteschi Ferdinando I, Alfonso V e Giovanni II (1412-1479) sono 218 (estratti da 45 registri); mentre i riferimenti archivistici relativi ai registri prodotti sotto Ferdinando II d'Aragona sono addirittura 230 (estratti da 38 registri), dei quali 108 quattrocenteschi (1479-1499) e 122 cinquecenteschi (1500-1515). A questi dati, vanno infine aggiunti altri 113 riferimenti relativi agli anni successivi alla scomparsa di Ferdinando, estratti da 7 registri afferenti agli anni 1516-1522 – va peraltro rilevato che quasi il 90% di questi riferimenti provengono dai registri dell'anno indizionale V (1516-1517)¹⁸¹.

Come è stato unanimemente riconosciuto dagli studiosi, la ricostruzione delle vicende riguardanti il patrimonio regio nell'isola, per quanto frutto di un'effettiva indagine archivistica sui registri della Real Cancelleria, fu fortemente influenzata dalle tesi regaliste, «fondate sulla presunzione di demanialità»¹⁸², che il maestro notaio fece proprie nell'uso e nell'interpretazione della documentazione cancelleresca¹⁸³. Nonostante ciò, va detto che Barberi riuscì a sopperire all'assenza di molte scritture trecentesche servendosi delle conferme concesse dai sovrani: all'interno di queste ultime, infatti, erano trascritti non solo gli atti originali, presentati dai richiedenti, ma anche le successive conferme, che gli *scriptores* della Cancelleria si preoccupavano di ricopiare integralmente nei volumi della serie. Questa tendenza è comprovata, per esempio, dal frequente ricorso – 92 riferimenti archivistici nel caso del capibreve del Val di Noto – a quei quattro volumi preparati presso la Real Cancelleria nel corso del 1453, allo scopo di trascrivervi le conferme dei feudi rilasciate da Alfonso il Magnanimo¹⁸⁴. Allo stesso tempo, e con lo scopo di assecondare la volontà del sovrano, Barberi reputava l'assenza, dai registri cancellereschi, di un privilegio di concessione o di una sua successiva conferma, come la chiara attestazione di un'usurpazione o di una mancata riconcessione di un feudo o di un bene, che era obbligatoria, per esempio, nei casi in cui un possedimento passava a un erede. Si trattava, secondo Barberi, di un motivo sufficiente affinché il regio demanio avocasse a sé un determinato bene, senza tenere conto della fortissima dispersione che aveva contraddistinto la documentazione trecentesca¹⁸⁵.

¹⁸¹ I volumi dell'anno indizionale V corrispondono oggi ad ASPa, *Real Cancelleria*, regg. 249, 250 e 251.

¹⁸² Stalteri, *Introduzione*, p. XIV.

¹⁸³ Silvestri, *Dei pubblici archivi*, pp. 539-541; Spata, *Sulle carte di Sicilia*, p. 58; Nobile, *I codici*, pp. 60-61; Mazzarese Fardella, *Introduzione*, pp. XXII-XXIII; Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico*, pp. 455-456; Stalteri Ragusa, in *Introduzione*, pp. XIII-XIV; Giurato, *La Sicilia di Ferdinando*, pp. 247-248.

¹⁸⁴ Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 158.

¹⁸⁵ Si veda *supra* il testo corrispondente alle note 89-90.

Regolarmente informato da Barberi sullo stato dell'indagine, nel 1508 re Ferdinando II, dopo aver sollecitato il maestro notaio «en acabar el dicho cabreo con todo su complimiento»¹⁸⁶, affermava che non avrebbe più dato conferma ad alcun feudo in Sicilia fino a quando l'*inquisitio* non fosse stata completata¹⁸⁷: la medesima strategia sarebbe stata adottata anche nel caso dei benefici ecclesiastici.¹⁸⁸ Nel contempo ordinava al viceré siciliano Ramon de Cardona di dare tutto il sostegno possibile allo stesso Barberi, proteggendolo da coloro che erano intenzionati a «procurar danyo pro todo el mal que pudieren al dicho mossén Ioan Lucas, a fin de impedir el efecto del dicho cabreo»¹⁸⁹. In quegli stessi anni, quindi, Ferdinando II faceva convocare Barberi alla sua presenza, con lo scopo di visionare i risultati del suo lavoro, ovvero il *Liber de secretiis*, i codici relativi alle indagini sulle questioni ecclesiastiche e il capibreve dedicato ai feudi maggiori, tutti compilati tra il 1506 e il 1508¹⁹⁰. Questa convocazione provocava non solo un'accelerazione nella conduzione dell'*inquisitio*, ma anche nella preparazione materiale dei libri che Giovan Luca Barberi avrebbe dovuto presentare al sovrano. Questa intensa attività cancelleresca è attestata dall'intervento di diversi collaboratori del maestro notaio nello svolgimento dell'indagine, nonché da alcuni pagamenti in favore di coloro che si occuparono della stesura materiale del *cabreo*, ovvero quei «cinqui¹⁹¹ scrivani que hanno scripto et scrivino certi scripturi ad summa di quaterni XV, li quali teni carrico di fari tramicteri a la Maestà del re nostro signuri lo magnifico mossen Ioan Luca Barberi»¹⁹². Come attestato dagli ordini di pagamento in favore di Giacomo Bonatta e Giovanni Mella, entrambi incaricati di redigere il capibreve in buona forma, gli scrivani erano pagati 10 tarì per la trascrizione di ciascun quinterno¹⁹³, mentre il *libraro* Giannotto d'Alixandrano, incaricato della rilegatura de «lu cabreo de li negoci», fu ricompensato con una somma di 1 onza e 18 tarì. Sappiamo anche che il volume da presentare al sovrano doveva essere composto da quaternioni di fogli di carta «di la xorta grandi»; la copia da preservare in Cancelleria, invece, «di carte XXVIII, li quali viginti quinterni sunno di la carta di la xorta generali»¹⁹⁴. Come si può intuire dal numero di scrivani impiegati, il termine *cabreo* fu presumibilmente utilizzato per indicare l'opera complessiva, tanto che Barberi, pronto a partire per poter «conferiri in li parti di punenti a lo rei nostro signuri cum li scripturi et cabreo di li cosi di lo dicto regno», ricevette una somma di «vinti ducati di oro in oro per potiri essendo iunto in terra, comperari uno mulo di barda seu aczembla, ad opu di portari li scripturi predicti

¹⁸⁶ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, cc. 820v-821r (8 mag. 1507).

¹⁸⁷ *Ibidem*, cc. 822v-823r (31 gen. 1508).

¹⁸⁸ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 228, cc. 193r-194r (30 lug. 1509).

¹⁸⁹ *Ibidem*, reg. 230, cc. 818v-819r (30 lug. 1509).

¹⁹⁰ Peri, *Introduzione*, p. 9 e Stalteri Ragusa, *Introduzione*, I, pp. 8 sgg.

¹⁹¹ *cinqui: nel ms. chinqui.*

¹⁹² ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, c. 218r (21 mar. 1508).

¹⁹³ *Ibidem*, cc. 267v-268r (1 apr. 1508).

¹⁹⁴ *Ibidem*, c. 280rv (23 mag. 1508).

a sua magestati, undi sua maiestati ordinarà»¹⁹⁵. Si deliberava inoltre che la compilazione del *cabreo* da consegnarsi a Ferdinando II sarebbe stata continuata durante il viaggio e ultimata a Corte:

Per che como sapiti, lo magnifico regio cavaleri secretariu et mastro notaro di la regia Cancelleria magnifico Ioan Luca Barberi per comandamento di su alteza havi ordinato et ordina lu cabreo di li cossi spectanti et pertinenti a lo servizio di sua alteza, et per lu transcriviri et in autentica forma poniri lu predicto cabreo è stato electo scripturi Iohanne Mella optimu scripturi, a cui cum deliberacioni di li magnifici magistri racionali et conservatori di lo regio patrimonio di quisto regno si ha provvisto pagarisi di la dicta scriptura ad raxuni di tari dechi un quinternu di carta regali in numero di octu fogli l'uno, como appari per altro comandamento. Et plui non si havendo pronto di spaziari la scriptura integra di lo dicto cabreo et volendosi partiri ipso magnifico per la curti di sua alteza, secundo li è stato scripto e comandato, è bisogna portarisi cum ipso lu dicto Iohanni ad effectu che per lu camino et poi essendo in curti poza compliri la dicta scriptura¹⁹⁶.

Nel volgere di pochi anni, l'indagine assunse *naturaliter* dei contorni fortemente ideologici, perdendo parzialmente la sua funzione originale, ovvero di strumento utile per comprendere quale fosse lo stato del regio demanio all'inizio del secolo XVI, mentre l'archivio della Real Cancelleria diveniva sempre più strumento di governo e pressione della monarchia sull'aristocrazia e sulla società politica locale. La reazione baronale fu durissima e si tradusse nella richiesta di porre fine alle molestie provocate da Barberi ai fedeli baroni, visto che «multi volti su stati cercati tutti li cosi, che lu dictu Joanluca porta». Si chiedeva inoltre al sovrano, «ad majuri cautela, et contentizza di dicti baruni», di provvedere alla conferma di tutti i feudi già in loro possesso, come era stato precedentemente fatto da re Alfonso¹⁹⁷, con una specifica disposizione che aveva limitato i casi in cui era necessario presentare i titoli feudali¹⁹⁸. Nonostante il malumore dilagante nell'isola, Ferdinando II si limitò a rispondere ambiguamente alle richieste, dichiarando «quod subditi indebite non vexentur»¹⁹⁹. Il sovrano promosse invece con sempre maggiore insistenza l'*inquisitio* portata avanti da Barberi²⁰⁰, al punto da chiedere un supplemento d'indagine per i feudi minori: «que con diligentia entendays en dar complimento al Cabreo, continuando en el todos los feudos menudos del reyno que están por assentar en el dicho Cabreo por que de todo tengamos entera noticia»²⁰¹. Fu presumibilmente per questa ragione che gli scrivani Fran-

¹⁹⁵ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 223, cc. 287v-288r (5 giu. 1508). È probabile che Barberi portasse al sovrano non solamente il *cabreo*, ma anche altre scritture, tra le quali i conti della Tesoreria siciliana per l'anno indizionale VIII (1506-1507), «lu quali si copia et la majur parti di quillo si havi copiato... lo dilecto regio Ioan Matheo Murato, scrivano in officio magne curie racionum» (*ibidem*, c. 296rv, 16 giu. 1508).

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. LXIII (15 ott. 1509). Sulla vicenda, si veda Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. LIII.

¹⁹⁸ *Ibidem*, *Alphonsus*, cap. CCCLXXXVII (23 ott. 1446).

¹⁹⁹ *Ibidem*, *Ferdinandus II*, cap. LXIII (15 ott. 1509).

²⁰⁰ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 230, c. 824r (30 lug. 1510).

²⁰¹ *Ibidem*, reg. 228, cc. 198v-199r (30 lug. 1509).

cesco Bonfiglio e Giovanni Mella continuarono a prestare servizio per conto di Giovan Luca Barberi, al quale spettava anche il rilascio delle autorizzazioni per il pagamento delle loro provvigioni: il primo dei due scrivani, in virtù di un salario annuale di 30 onze, «in lo scriviri di lo dicto cabreo ad ordinacioni de lo dicto magnifico mossen Ioan Luca», e il secondo, con il consueto emolumento di «tari dechi per ogni quaterno di octo fogli de carta che scriverà in bella forma lo dicto cabreo per tramectirisi a sua Alteza»²⁰². L'esito fu la redazione di «dui cabreij, uno multo bello che va al re nostro signuri e l'altro restazà in la regia cancellaria per originali», ancora una volta rilegati da Giannotto d'Alixandrano²⁰³, che Barberi presentò a Ferdinando II nella primavera del 1512, quando si recò alla sua presenza insieme ai due suddetti scrivani, i quali rimasero però inoperosi durante i mesi della trasferta²⁰⁴. Questa parte del *cabreo* era ancora incompleta e descriveva solo parzialmente la complessa realtà dei feudi minori del Regno di Sicilia. Ansioso di vedere il risultato complessivo dell'indagine, nel 1513 Ferdinando II respingeva quindi la richiesta di Barberi, che aveva domandato più tempo per verificare alcuni dubbi – tra i quali, probabilmente, quelli relativi alle scritture conservate presso l'archivio della Camera reginale di Siracusa²⁰⁵ – ordinando invece al maestro notaio di dare «mucha priessa en acabar el dicho cabreo», rimandando successivamente la correzione degli eventuali errori²⁰⁶. A cominciare dal mese di settembre del 1513, lo scrivano Francesco Bonfiglio fu quindi incaricato di redigere una copia del *cabreo* che, iniziata in Sicilia, fu conclusa nell'aprile dell'anno successivo – dopo otto mesi di lavoro – presso la corte di Madrid, dove Barberi e lo stesso Bonfiglio erano stati nuovamente convocati dal re²⁰⁷.

Con il pieno sostegno del sovrano, quindi, Barberi proseguì la propria *inquisitio*, richiedendo ai sudditi siciliani carte e scritture che comprovassero i possedimenti e i benefici, nonché il rifacimento dei privilegi di concessione, qualora non fosse stata emanata alcuna recente conferma in loro favore. Si trattava, per il maestro notaio, non solo dell'obbligo di assecondare le richieste del sovrano, ma anche dell'opportunità di incamerare legalmente lauti guadagni²⁰⁸, come chiaramente attestato dalla regolare registrazione delle

²⁰² *Ibidem*, reg. 232, c. 90r^v (13 nov. 1510).

²⁰³ *Ibidem*, reg. 234, cc. 178v-179r (27 feb. 1512).

²⁰⁴ *Ibidem*, cc. 340r-341r (16 lug. 1512).

²⁰⁵ Più volte Barberi, in *I Capibrevi*, I, pp. 67, 337, 363, ammette di non potere provare con certezza i diritti su alcuni possedimenti, perché le scritture si trovavano probabilmente presso l'archivio della Camera reginale a Siracusa, all'archivista del quale, *ibidem*, p. 363, sarebbe stato anzi utile chiedere una relazione.

²⁰⁶ ASPa, *Real Cancellaria*, reg. 230, cc. 824v-825v (25 apr. 1513).

²⁰⁷ *Ibidem*, reg. 241, cc. 163r-165r (22 ago. 1514). In ASPa, *Real Cancellaria*, reg. 241, c. 164v (15 mag. 1514), si trova anche la certificazione del lavoro svolto rilasciata da Barberi in favore dello scrivano Francesco Bonfiglio che, nel trascrivere il *cabreo*, «havi servuto in regia Curti in lo officio nostro in questo regno, comu in questa Curti del re nostro signuri, li primi e secundi quarto misi del anno presenti II° indicionis».

²⁰⁸ Si veda, per esempio, il mandato di pagamento della somma di 161 onze, 7 tari e 5 grani in favore di Giovan Luca Barberi, in ASPa, *Real Cancellaria*, reg. 249, c. 350v.

conferme delle investiture concesse, nella forma di una *nota* lunga poco più di una pagina, che si trovano oggi numerose nei volumi della Real Cancelleria e del Protonotaro²⁰⁹. Sulla base di un canovaccio ben preciso, il feudatario (o un suo procuratore) si recava a Palermo, a Palazzo Steri, presentando le scritture che attestavano i suoi possedimenti presso l'ufficio del Protonotaro, dove il *patronus* del regio fisco ne avrebbe dovuto verificare la liceità. A quel punto, si procedeva all'atto di sottomissione di fronte al viceré e alla presenza dei suoi segretari e di altri testimoni, sulla base del quale il feudatario prestava il giuramento ufficiale. La *nota* era infine vidimata non solamente dalle sottoscrizioni degli ufficiali intervenuti nel processo di conferma, ma anche da quelle del Conservatore del real patrimonio, del Collettore dei diritti della decima e tarì e, naturalmente, dal maestro notaio della Real Cancelleria Giovan Luca Barberi o dai suoi principali collaboratori: Giovan Battista Mulis, il nipote Onofrio Ricevuto e, successivamente, Giovanni Domenico Musca²¹⁰. Di quest'ultimo, che svolse l'attività di primo notaio della Real Cancelleria in sostituzione di Sancio Barbieri, sappiamo esplicitamente che «in capibrevio rerum nostrarum istius regi conficiendo eidem magistro notario auxilium prestabat»²¹¹.

Redatti e preparati nell'ambito dell'ufficio del Protonotaro, i privilegi di conferma erano soggetti al pagamento del diritto di sigillo – spettante in parte al cancelliere e in parte allo stesso Protonotaro – e, naturalmente, agli esosi costi dovuti per la registrazione sia nella specifica serie dell'ufficio produttore, sia in quella della Real Cancelleria: in quest'ultimo caso, come attestato dalle ordinanze quattrocentesche sul funzionamento dell'ufficio, la maggior parte degli introiti spettava proprio al maestro notaio²¹². A queste somme, come lamentato dai baroni e dai prelati siciliani nel 1514²¹³, si aggiungevano «alcuni novi et illiciti guadagni»²¹⁴ che, si può ipotizzare, derivavano soprattutto dalle funzioni di archivista svolte dallo stesso Barberi – quest'ultimo, come si è detto, gestiva *de iure* anche l'archivio della Real Cancelleria²¹⁵. Da una parte, vi erano quindi gli introiti dovutigli per il controllo su «tucti bulli et rescripti, li quali venino supra li beneficii, ad effectu di ricanuxiri si sunnu raxuni di patronatu o no»; e dall'altro lato, quelli derivanti dal rilascio di copie di privilegi delle investiture, per tutti i baroni e feudatari privi delle concessioni originali, ai quali «lo dicto Joanluca non voli passari la investitura, si non piglia copia

²⁰⁹ La formula tipica, riportata in calce, è la seguente: «presens nota fatta est loco investiture redapta et registrata in officii regni Sicilie prothonotarii et Cancellarie iuxta forma Capitulorum regni» (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 222, c. 448v, 4 mar. 1508).

²¹⁰ Si vedano le numerose note d'investitura registrate in ASPa, *Real Cancelleria*, regg. 209, 213, 215, 218, 222, 225, 231, 235, 236, 238, 241, 246, *passim*.

²¹¹ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 241, cc. 89r-90r (6 ott. 1513).

²¹² Appendice C, Doc. 2.

²¹³ Come segnalato da Stalteri Ragusa, *Introduzione*, p. LIV, stavolta il braccio ecclesiastico del Parlamento si unì a quello baronale nel denunciare gli abusi di Giovan Luca Barberi.

²¹⁴ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. CIX (25 nov. 1514).

²¹⁵ Al riguardo, si rimanda al paragrafo 4.

di lo privilegio di la Cancelleria»²¹⁶. Preoccupato dalle crescenti tensioni che attraversavano il regno siciliano, dovute anche a una coeva indagine fiscale avviata nel 1514 e a una serie di sommosse popolari²¹⁷, stavolta re Ferdinando II veniva incontro alla richiesta del Parlamento siciliano di porre fine a tali «abusioni», stabilendo che Barberi non dovesse percepire ulteriori somme per le indagini svolte nell'ambito della compilazione del *cabreo* e che non potesse costringere i baroni ad «accipere copiam privilegiorum feudorum suorum, si nolint». Inoltre, di fronte all'accusa che Barberi «in lo dicto cabreo, si fa Judici, et determina cui ha raxuni, et alcuni volti judica et interpreta secundo la voglia che ipso teni», dichiarava – ed è forse questo l'aspetto più importante – che le interpretazioni date dal maestro notaio, le cosiddette *allegationes*, non avrebbero avuto alcun valore e che il *cabreo* avrebbe avuto validità soltanto per la documentazione regia che vi era stata trascritta²¹⁸. Per quanto esautorato di buona parte delle proprie prerogative, Barberi proseguì l'*inquisitio*, almeno fino al 1521, anno al quale si riferiscono le ultime integrazioni alla propria indagine²¹⁹. L'improvviso incremento del numero di conferme a cominciare dal gennaio 1516 – più di cento, ad esempio, sono quelle rilasciate per i feudi nel Val di Noto nell'anno indizionale V (1516-1517) – fu invece, come segnalato dallo stesso Barberi nel *cabreo*, la naturale conseguenza della scomparsa di Ferdinando II e della necessità di rinnovare l'investitura sotto il nuovo sovrano Carlo d'Asburgo (1516-1556)²²⁰.

8. Conclusioni

La Real Cancelleria presso la quale prestò servizio Giovan Luca Barberi funzionava sulla base dei meccanismi elaborati e definiti nel corso del secolo XV e che erano, contrariamente a quanto a lungo ritenuto, profondamente diversi da quelli della Cancelleria dei secoli precedenti. Al sostrato normanno-svevo si erano sommate tecniche e pratiche che erano il frutto di una cultura amministrativa mediterranea, provenienti non solo dal contesto catalano-aragonese, come si è visto, ma anche da quello napoletano-angioino e da quello castigliano – per il nuovo ufficio finanziario della Conservatoria del real patrimonio (1414)²²¹ – il cui esito sarebbe stato lo sviluppo di un impianto cancelleresco originale e funzionale alle esigenze di governo della Corona²²².

²¹⁶ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. CIX (25 nov. 1514).

²¹⁷ Sulle vicende di quegli anni: Baviera Albanese, *Sulla rivolta del 1516*; Giarrizzo, *La Sicilia dal vicereame*, pp. 11-14; Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico*, II, pp. 509 sgg.; Giurato, *La Sicilia di Fernando*, pp. 267 sgg. In particolare sull'indagine di Francesco Peyrò: Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico*, II, pp. 557-562 e 727-730 e Giurato, *La Sicilia di Fernando*, pp. 252-267.

²¹⁸ CRS, I, *Ferdinandus II*, cap. CIX (25 nov. 1514).

²¹⁹ Peri, *Introduzione*, p. 13.

²²⁰ Si veda, per esempio, Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium'*, I, pp. 112, 299, 314.

²²¹ Sulla Conservatoria, si rimanda alla bibliografia segnalata *supra* alla nota 62.

²²² La bibliografia relativa alla Cancelleria siciliana risulta ampia, in particolar modo per il pe-

Priva di qualsiasi competenza redazionale, la Real Cancelleria quattrocentesca aveva preso la forma di una piccola *scribania* non semplicemente dedita alla registrazione delle scritture, ma anche alla loro validazione: quest'ultima prerogativa si manifestava mediante la regolare e obbligatoria trascrizione delle lettere viceregie nei volumi della Real Cancelleria. Il controllo su questa prassi documentaria era stato affidato, fin dal primo decennio del Quattrocento, al maestro notaio dell'ufficio, il quale, addetto anche alla gestione dell'archivio prodotto dalla magistratura, divenne un ufficiale dotato di ampie competenze, non soltanto amministrative: affinché le decisioni politiche avessero piena esecuzione, l'intervento di quell'ufficiale era infatti decisivo. Ne conseguiva che il maestro notaio della Real Cancelleria, nominalmente pagato con un salario di 30 onze annuali, aveva accesso a un'ampia gamma di diritti, come quelli afferenti alla registrazione delle scritture o quelli relativi all'*extracionem* dei documenti dall'archivio e alla redazione delle loro copie che ne accrescevano abbondantemente il salario, rendendo l'incarico ambito, soprattutto dalle classi emergenti del Regno. L'importanza di questo ruolo è ulteriormente comprovata non solo dall'intervento diretto dei sovrani aragonesi sull'assegnazione della carica o sulla difesa dei suoi titolari, ma anche dalla relazione fiduciaria sviluppatasi lungo tutto il Quattrocento tra i sovrani aragonesi e i maestri notai della Real Cancelleria.

Agli inizi del secolo XVI, quindi, Giovan Luca Barberi gestì l'ufficio di maestro notaio in piena continuità con i suoi predecessori e, allo stesso tempo, fu incaricato da Ferdinando II di svolgere la celebre *inquisitio*, proprio in virtù del suo ufficio e delle sue specifiche competenze, ovvero mediante il controllo sulla registrazione e vidimazione delle carte presso la Real Cancelleria, nonché tramite la gestione personale del suo archivio. Con il passare degli anni, l'indagine sullo stato del regio demanio commissionata a Barberi aveva inoltre assunto complesse implicazioni politiche che rischiavano di compromettere il già precario equilibrio esistente nell'isola, generando un diffuso – e pericoloso – malcontento tra i ceti dirigenti locali²²³. In maniera simile alle coeve compagini statali italiane anche il governo della Sicilia era, infatti, fondato sulla compartecipazione di diversi corpi e gruppi di potere, e sui difficili e variabili equilibri esistenti tra loro. Diversamente dagli altri stati peninsulari, però, la Sicilia, era stata definitivamente incardinata, fin dal 1412, all'interno di un contesto più ampio, quello della Corona d'Aragona – nel quale sarebbe definitivamente confluito nel 1503 anche il Regno di Napoli. Si trattava di

riodo normanno-svevo, che è stato oggetto di numerosi studi da parte della storiografia tedesca. Un'analisi complessiva della Real Cancelleria del Regno di Sicilia sul lungo periodo e delle diverse influenze che, nel corso dei secoli, ne modificarono il ruolo, sarà al centro di una monografia che prevedo di pubblicare nel 2017. Al momento, per un'ampia rassegna bibliografica sulla Cancelleria siciliana e sul succedersi di diverse tradizioni amministrative, si rimanda a Silvestri, *Produzione e conservazione*.

²²³ Sull'azione degli ufficiali periferici a nome dell'autorità e sui problemi che ne conseguivano: Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, dedicato al ducato di Milano nel Quattrocento.

una monarchia composita²²⁴, all'interno della quale i diversi stati, pur privi della loro politica estera, erano dotati di un'ampia autonomia – Henri Bresc ha parlato, per il caso siciliano, di «autonomie surveillée»²²⁵ – al punto da mantenere, o sviluppare *ex novo*²²⁶, apparati istituzionali formalmente indipendenti dalle istituzioni centrali della Corona, la quale era rappresentata nelle periferie dai suoi viceré, governatori e luogotenenti, oltre che da alcuni ufficiali strettamente legati ai sovrani, indispensabili per il sistema di pesi e contrappesi caratteristico di ciascuna componente della monarchia aragonesa. Il governo su questo complesso insieme di territori si manifestava quindi mediante una forma di contrattazione, definita *pactismo* dalla storiografia iberica, con i ceti dirigenti locali, solitamente espressi – ma non solo – nelle *cortes* e nei parlamenti (tipicamente divisi nei tre bracci aristocratico, demaniale ed ecclesiastico), il cui esito era la concessione di capitoli e privilegi che rispondevano ai variegati interessi della società locale, spesso in cambio dell'approvazione di un donativo da versare alla Corona²²⁷.

Vanno quindi lette all'interno di questa fluida dinamica relazionale anche le vicende che interessarono il Regno di Sicilia in età tardo medievale. Nell'isola, il sistema parlamentare di origine iberica, pur introdotto fin dalla fine del secolo XIII, aveva preso la forma di un vero e proprio strumento di contrattazione tra il sovrano e la società politica isolana – alla stregua cioè del modello utilizzato nella Corona d'Aragona – solamente in età alfonsina. Il Magnanimo se ne era infatti servito come mezzo per raccogliere somme utili al finanziamento della propria politica italiana, in cambio dell'approvazione dei privilegi e delle libertà accordati di volta in volta al Regno. Tale sistema si trasformò successivamente, nella seconda metà del secolo, nel donativo che il parlamento concedeva al sovrano, attraverso una procedura che era apparentemente slegata dall'iter normativo²²⁸. Di fronte alle crescenti esigenze economiche della monarchia, sempre più bisognosa di introiti economici per fronteggiare il pericolo turco²²⁹, e alle gravi tensioni che attraversavano l'iso-

²²⁴ L'idea di monarchie composita in età moderna è stata messa a punto da Koenigsberger, *Domini Regale*, e poi sviluppata da Elliot, *A Europe of Composite Monarchies*. Si veda anche Gentile, *Leviatano regionale*. Per il contesto siciliano-aragoneso: Corrao, *Stati regionali*.

²²⁵ Al riguardo, si veda Bresc, *Un monde méditerranéen*, II, pp. 777-864 e specialmente pp. 847 sgg.

²²⁶ È questo, per esempio, il caso del Regno di Sardegna; si veda Schena, *Il Regno di Sardegna*.

²²⁷ Corrao, *Stati regionali*, in particolar modo le conclusioni, pp. 142-144, con ampia bibliografia. Più recentemente, invece, grazie ad alcune antologie curate da François Foronda, Ana Isabel Carrasco, José Manuel Nieto Soria e Óscar Villarroel González, la questione della contrattazione politica nel tardo medioevo è stata estesa non solamente al resto della penisola iberica – e in particolare al Regno di Castiglia – (*Du contrat d'alliance; El contrato político; Pacto y consenso*), ma anche ad altre realtà dell'Europa occidentale. A questo riguardo, si veda *Avant le contrat social*, che include casi studio relativi a l'Italia, l'Impero, la Francia, l'Inghilterra e gli stati iberici.

²²⁸ Sull'istituto parlamentare siciliano si veda *supra*, nota 8. Sul passaggio dal contratto al donativo, si rimanda a Pasciuta, *Dal contratto al dono*, p. 498.

²²⁹ Sui donativi concessi dal Parlamento siciliano in età ferdinandea: Ligresti, *Parlamento e donativi*, pp. 439-436 e *ibidem*, Tabella 1, p. 437, con la distribuzione dei donativi parlamentari su base annuale.

la, Ferdinando II fu costretto a venire incontro alle numerose richieste presentate dal Parlamento siciliano²³⁰. Nel 1514, accusato apertamente dai baroni di essere il mandante di quella «istruzione» che Giovan Luca Barberi stava così pedissequamente seguendo, il sovrano aveva messo da parte quell'intransigenza con la quale aveva sino ad allora promosso e strenuamente difeso l'*inquisitio* sui feudi e sui benefici ecclesiastici. Il tentativo, da parte di Ferdinando II, di servirsi della Real Cancelleria siciliana e del suo archivio come strumento di pressione sulla realtà politica e sociale dell'isola, alla stregua di un "arsenale dell'autorità", si sarebbe scontrato con le esigenze dettate dalla *realpolitik*, ovvero con la necessità di non incrinare quel già difficile equilibrio sul quale si fondava il potere della monarchia aragonese sull'isola²³¹.

²³⁰ L'intero capitolare è edito in *CRS*, I, pp. 565-602.

²³¹ La concezione dell'archivio come "arsenale dell'autorità" in età moderna è stata elaborata da Bautier, *La phase cruciale*. Il ruolo cruciale degli archivi è stato recentemente enfatizzato da Stoler, *Along the Archival Grain*.

Appendice A

La Serie della Real Cancelleria del Regno di Sicilia (1412-1442)

Indizione	Fondo	Anno	Estremi cronologici	Registro	Documenti	Totale
VI (1412-13) ¹	<i>Real Cancelleria</i>	1413	mag.-ago.	reg. 7 ²	21	395
	<i>Real Cancelleria</i>	1413	feb., apr.-ago.	reg. 48 ³	175	
	<i>Real Cancelleria</i>	1413	apr.-ago.	reg. 49 ⁴	199	
VII (1413-14)	<i>Real Cancelleria</i>	1413	set., nov.	reg. 7	23	840
	<i>Real Cancelleria</i>	1413	set.-dic.	reg. 48	306	
	<i>Real Cancelleria</i>	1413	set.-dic.	reg. 49	135	
	<i>Real Cancelleria</i>	1414	gen.-lug.	reg. 49	219	
VIII (1414-15)	<i>Real Cancelleria</i>	1414	dic.	reg. 50	3	145
	<i>Real Cancelleria</i>	1415	feb.-mar., mag.-lug.	reg. 51	9	
	<i>Real Cancelleria</i>	1415	lug.	reg. 52	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1415	gen.-ago.	reg. 50	132	
IX (1415-16)	<i>Real Cancelleria</i>	1415	set.-dic.	reg. 50	359	1025
	<i>Real Cancelleria</i>	1415	set.-dic.	reg. 51	131	
	<i>Real Cancelleria</i>	1416	gen.-lug.	reg. 51	530	
	<i>Real Cancelleria</i>	1416	gen.-feb.	reg. 50	3	
	<i>Real Cancelleria</i>	1416	lug.	reg. 52	2	
X (1416-17)	<i>Real Cancelleria</i>	1416	ott.	reg. 7	1	322
	<i>Real Cancelleria</i>	1416	ott.-dic.	reg. 52	62	
	<i>Real Cancelleria</i>	1417	gen.-mar.	reg. 52	194	
	<i>Real Cancelleria</i>	1417	gen.-mag.	reg. 53 ⁵	65	
XI (1417-18)						//
XII (1418-19)						//
XIII (1419-20)	<i>Real Cancelleria</i>	1420	mar., ago.	reg. 54	2	2
XIV (1420-21)	<i>Real Cancelleria</i>	1421	feb.	reg. 55	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1421	giu.	reg. 54	1	

¹ Si ribadisce qui che la registrazione dei documenti seguiva l'anno amministrativo in uso in Sicilia a quel tempo, corrispondente all'anno indizionale di stile bizantino (1 settembre-31 agosto).

² ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 7, è un volume miscelaneo comprendente scritture che vanno dal 1360 al 1462.

³ I regg. 48 e 49 del fondo della Real Cancelleria contengono entrambi scritture risalenti agli anni indizionali VI e VII, in quanto i successivi riordinatori hanno erroneamente rilegato insieme le carte afferenti a due distinti anni indizionali.

⁴ *Ibidem*.

⁵ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 53, è un volume miscelaneo di 154 carte, con una documentazione relativa a diverse annate: 1416 (feb.-mag.); 1417 (gen.); 1424 (set.-ott.); 1425 (mar.-ago.); 1426 (set.); 1427 (giu.-lug.); 1452 (mar.); 1481 (ott.-nov.); 1482 (mar.).

⁶ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 55 bis, è attualmente composto da 236 carte; ma il volume era originariamente formato da almeno 456 carte (risultano mancanti le sequenze: cc. 1-13;

	<i>Real Cancelleria</i>	1421	giu.	reg. 55 bis ⁶	1	3
XV (1421-22)	<i>Real Cancelleria</i>	1422	mar., giu.-ago.	reg. 54	4	4
I (1422-23)	<i>Real Cancelleria</i>	1422	set.-dic.	reg. 54	235	764
	<i>Real Cancelleria</i>	1423	gen.-ago.	reg. 54	518	
	<i>Real Cancelleria</i>	1423	mag.-giu., ago.	reg. 55	11	
II (1423-24)	<i>Real Cancelleria</i>	1423	set.-dic.	reg. 55	436	819
	<i>Real Cancelleria</i>	1423	set.	reg. 54	2	
	<i>Real Cancelleria</i>	1423	dic.	reg. 55 bis	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1424	gen.-ago.	reg. 55	378	
	<i>Real Cancelleria</i>	1424	giu.	reg. 57	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1424	lug.	reg. 53	1	
III (1424-25)	<i>Real Cancelleria</i>	1424	set.-ott., dic.	reg. 53	43	
	<i>Real Cancelleria</i>	1424	set.-dic.	reg. 55 bis	164	
	<i>Real Cancelleria</i>	1424	ott.	reg. 56 ⁷	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	gen.-ago.	reg. 55 bis	208	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	mar.-ago.	reg. 53 ^(b)	113	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	mar., lug.-ago.	reg. 57	5	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	apr., ago.	reg. 56	2	536
IV (1425-26)	<i>Real Cancelleria</i>	1425	set.-dic.	reg. 56	109	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	set.-dic.	reg. 57	271	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	ott.	reg. 64	2	
	<i>Real Cancelleria</i>	1425	ott.	reg. 67	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1426	gen.-ago.	reg. 56	136	
	<i>Real Cancelleria</i>	1426	gen.-ago.	reg. 57	300	
	<i>Real Cancelleria</i>	1426	mar., giu., ago.	reg. 58	5	
	<i>Real Cancelleria</i>	1426	giu.	reg. 64	1	825
V (1426-27)	<i>Real Cancelleria</i>	1426	set.-dic.	reg. 58	172	546
	<i>Protonotaro del regno</i>	1426	set.-dic.	reg. 29 ⁸	81	
	<i>Real Cancelleria</i>	1426	nov.	reg. 7	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	gen.-ago.	reg. 58	174	
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	gen.-ago.	reg. 29	102	
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	gen.	reg. 7	2	

106r-109v; 111r-123v; 125r-126v; 146r-147v; 149r-152v; 155rv; 157rv; 159rv; 161r-189v; 198r-199v; 231r-241v; 243r-251v; 255r-282v; 347r-380v; 386r-432v; 437r-452v). Parte delle carte mancanti sono state rilegate in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 53, a cominciare dalla c. 29r, ovvero i blocchi 249r-250v; 347r-374v; 397r-429v; 438r-474v, più alcune altre carte non precisamente identificabili, perché la numerazione del volume risulta illeggibile.

⁷ A cominciare dall'anno indizionale V (1426-1427) e fino all'indizione VIII (1429-1430) inclusa, piuttosto che redigere un singolo volume della Real Cancelleria, si preferì fare delle copie integrali dei volumi prodotti dagli uffici del protonotaro (si vedano i registri: 56, 1425-1426, ind. IV; 59, 1427-1428, ind. VI; 61, 1428-1429, ind. VII) e dei maestri razionali (si vedano i registri: 57, 1425-1426, ind. IV; 58, 1426-1427, ind. V; 60, 1427-1428, ind. VI; 62, 1428-1429, ind. VII; 64, 1429-1430, ind. VIII).

⁸ Per sopperire alla perdita del registro della Real Cancelleria dell'anno indizionale V (1426-1427), si fa qui riferimento alla copia: ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 29.

	<i>Real Cancelleria</i>	1427	giu.-lug.	reg. 53	10	
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	ago.	reg. 59	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	ago.	reg. 60	3	
VI (1427-28)	<i>Real Cancelleria</i>	1427	set.-dic.	reg. 59	88	734
	<i>Real Cancelleria</i>	1427	set.-dic.	reg. 60	206	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	gen.-ago.	reg. 59	186	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	gen.-ago.	reg. 60	253	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	ago.	reg. 61	1	
VII (1428-29)	<i>Real Cancelleria</i>	1428	set.-dic.	reg. 61	84	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	set.-dic.	reg. 62	202	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	set.	reg. 53	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1428	set.	reg. 59	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1429	gen.-ago.	reg. 61	153	
	<i>Real Cancelleria</i>	1429	gen.-ago.	reg. 62	154	
	<i>Real Cancelleria</i>	1429	ago.	reg. 63	3	598
VIII (1429-30)	<i>Real Cancelleria</i>	1429	set.-dic.	reg. 63	72	
	<i>Real Cancelleria</i>	1429	set.-dic.	reg. 64 ⁹	150	
	<i>Real Cancelleria</i>	1430	gen.-ago.	reg. 63	119	
	<i>Real Cancelleria</i>	1430	lug.-ago.	reg. 64	16	
	<i>Real Cancelleria</i>	1430	gen.-ago.	reg. 63	168	
	<i>Real Cancelleria</i>	1430	mar., mag.-ago.	reg. 56	50	
	<i>Real Cancelleria</i>	1430	mag.-ago.	reg. 65	8	583
IX (1430-31)	<i>Real Cancelleria</i>	1430	set.-dic.	reg. 65	266	704
	<i>Real Cancelleria</i>	1431	gen.-ago.	reg. 65	430	
	<i>Real Cancelleria</i>	1431	ago.	reg. 66	8	
X (1431-32)	<i>Real Cancelleria</i>	1431	set.	reg. 65	17	693
	<i>Real Cancelleria</i>	1431	set.-dic.	reg. 66	312	
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	gen.-ago.	reg. 66	353	
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	feb.	reg. 68 ¹⁰	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	mag., ago.	reg. 67	9	
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	Lug.	reg. 75	1	
XI (1432-33)	<i>Real Cancelleria</i>	1432	set.-dic.	reg. 67 ¹¹	94	648
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	set.-dic.	reg. 68	120	
	<i>Real Cancelleria</i>	1432	nov.-dic.	reg. 7	13	
	<i>Real Cancelleria</i>	1433	gen.-ago.	reg. 67	63	

⁹ Nonostante ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 64, afferisca all'attività dei maestri razionali per l'anno indizionale VIII (1429-1430), le scritture trascritte alle cc. 133^r-149^v sono un prodotto dell'ufficio del protonotaro, e vanno intese come la "porzione" conclusiva di ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 63.

¹⁰ I regg. 67 e 68 della *Real Cancelleria* costituivano originariamente un singolo volume, relativo all'anno indizionale XI (1432-1433).

¹¹ *Ibidem*.

¹² In ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 69, si trovano soltanto scritture redatte dall'ufficio del protonotaro. Si può ipotizzare che il registro dei maestri razionali sia andato perduto dopo la sconfitta aragonese di Ponza e la fuga precipitosa verso la Sicilia, da parte dell'esercito e degli ufficiali che erano al seguito della Corte. Su questa vicenda, si veda Silvestri, *Archivi senza archivisti*, p. 60.

	<i>Real Cancelleria</i>	1433	gen.-ago.	reg. 68	348	
	<i>Real Cancelleria</i>	1433	giu.-lug.	reg. 69 ¹²	10	
XII (1433-34)	<i>Real Cancelleria</i>	1433	set.-dic.	reg. 69	67	195
	<i>Real Cancelleria</i>	1434	gen.-ago.	reg. 69	110	
	<i>Real Cancelleria</i>	1434	feb., mag.-ago.	reg. 70	18	
XIII (1434-35)	<i>Real Cancelleria</i>	1434	set.-dic.	reg. 70	210	516
	<i>Real Cancelleria</i>	1435	gen.-ago.	reg. 70	305	
	<i>Real Cancelleria</i>	1435	feb.	reg. 69	1	
XIV (1435-36)	<i>Real Cancelleria</i>	1436	giu.-ago.	reg. 71	15	16
	<i>Real Cancelleria</i>	1436	giu.	reg. 77	1	
XV (1436-37)	<i>Real Cancelleria</i>	1436	set.-dic.	reg. 71	338	
	<i>Real Cancelleria</i>	1436	dic.	reg. 72	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1436	dic.	reg. 74	1	
	<i>Real Cancelleria</i>	1437	gen.-ago.	reg. 71	422	
	<i>Real Cancelleria</i>	1437	mar.-mag., lug.-ago.	reg. 73	14	776
I (1437-38)	<i>Real Cancelleria</i>	1437	set.-dic.	reg. 73 ¹³	312	921
	<i>Real Cancelleria</i>	1437	set.	reg. 71	8	
	<i>Real Cancelleria</i>	1438	gen.-ago.	reg. 72	317	
	<i>Real Cancelleria</i>	1438	gen.-ago.	reg. 73	273	
	<i>Real Cancelleria</i>	1438	giu.-ago.	reg. 74	11	
II (1438-39)	<i>Real Cancelleria</i>	1438	set.-dic.	reg. 74	389	969
	<i>Real Cancelleria</i>	1439	gen.-ago.	reg. 74	570	
	<i>Real Cancelleria</i>	1439	feb.-mar., giu.-a- go.	reg. 75	10	
III (1439-40)	<i>Real Cancelleria</i>	1439	set.-dic.	reg. 75	213	678
	<i>Real Cancelleria</i>	1440	gen.-ago.	reg. 75	424	
	<i>Real Cancelleria</i>	1440	mag.-ago.	reg. 76	41	
IV (1440-41)	<i>Real Cancelleria</i>	1440	set.-dic.	reg. 76	351	804
	<i>Real Cancelleria</i>	1441	gen.-ago.	reg. 76	445	
	<i>Real Cancelleria</i>	1441	mar., giu.-ago.	reg. 77	8	
V (1441-42)	<i>Real Cancelleria</i>	1441	set.-dic.	reg. 77	250	586
	<i>Real Cancelleria</i>	1442	gen., ago.	reg. 77	326	
TOTALE						15629

¹³ Le scritture dell'anno indizionale I (1437-1438) sono state registrate in due volumi separati: ASPa, *Real Cancelleria*, regg. 72 e 73.

Appendice B

I maestri notai della Real Cancelleria (1392-1525)

1391-1401. Negli anni successivi alla riconquista aragonese dell'isola, il duca Martino di Montblanc e Martino I di Sicilia affidarono l'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria a personaggi dotati di una vasta preparazione giuridica. È questo il caso dei giudici della Magna regia curia Pietro *de Bonsignore*, attestato nel ruolo di maestro notaio fin dal 1391²³², e Giovanni Taranto, che agì come *procurator* di Bonsignore a cominciare dal 1397²³³.

1401-1404. Anche in questi anni fu uno dei giudici della Magna regia curia, Antonio Gangi, a svolgere l'incarico di maestro notaio della Real Cancelleria²³⁴.

1405-1407. Nel corso di questo biennio l'ufficio di maestro notaio non fu probabilmente assegnato, ma ne fece le veci il luogotenente della Real Cancelleria Antonio Bifaro²³⁵, il quale si occupò anche della gestione dell'archivio²³⁶.

1408-1417. Nominato da Martino I di Sicilia, il cittadino messinese Federico Pizzinga svolse il ruolo di maestro notaio della Real Cancelleria per un decennio circa, ovvero dal 1408²³⁷ al 1417, quando perse la vita in seguito a un naufragio nei pressi di Minorca, mentre tornava da una missione svolta presso la corte di re Alfonso il Magnanimo²³⁸.

1417. In seguito a una supplica presentata da Bono Mariscalco, Luogotenente e maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro, i viceré siciliani gli assegnarono anche l'incarico di maestro notaio della Real Cancelleria. Mariscalco, che avrebbe dovuto tenere l'ufficio «*absque salario*», riuscì però a mantenere la titolarità dell'ufficio solamente per due mesi²³⁹.

1417-1434. Negli anni cruciali in cui le competenze del maestro notaio si stabilizzano, l'ufficio fu tenuto da Giovanni Vitillino, già scrittore presso la Cancelleria aragonese²⁴⁰, scelto personalmente da Alfonso il Magnanimo²⁴¹.

²³² Si veda il pagamento del salario in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 19, c. 68rv (16 mag. 1392).

²³³ ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 11, 58rv (23 mar. 1397).

²³⁴ In assenza dell'atto di nomina: ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 38, c. 122v [1401] e c. 201r (16 set. 1401) per il 1401 e ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 41, cc. 188v-189r per il 1404 (16 mag. 1404). Su questo personaggio, si veda anche Corrao, *Governare un regno*, p. 550.

²³⁵ L'atto di nomina di Antonio Bifaro nel ruolo di luogotenente della Real Cancelleria è registrato in ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 38, c. 90rv (20 ott. 1401).

²³⁶ Si veda *supra* il testo corrispondente alle note 92-95.

²³⁷ ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 17, c. 19r (14 ago. 1408).

²³⁸ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 5, c. 197r [1417].

²³⁹ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 53, cc. 31r-32r (23 mar. 1417).

²⁴⁰ Sevillano Colom, *Cancillerias*, p. 205.

²⁴¹ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 5, c. 199r (16 lug. 1417).

Dopo aver gestito l'ufficio mediante Tommaso Cucuzza, suo procuratore per due anni²⁴², Vitellino prestò servizio come maestro notaio fino al 1434²⁴³.

1434-1440. Entrato in possesso dell'incarico di maestro notaio della Real Cancelleria in seguito allo scambio di uffici con Giovanni Vitellino²⁴⁴, l'anziano Filippo Viperano – che per divesi anni aveva svolto le mansioni di maestro notaio della Curia dei Mastri razionali²⁴⁵ – ne svolse le mansioni per alcuni anni, lasciando l'ufficio al figlio legittimo Giacomo²⁴⁶.

1440-1446. Giacomo Viperano tenne l'ufficio di maestro notaio per circa sei anni, fino quando fu costretto a rinunciarvi, nel 1446, per ragioni di salute²⁴⁷.

1446-1460. In seguito alla rinuncia da parte del suo predecessore, Alfonso il Magnanimo concesse ad Antonio Giacomo Speciale, già impiegato presso la Tesoreria del Regno di Sicilia²⁴⁸, l'incarico di maestro notaio della Real Cancelleria *ad vitam*, con la facoltà di trasferire l'ufficio a uno dei suoi figli legittimi²⁴⁹. Risale a questi anni l'attestazione di uno specifico capitolare che regola le competenze e i diritti dei maestri notai della Real Cancelleria²⁵⁰.

1461-1465. Rinaldo Speciale, ereditato l'ufficio dal padre Antonio Giacomo in virtù di una conferma da parte di Giovanni II d'Aragona²⁵¹, entrò in carica come maestro notaio della Real Cancelleria nel marzo del 1462, quando ottenne l'esecutoria del privilegio regio²⁵².

1465-1490. In seguito alla scomparsa di Rinaldo Speciale, nell'agosto 1465, Giovanni da Caltanissetta, che svolgeva già il ruolo di notaio ordinario presso l'ufficio del Protonotaro²⁵³, fu investito dell'ufficio di maestro notaio della Real Cancelleria, con tutti i diritti e le prerogative del suo predecessore, in virtù di una lettera viceregia, confermata pochi mesi dopo da re Giovanni II²⁵⁴.

1490-1491. Ritornato l'ufficio nelle mani dell'autorità, il viceré Ferdando de Acuña lo assegnava *ad beneplacitum* viceregio a Francesco de Biamunt²⁵⁵, il quale riusciva a svolgere i compiti dell'ufficio per diversi mesi, nonostante la quasi coeva elezione, da parte di re Ferdinando II, di Giovan Luca Barberi nel medesimo ruolo²⁵⁶.

²⁴² *Ibidem*, vol. 6, c. 240r, s.d., in glossa.

²⁴³ *Ibidem*, vol. 16, cc. 409r-410r (30 set. 1434).

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵ Silvestri, *Archivi senza archivisti*, p. 58 nota.

²⁴⁶ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 20, c. 440rv (19 apr. 1440).

²⁴⁷ *Ibidem*, vol. 28, c. 335r (24 mag. 1446).

²⁴⁸ *Ibidem*, vol. 15, cc. 547v-548r (20 nov. 1431).

²⁴⁹ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 28, cc. 329r-337v (24 mag. 1446).

²⁵⁰ ACA, *Real Cancelleria*, reg. 3475, cc. 128r-129r (27 ott. 1447). Si veda l'Appendice C, Doc. 2.

²⁵¹ *Ibidem*, reg. 3475, cc. 119v-128r (24 dic. 1461).

²⁵² ASPa, *Protonotaro del regno*, reg. 57, cc. 131v-138r (24 mar. 1462).

²⁵³ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 31, cc. 497r-498r (1 lug. 1451).

²⁵⁴ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 116, cc. 3r-4r (19 ago. 1465 e 12 nov. 1465).

²⁵⁵ ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 71, c. 348rv (29 nov. 1490).

²⁵⁶ La lettera regia in favore di Giovan Luca Barberi, risalente al 7 gen. 1491, avrebbe avuto piena esecuzione in Sicilia solamente in data 15 mar. 1492 (ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 179, cc. 426v-428v).

1492-1525. Nominato maestro notaio della Real Cancelleria nel 1491, Giovan Luca Barberi riuscì a tenere l'ufficio per circa un trentennio, fino alla sua scomparsa nel 1525²⁵⁷, servendosi talvolta di alcuni sostituti per svolgerne le mansioni, come nel caso, per esempio, del nipote Onofrio Ricevuto, attestato come reggente dell'ufficio di Mastro notaio della Real Cancelleria nel 1509²⁵⁸.

²⁵⁷ Se ne ha notizia in ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 115, cc. 817v-818r (31 mar. 1526).

²⁵⁸ ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 227, cc. 273rv (6 giu. 1509).

Appendice C*

Documenti

1

1443 marzo 12, Palermo

Il viceré di Sicilia Lop Ximen Durrea approva l'accordo, stipulato mediante scrittura privata in data 9 marzo 1443, tra Leonardo Cavaro e Aloysio Alferio, che erano stati entrambi erroneamente investiti dell'ufficio di primo notaio (o notaio di registro) della Real Cancelleria. Sulla base dell'intesa raggiunta, i due funzionari avrebbero dovuto tenere communiter il suddetto ufficio, alternandosi di mese in mese nella sua gestione e con il diritto di succedere al collega in caso di rinuncia o prematura scomparsa di uno dei due. Per evitare ulteriori liti, si stabilisce inoltre che gli introiti dell'ufficio dovevano essere equamente suddivisi.

ASPa, *Real Cancelleria*, reg. 80, cc. 143r-144v. Copia autentica coeva all'originale, in buono stato di conservazione.

Nel margine sinistro sono riportati i nomi dei beneficiari dell'atto: «pro Aloysio de Alferio et Nardo de Cavaro». In calce alla copia è stata trascritta la formula di mandato, che sintetizza l'iter di redazione documentaria: «Dominus vicerex mandavit mihi Iohanni de Aprea».

Alfonsus etc.

Vicerex etc. Pateat universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris quod exhibita et presentata nobis per fideles regios Aloysium de Alferio et Nardum de Cavaro quadam convencionem inter eos, facta de nostri consensu et voluntate, super officio notariatus registri regie cancellarie in sua^a debita forma fidem faciente per omnia subscripti tenoris:

«Die nono marcii sexte indicionis M^o CCCC^o XXXXII, notum facimus et testamur quod presentes coram nobis honorabiles Aloysius de Alferio et Leonardus de Cavaro animo et intencione ad infrascriptam convencionem et concordiam veniendi nobis solepniter asseruerunt et confessi sunt in hunc modum, videlicet quod cum inter eos esset quedam discectacio sive altercacio

* Nelle trascrizioni ho riprodotto fedelmente gli originali, mantenendo le varianti ortografiche utilizzate dai compilatori dei documenti e intervenendo sul testo solamente quando le soluzioni adottate risultano ambigue; si è inoltre deciso di adeguare ai criteri moderni punteggiatura e maiuscole. Nel documento in siciliano, per evitare equivoci e rendere il testo più comprensibile, ho separato le preposizioni dagli articoli (per esempio, dilu > di lu), segnalando, quando opportuno, gli accenti moderni.

^a sua: *nel ms. sui*.

super officio notariatus registri regie Cancellarie quod olim regebat et exercebat quondam Perruchius de Capumblanco in hoc, videlicet quod idem Nardus allegabat idem notariatus officium ad se spectare et pertinere per remunerationem sibi factam de eodem officio per supradictum condam Perruchium vigore contractus facti manu mey notarii infrascripti et per confirmationem per regiam Magestatem factam de renunciacione predicta ad vitam ipsius Nardi; et e converso ipse Aloysius dicebat ipsum officium ad se spectare debere tum ex quadam regia provisione, tum etiam ex concessione titulo oneroso sibi facta ad vitam per magnificum dominum Antonium Sin, regium Thesaurarium et procuratorem cum amplissima potestate, pro unciis auri XXV monete huius Regni et in eiusdem officii possessione vel quasi fuisse et esse de presenti^b virtute provisionum predictarum ipsumque idem officium a certo tempore usque in diem presentem exercuisse et exercere ac etiam possidere cum certis clausulis favorabilibus in suis provisionibus iam contentis; tandem dicte partes, volentes super eadem disceptacione bene^c et amabiliter se habere, amicis comunibus intervenientibus^d ad infrascriptam convencionem unanimiter devenerunt, videlicet:

quod unusquisque ipsorum debeat atque possit tenere et possidere dictum notariatus officium comuniter ut infra eorum vita durante quemadmodum eis et eorum cuilibet per regiam magestatem conceditur ad vitam tenere ex provisionibus super dictis, ita^e tamen^f quod sit et esse censeatur unum officium in duabus personis et due persone in uno officio, et unus succedat alteri in ipso officio in solidum sive per obitum sive per renunciacionem alterius, aut aliter quomodocumque cum pactis et condicionibus infrascriptis inter eos solepni stipulacione firmatis: quod prefatus Aloysius regere et exercere debeat dictum officium^g per unum mensem continuum et completum incipiendo a die prima mensis presentis, et dicto tempore durante percipiat et consequatur omnes fructus, redditus et proventus eidem officio spectantes et quomodolibet pertinentes; et eodem modo dictus Nardus finito mense predicto regere et tenere debeat idem^h officium per alium mensem continuum habeatque et consequatur fructus et emolumenta debita et consueta ut supra et sic successive de mense in mensem utriusque ipsorum dum vixerit sepe dictum officium regat, teneat et exercent cum honoribus et oneribus consuetis; nec unus alteri de introitibus sui temporis racionem reddere teneatur cum sibi acquiri debeant ut est dictum et si alter ipsorum a Curia recesserit, tunc et eo caso durante sua absentia registrum dicti officii remaneat in possessione alterius in Curia persistentis, cui similiter acquirantur omnia emolumenta illius temporis quo

^b presenti: *segue* virtute *depennato*.

^c bene: *nel ms.* bone.

^d intervenientibus: è stato aggiunto sopra il rigo.

^e ita: *il nesso* -que *dopo* ita è *depennato*.

^f tamen: è preceduto dalla sillaba *ta-* *depennata*.

^g officium: *segue* redditus et proventus eidem officio spectantes et quomodolibet pertinentes et eodem modo dictus Nardus *depennato*.

^h idem: è preceduto dalla vocale *e* *depennata*.

alter erit absens; ita tamen quod salarium eidem officium debitum et solvi consuetum comuniter et per medietatem dividatur inter eosdem Aloysium et Nardum sive fuerint presentes sive absentesⁱ. Itaque absens consequatur et consequi debeat medietatem dicti salarii sicut ille qui erit presens ac si personaliter dictum officium exerceret. Insuper, quia prefatus Aloysius asseruit dictum officium titulo oneroso habuisse pro unciis XXV de quibus, ut dixit, solvit prefato magnifico Thesaurario uncias XV reliquas et reliquas uncias X sibi promisit solvere adveniente confirmatione a regia magestate de concessione sibi facta per eundem magnificum Thesaurarium procuratorem ut supra, propterea prefatus Nardus promisit, convenit et se solepniter oblicavit eidem Aloysio presenti et stipulanti etc. solvere sibi dictas uncias decem statim et incontinenti quod per eundem magnificum Thesaurarium fuerint aut essent dicto Aloysio requisiti veniente dicta confirmatione ut supra, oblicando omnia bona sua mobilia et stabilia presenciam et futura, et signanter iura, emolumenta et salarium dicti officii sibi contingencia. Ita quod specialis oblicacio generali non deroget nec e converso cum pacto quod fiat ritus in bonis et in persona dicti Leonardi, et^j si forte de proximo veniret aliqua provisio serenissimi domini nostri regis in favorem alicuius ipsorum super predicto officio, illa intelligatur et extendatur in favorem utriusque, presente convencione in suo robore semper permanente, interveniente nichilominus super convencione predicta consensu magnifici et potentis^k domini viceregis, ut dixerunt. Que omnia et singula promiserunt habere rata etc., in omnem eventum etc., in pace etc. sive lite etc., et sub ypotheca et oblicacione omnium bonorum eorum habitorum et habendorum etc., et fiat ritus in bonis et in persona parcium contravenencium etc., et iuraverunt etc., renunciantes etc., et testes etc., ex actis^l mey notarii Antoni de Aprea».

Et ex inde nobis humiliter supplicato ut convencionem ipsam acceptare, ratificare et confirmare benigniter dignaremur nos^m huiusmodi supplicacionibus annuentes, consideratis utriusque serviciis regie Curie a diu hactenus impensis, convencionem preinsertam omniaque et singula in ea contenta de certa nostra sciencia acceptamus, laudamus, retificamus et pleno robore confirmamus. Mandamus propterea cunctis officialibus dicti Regni quocumque officio et potestate fungentibus presentibus et futuris, signanter nobilibus Cancellario et Prothonotario consiliariis et fidelibus regiisⁿ dilectis^o, quatenus huiusmodi nostram acceptacionem sive confirmationem teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per eoscumque iuxta sui continen-

ⁱ absentes: *nel ms. asentes.*

^j et: *scritto sopra il rigo.*

^k potentis: *nel ms. potens.*

^l actis: *nel ms. atis.*

^m nos: *sovrascritto su nobis.*

ⁿ regiis: *segue salutem depennato.*

^o dilectis: *segue salutem depennato.*

ciam pleniorē prefatisque Aloysio et Nardo illi eorum ad quos spectet respondeant sive responderi faciant ut supra de salario et aliis iuribus consuetis. In cuius rey testimonium presentes patentes licteras ex inde fieri fecimus magno regio sigillo roboratas. Datas in urbe Panormi die duodecimo marci sexte indicionis M^oCCCC^oXXXII. Lopez Ximen Durrea.

1461, dicembre 24, Calatayud

Giovanni, re d'Aragona e Sicilia, in seguito a una supplica presentatagli da Rinaldo Speciale, Maestro notaio della Real Cancelleria del Regno di Sicilia, approva e conferma i capitoli, risalenti al 27 ottobre 1447 e originariamente preparati per Antonio Giacomo Speciale – padre e predecessore del supplicante – che regolano il funzionamento dell'ufficio di Maestro notaio della Real Cancelleria e del suo personale.

ACA, *Real Cancillería*, reg. 3475, cc. 128r-129r. Copia autentica coeva all'originale, in buono stato di conservazione.

Il documento è preceduto dal nome del beneficiario del medesimo: «Rolandi de Speciale». In calce al documento si trova una breve nota relativa al diritto di sigillo: «Nichi quia de officio cancellarie facta pro taxatore la formula di mandato»; alla destra di quest'ultima, invece, la formula di mandato: «Dominus Rex mandavit michi Iohanni Chrispian, visa per Ferdinandum de Trugillo, per thesaurarium Petro Rosselli, per conservatorem Sicilie et Ioannem de Barone».

Una copia del documento risulta inserto di ASPa, Real Cancelleria, reg. 112, cc. 98v-100r (22 dic. 1462), ovvero all'interno in una lettera viceregia che diede piena e definitiva esecuzione al regolamento in Sicilia.

Nos Ioannes etc. Per vos dilectum nostrum Raynaldum de Speciali, magistrum notarium nostre Regie Cancellarie Regni predicti Sicilie, serenitati nostre exhibite reverenterque hostense fuere ordinationes et capitula huiusmodi seriey.

«Panormi^a, vicesimo septimo octobris undecime indicionis M^o CCCC XXXXVII.

Li capituli qui ordinanu li magnifici mastri rationali per commissioni et comandamentu di lu magnificu et potenti signuri viceré, li quali capituli si digianu osservare infra lo mastru notaru di la Regia cancellaria e di li notari di lu dictu officiu, audutu primi li parti ad plenum.

In primis qui nulla litera né provisioni si digia registrarri exceptu qui primo sia signata di lu signuri viceré et sia missu lu comandamentu comu est costumatu, et sia registrata et spachata per li officii de rationali et conservaturi si esti peccuniaria oy di regio patrimoniu vel similibus, et si toqua privilegii di barunii oy di officii oy di iusticia oy simili sia registrata penes prothonotarium^b. Itaque lu Registru de la cancellaria non sia lu primu vel secundu, ymo sia^c lu ultimu registru et eciam sia prius vista per lu magistrum notariu de la Cancelleria salvu qui non fussi exequatoria ordinaria annuali di officiali oy assignatariu ordinaria, quo casu sença vidirla lu magistrum nota-

^a Panormi: *nel ms.* Panorme.

^b prothonotarium: *nel ms.* prothonotarii.

^c sia: *scritto sopra il rigo.*

riu si poza registrarri;

item qui la registrata non la puza fare altru qui lu magistru notaru oy quillu qui ordinarà per sua parti;

item qui nulla coppia si poça fari sença licencia di lu magistru notaru e sia sua extracta;

item qui nullu poça exhigiri lu dirictu di lu registru, salvu lu dictu magistru notaru oy cui ipsu ordinarà per non si usurpari^d plui del diviri;

item qui lu registru divi stare in lo lucu qui lu ditu mastru notaru ordinarà et sota sua chavi;

item qui li^e notari di lu dictu officiu digianu registrarri incontinenti li li-tere e provisione qui spectanu^f a lu officiu predictu, essendu ipsi presenti. Si vero fussiru absentis^g, qui lu dictu mastru notaru digia fari registrarri di cui li plachi et quillu qui registra per sua fatiga haia grana tri per carlinu et li septe grana sianu di lu mastru notaru, aczò qui omni unu sia sollicitu e staya actentu a serviri lo dictu officiu;

item qui lo mastru notaru omni sabatu digia fari comptu cum li notari di lu dictu officiu di quillu qui loru quilla septimana haverannu registratu et fatigatu, et respondali di li dicti tri grana per carlinu integramente, sença dibatu et contradicione alcuna;

item qui essendo absentis li notari ordinari et stipendiati et per loru ab-sencia alunu altru extraordinariu registrasse, qui venendu lu ordinariu non lu potza contradiri né movere di lu registru, registrandu purquì haia incomencatu ad registrarri finquì no haya spatxatu la lictera oy provisioni incomençata;

item qui li notari di lu dictu officiu sianu tenuti et digianu registrarri per extensu sença breviaturi et rassuri, et qui nullo modo et digia tocari lu libru di cutellu, imo si scadissi^h erruri digia interlineare et non radire et scriviri di supra oy en li margini, in modo qui si potza ben legire;

item perquì spissu occurruno fazende de curti et de curiali, li quali su exemti et non paganu diritu alunu, et li diti notari non guadayandu non curanu de registrare et spatxare li fachendi predicti et cussì fora interesse a la curti et a li curiali et fora datu carricu a lu mastru notaru eo casu a loru spissi, lu ditu mastru notaru potça fari registrarri et spatxari li dicti licteri et fachendi di curti et curiali pagandu li scripturi et registraturi ad sua discreccioni;

item perché alcune volte venendu fachende et multiplicandu in modu qui unu notariu non bastassi ad dari spaxamenta a li parti, qui sia licitu a lu mastru notaru providiri de altri escripturi in modu qui li parti haianu prestu spachamentu per non esseri stractiati et vexati li parti di spissi et in-

^d usurpari: *nel ms. surpari.*

^e li: *nel ms. lu.*

^f spectanu: *nel ms. spectau.*

^g absentis: *nel ms. absente.*

^h scadissi: *segue erruri depennato.*

teresse, consideratu qui haverannu estentatu a spachari cum signuri viceré et cum li officii di rationali et conservaturi per multi iorni;

item qui lu ditu notaru et scripturi incontinenti qui haianu registratu la lictera oy privilegiu digianu fari solempni collacioni et qui sia ben conprobata cum lu registru anante qui li nexa de manu incontinenti qui sia registrata. Et si lu mastru notaru predictu volissi iterum fari la dita collacioni di lu registru cum lu originali staya ad sua eleccioni;

item qui tanto lu mastru notaru quanti li notari di lu dictu officiu de cancellaria sive scrituriⁱ digianu servari ad hunguem li dicti cappituli secundu loru tenori sub pena di uncii vinti, aplicandi uncii dechi a lu regio fiscu et li altri uncii dechi a la parti observanti et denuncianti.

Vidit Corbera.

Vidit Cassasatja.

Extracta est presens coppia ex quadam consimili scriptura reperta et conservata penes acta officii magne curie rationum».

Visis et diligenter recognitis ordinacionibus et cappitulis preinsertis, actendentes illas et illa proficua^j et valde necessaria esse circa exercitium officii magistri notariatus et notarii ac aliarum rerum in ipsis capitulis et ordinacionibus contentarum^k aprimeque concernere, supplicacionibus vestri dicti magistri notarii annuentes benigne, tenore presentis de qua nostra certa sciencia et expresse ordinaciones et cappitula preinserta et unaqueque^l illarum iuxta sui seriem et tenorem laudantes, approbantes, ratificantes et confirmantes per vos tamquam magistrum notarium, necnon notarium eiusdem officii et per eos ad quos spectet observari volumus et mandamus inviolabiliter et inconcusse, mandantes per hanc eandem spectabili^m magnificis nobiles dilectisque consiliariis et fidelibus nostris in dicto Sicilie Regno viceregi, cancellario, magistris rationalibus, thesaurario, conservatori nostri patrimonii, protonotario et secretariis ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostrisⁿ in dicto Sicilie Regno ad quos spectet presentibus et futuris ad incursum nostre indignacionis et ire penamque centum unciarum a bonis secus agentis irremisibiliter exhigendam nostrisque inferendam errariis, quatenus contenta in capitulis et ordinacionibus preinsertis iuxta sui seriem et tenorem nec non laudacionem, aprobacionem, ratificacionem et confirmacionem nostram huiusmodi universaque et singula ibidem contenta tenentes et inviolabiliter observantes per illos ad quos spectet tenerique et inviolabiliter observari faciant et non contra-

ⁱ scrituri: *nel ms. scriture.*

^j proficua: *nel ms. profigua.*

^k contentarum: *nel ms. contentorum.*

^l unaqueque: *nel ms. unaquaque.*

^m spectabili: *si conserva la forma spectabili al singolare, in conformità al formulario adottato in analoghi documenti (ad esempio: ASPa, Conservatoria di registro, vol. 83, 555r e ASPa, Real Cancelleria, reg. 256, 290r).*

ⁿ nostris: *segue ad quos scritto sopra il rigo e depennato.*

veniant seu aliquatenus contrafacere vel venire permittant ratione aliqua sive causa, quanto gratiam nostram caram habent et prepositam penam cupiunt evitare. In cuius rey testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni sigillo negociorum Sicilie impendenti munitas. Data in civitate Calatainbii die XXIII^o decembris X^e indicionis, anno a nativitate domini M^o CCCC LXI regnique nostri Navarre anno XXXVI^o, aliorum vero regnorum nostrorum anno quarto. Rex Ioannes.




Fig. 1. L'organigramma della Real Cancelleria del Regno di Sicilia nel secolo XV.




Fig. 2. La produzione documentaria dell'ufficio del Protonotaro e della Curia dei maestri razionali tra gli anni indizionali IV (1425-1426) e VII (1428-1429).




Fig. 3. Riferimenti archivistici tratti dal Capibreve del Val di Noto.




Fig. 4. Distribuzione dei riferimenti archivistici tratti dal Capibreve del Val di Noto sulla base dell'autorità.





Tavola 1. Esempi di *iussiones*.

- I. «Berengarius Sarta ex provisione facta per dominum ducem presente Petro Serra decretorum doctore consiliario et regente cancellariam» (ASPa, *Diplomatico, Tabulario di San Martino delle Scale*, n. 584, 21 giugno 1392).
- II. «Dominus Rex mandavit michi Iacobo de Aricio Prothonotario in consilio» (ASPa, *Diplomatico, Pergamene della Universitas di Corleone*, n. 3, 29 gennaio 1397).
- III. «Dominus vicerex mandavit michi Iohanni de Aprea» (ASPa, *Real Cancelleria*, 83, c. 238v, 3 novembre 1444).
- IV. «Dominus vicerex mandavit michi Ioahnni de Carbone pro magistro notario, visa per Alferrium Thesaurarium» (ASPa, *Conservatoria di registro*, vol. 69, c. 15v, 9 maggio 1486).

Alle due doppie pagine seguenti:

Tavola 2. Un esempio di privilegio regio e le sue note di registrazione.

- I. Archivio storico diocesano di Palermo, *Tabulario*, Fondo I, n. 136r (10 luglio 1448).
- II. Archivio storico diocesano di Palermo, *Tabulario*, Fondo I, n. 136v (10 luglio 1448).



Lassand, & unquam in Conf

H

Petrus...
Fons...
die...
et...

Abbas S. Martini

1448

Caequitate conceptionis et confirmationis
quatuor pro...
bulis...
m...
sue per...

...
...
...

L. Sigonius
...




Tavola 3. La registrazione nella serie della Real Cancelleria. I. ASPA, Real Cancelleria, reg. 83, c. 173r (11 dicembre 1444).




Tavola 4. La registrazione nel Capibreve.

I. ASPa, *Miscellanea Archivistica*, II, ms. 53 (Capibreve del Val di Noto), c. 351r.

sub dicto consueto militari seruiuo: Et cum dicitur salz.
 Volentes quod in causa prefato iohannes remissioz aut restitu-
 cione gnalem del spatem in posteris consequeret a nra
 Alte. qd ad huiusmodi feudum nullatenus restitutum intelligat qm
 ante primena rebellioz dicti gdam pns sui fuit iam
 nre curie racionabilis adquisitu. Et ipi mulati con-
 cessum. Omne confirmatu. Et de nouo reconcessu ipi
 acceptant confirmant. Et de nouo concessit. Sicuti
 In reo regio privilegio datur Cathanie pmo marci d[omi]ni
 In d[omi]no 1397. In rege Cancellerie libro annoz 1396. 1399.
 In car. III. notato ginet. //

Et litteris p[er] p[re]sidentem regis martini p[re]legu[m] cla-
 rissime demonstrat regi ipsum p[re]dictu[m] c[on]suetu[m]
 feudu[m] tamq[ue] rem regi Curie ob rebellioz p[re]dicta g[ra]m
 p[ri]m[us] de s[an]cti fano illius p[ri]m[us] pat[er]ni deuoluta p[re]fate ben-
 rico statella suisq[ue] heredib[us] concessisse. Et sic valde
 miror quare in conclusio[n]e dicti regis privilegii dicit[ur]
 gante rebellio[n]e dicti gdam p[ri]m[us] de s[an]cti fano p[ri]m[us] dicti ioh[ann]is
 feudu[m] p[re]dictu[m] erat iam regi Curie racionabilis deuol-
 utu[m] adquisitu[m] ac dicto benrico statella gressum. et
 postmodum confirmatu[m]. Et sic in p[re]dictis verbis sermone
 de decreto g[ra]du[n]do p[er]cipit[ur] na feudu[m] ipsum dicto ben-
 rico statella: ob rebellio[n]e p[re]dicta p[ri]m[us] de s[an]cti fano:
 Et no[n] ante ipsius p[ri]m[us] primena rebellio[n]e. Et p[re]-
 dat[ur] concessum fuit. Unde p[er] verba ip[s]a maxima
 g[ra]t[is] ob reptione et surreptione. et licet illa nimis im-
 portare no[n] videant[ur]. tamen ad decitate denudanda
 pro curie cautela verba ip[s]a exponere mihi di[ct]um
 est //

Tavola 4. La registrazione nel Capibreve.

II. ASPa, *Miscellanea Archivistica*, II, ms. 53 (Capibreve del Val di Noto), c. 351v.

Opere citate

- B. Andenmatten e G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentaria nel principato sabauda, XIII-XV secolo*, in «Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 110 (2008), pp. 279-348.
- Archival Knowledge Cultures in Europe, 1400-1900*, a cura di R. Head, numero monografico di «Archival Science», 10 (2010), 3.
- Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di F. de Vivo, A. Guidi e A. Silvestri, numero monografico di «European History Quarterly», 46, 3 (2016).
- Archivi e archivisti in Italia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di F. de Vivo, A. Guidi e A. Silvestri, Roma 2015.
- Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi e S. Moscadelli, Roma 2009.
- Archivio di Stato di Palermo*, a cura di P. Burgarella e G. Fallico, in *Guida Generale degli Archivi di Stato*, 4 voll., Roma 1981-1994, III (1986), pp. 287-360.
- Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIII^e-XV^e siècles)*, a cura di F. Foronda, Paris 2011.
- G.L. Barberi, *Beneficia ecclesiastica*, 2 voll., a cura di I. Peri, Palermo 1962-1963.
- G.L. Barberi, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, a cura di G. Silvestri, I, *I feudi del val di Noto*, Palermo 1879 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Diplomatica, ser. I, vol. 4, ed. anast. Palermo 1985)
- G.L. Barberi, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, a cura di G. Silvestri, II, *I feudi del val Demina*, Palermo 1886 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Diplomatica, ser. I, vol. 8, ed. anast. Palermo 1985)
- G.L. Barberi, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, a cura di G. Silvestri, III, *I feudi del Val di Mazara*, Palermo 1888 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Diplomatica, ser. I, vol. 13, ed. anast. Palermo 1985).
- G.L. Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, 2 voll., a cura di G. Stalteri Ragusa, Palermo 1993.
- G.L. Barberi, *Liber de Secretiis*, a cura di E. Mazzaresse Fardella, Milano 1966.
- A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)*, Roma 1985, pp. 35-55.
- R.-H. Bautier, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVI^e-début du XIX^e siècle)*, in «Archivum», 18 (1968), pp. 139-149.
- A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», ser. III, 19 (1969), pp. 391-563.
- A. Baviera Albanese, *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, in *Scritti minori*, pp. 2-107 (ed. or. in «Il Circolo giuridico», nuova serie, 29 [1958], pp. 332-363).
- A. Baviera Albanese, *Scritti minori*, Soveria Mannelli 1992.
- A. Baviera Albanese, *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in *Scritti minori*, pp. 171-210 (ed. or. in «Atti dell'Accademia di Scienza, Lettere ed Arti di Palermo», ser. IV, 35 [1977]).
- J.H. Bentley, *Politics and Culture in Renaissance Naples*, Princeton 1987.
- H. Bresc, *Un monde méditerranéen: économie et société en Sicile, 1300-1450*, 2 voll., Roma 1986.
- A. Brown, *Bartolomeo Scala 1430-1497. Chancellor of Florence. The Humanist as Bureaucrat*, Princeton 1979 (trad. it. Firenze 1990).
- P. Burgarella, *Nozioni di diplomazia siciliana*, Palermo 1978.
- P. Burgarella, *Verbali del Sacro Regio Consiglio del secolo XV*, in «Archivio storico siciliano», ser. III, 30 (1981), pp. 115-210.
- P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento*, a cura di F. Leverotti, in «Ricerche storiche. Rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici», 24 (1994), 2.
- B. Canellas e A. Torra, *Los Registros de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo*, 2 voll., a cura di G. D'Agostino e G. Buffardi, Napoli 2000, I, pp. 121-145.
- Capitoli e privilegi di Messina*, a cura di C. Giardina, Palermo 1937.

- Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. Testa, 2 voll., Palermo 1741-43.
- C. Carbonetti Vendittelli, *La scrittura come strumento di governo: il registro della Cancelleria di Federico II del 1239-40*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana di Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno (28-30 settembre 2009), a cura di G. De Gregorio e M. Galante, Spoleto 2012, pp. 243-260.
- F.C. Casula, *Il documento regio della Sardegna aragonese*, Padova 1973.
- F. Chabod, *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento*, in F. Chabod, *Carlo V e il suo impero*, Torino 1985, pp. 281-450 (ed. or. in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, 2 voll., Roma 1958, II, pp. 187-363).
- Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen âge. De part et d'autre des Alpes (II)*, a cura di G. Castelnuovo e O. Mattéoni, Chambéry 2011.
- P. Chastang, *La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier (XII^e-XIV^e siècle)*, Paris 2003.
- G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan: Comparisons and Relations. XV and XVI c.*, Convegno a Villa I Tatti, Firenze, 1-4 settembre 1982, 2 voll., Firenze 1988, I, pp. 101-133 (pubblicato anche in «Quaderni milanesi», 17-18 [1989], pp. 5-55).
- M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record: England 1066-1307*, Chichester-Malden (MA) 2013³.
- Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia, 1282-1355*, a cura di G. La Mantia, Palermo 1918 (ed. anast. Palermo 1990).
- P. Collura, *La Cancelleria dei re aragonesi di Sicilia*, Palermo s.d.
- R. Conde y Delgado de Molina, *Reyes y archivos en la Corona de Aragón siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX)*, Zaragoza 2008.
- Constitutiones et Capitula Regni Siciliae*, a cura di Pietro Appulo, Messina, apud Andrea de Bruges, 1497 (ed. anast. intitolata *Regalium constitutionum pragmaticarum et capitulorum huius Regni liber trinus et unus*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 2000).
- P. Corrao, «De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor». *Corrispondenza di due funzionari iberici in Sicilia con la corte d'Aragona (1415-1417)*, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1992, pp. 111-163.
- P. Corrao, *Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: le Cartas Reales dell'Archivio della Corona d'Aragona*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 267-303.
- P. Corrao, *Equilibri sociali e strutture istituzionali nel regno di Sicilia. Premesse tardomedievali del sistema parlamentare*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», 47-49 (1996), pp. 145-157.
- P. Corrao, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 13-42.
- P. Corrao, *Gli ufficiali del regno di Sicilia nel Quattrocento*, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento*, a cura di F. Leverotti, pp. 313-334, Pisa 1997 (Annali della scuola normale superiore di Pisa, ser. IV, Quaderni 1, classe di lettere e filosofia).
- P. Corrao, *Governare un Regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991.
- P. Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di Cancelleria nel Regno di Sicilia (secoli XIV-XV)*, in *Cancelleria e amministrazione*, pp. 389-406.
- P. Corrao, *Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)*, in *La Mediterrània de la Corona d'Aragó. Segles XIII-XVI. XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, a cura di R. Narbona Vizcaino, 2 voll., Valencia 2005, I, pp. 99-144.
- A. Costa, *L'ira del re e la fedeltà dei sudditi. Un quaternus di fideomaggi della metà del Quattrocento*, Palermo 2013.
- A. Costa, *Potere regio e aristocrazia signorile nella Sicilia del Quattrocento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 114 (2012), pp. 89-138.
- V. D'Alessandro, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia Medievale*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 80 (1983), pp. 5-17.
- Declaratorias de los Reyes Católicos sobre reducción de juros y otras mercedes*, a cura di A. Matilla Tascón, Madrid 1952.
- Du contrat d'alliance au contrat politique. Culture et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge*, a cura di F. Foronda e A.I. Carrasco Manchado, Toulouse 2007.

- E. Duprè Theseider, *La politica italiana di Alfonso il Magnanimo*, Bologna 1956.
- El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI*, a cura di F. Foronda e A.I. Carrasco Manchado, Madrid 2008.
- J.H. Elliot, *A Europe of Composite Monarchies*, «Past and Present», 137 (1992), numero monografico: *The Cultural and Political Construction of Europe*, pp. 48-71.
- S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996 (Cambridge 1992).
- S. Fodale, *I quaterni del sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, Palermo 2008. *Fonti per la storia degli archivi degli antichi stati italiani. Dal medioevo alla fine dell'antico regime*, a cura di F. De Vivo, A. Guidi e A. Silvestri, con la collaborazione di F. Antonini e G. Giudici, Roma 2016.
- A. Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nello stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 35-67.
- E. Garin, *I cancellieri umanisti della Repubblica fiorentina da Coluccio Salutati a Bartolomeo Scala*, in Garin, *La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti*, Firenze 1961, pp. 3-37.
- A. Gardi, *Gli archivi periferici dello Stato pontificio: il caso di Bologna tra XIV e XVII Secolo*, in *Offices, Écrit et Papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Roma 2009, pp. 789-837.
- M. Gentile, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in «Società e storia», 23 (2000), fasc. 89, pp. 561-573.
- G. Giarrizzo, *La Sicilia dal vicereame al regno*, in *Storia di Sicilia*, 10 voll., Napoli 1977-1986, VI (1978), pp. 1-181.
- S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Soveria Mannelli 2003.
- R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum Imperio retulere*, voll. 2, Palermo, Ex regio typographeo, 1791-1792.
- R. Gregorio, *Opere scelte del Can. Rosario Gregorio*, Palermo 1845³.
- A. Guidi, *Un Segretario militante. Politica, diplomazia e armi nel cancelliere Machiavelli*, Bologna 2009.
- F. Klein, *Costruzione dello stato e costruzione di archivio: ordinamenti delle scritture della Repubblica fiorentina a metà Quattrocento*, in *Scritture e potere*.
- H.G. Koenigsberger, *Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale*, in H.G. Koenigsberger, *Politicians and Virtuosi: Essays in Early Modern History*, London 1986, pp. 1-25 (ed. or. in «Theory and Society», 5 [1978], pp. 191-217).
- M.Á. Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla, 1369-1504: estudios y documentos*, Madrid 2009.
- La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012.
- G. La Mantia, *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, in «Archivio storico siciliano», n.s., 32 (1907), pp. 421-452.
- G. La Mantia, *Il palazzo dei Tribunali in Palermo e le sedi delle magistrature*, in «Archivio storico siciliano», nuova serie, 45 (1924), pp. 304-363.
- G. La Mantia, *Prefazione*, in *Codice diplomatico*, pp. VII-CCXV.
- G. La Mantia, *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del regno di Sicilia dai normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*, in «Archivio storico siciliano», n.s., 31 (1906), pp. 197-219.
- I. Lazzarini, *La nomination des officiers dans les États italiens du Bas Moyen Âge (Milan, Florence, Venise). Pour un essai d'histoire documentaire des institutions*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 159 (2001), pp. 389-412.
- I. Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di Cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, in «Scrineum Rivista», 2 (2004), <<http://scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/intro-lazzarini.html>> (ultimo accesso: luglio 2016).
- I. Lazzarini, *Pratiques d'écriture et typologies textuelles: lettres et registres de chancellerie à Mantoue aux XIV^e et XV^e siècles*, in *Chancelleries et chanceliers*, pp. 77-110.
- I. Lazzarini, *Registres princiers dans l'Italie septentrionale aux XIV^e-XV^e siècles: une première enquête* (Milan, Ferrare, Mantoue), in *L'art du registre en France, XIII^e-XVI^e siècle*, II, *Registres princiers du Moyen Âge*, a cura di O. Guyotjeannin (in corso di stampa).
- F. Leverotti, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466)*, Pisa 1992.
- F. Leverotti, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere*.

- D. Ligresti, *Parlamento e donativi in Sicilia nella prima metà del Cinquecento*, in «Siculorum Gymnasium», nuova serie, 50 (1997), numero monografico: *Studi in onore di Salvatore Leone*, 2 voll., I, pp. 437-459.
- F. Liotta, *Giovan Luca Barberi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 6, Roma 1964, pp. 158-161.
- C. López Rodríguez, *El Archivo de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media*, in *Monarquía, crónicas, archivos y cancellerías en los reinos hispano-cristianos: siglos XIII-XV*, a cura di E. Sarasa, Zaragoza 2014, pp. 145-184.
- C. López Rodríguez, *Orígenes del archivo de la Corona de Aragón*, in «Hispania. Revista Española de Historia», 62 (2007), pp. 413-454.
- Lo Stato del Rinascimento in Italia 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma 2014 (Cambridge-New York 2012).
- A. Marrone, *I registri della R. Cancelleria e del Protonotaro del Regno di Sicilia*, Palermo 2012.
- E. Mazzaresse Fardella, *Introduzione generale*, in Barberi, *Liber de Secretiis*, pp. IX-XXXVIII.
- E.I. Mineo, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma 2001.
- R. Moscati, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, Messina 1954.
- F. Nobile, *I Codici di Giovan Luca Barberi. Sullo stato delle Regalie della monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo*, Palermo 1892.
- M.R. Nobile e L. Sciascia, *Lo Steri di Palermo tra XIV e XVI secolo - Palermo's Steri Between the 14th and 16th Centuries*, Palermo 2015.
- D. Novarese, *Introduzione*, in *Parlamenti generali*, pp. XIX-XLIX.
- G. Olla Repetto, *La politica archivistica di Alfonso IV d'Aragona*, in Olla Repetto, *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, pp. 71-98.
- Pacto y consenso en la cultura política peninsular. Siglos XII al XV*, a cura di J.M. Nieto Soria et Ó. Villarroel González, Madrid 2013.
- L. Pagano, *Le scritture del Protonotaro del regno di Sicilia conservate nel R. Archivio di Stato di Palermo*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 2 (1941), pp. 54-57.
- Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 fino al 1658*, a cura di A. Marchese, Palermo, nella stamperia di Gio. Battista Aiccardo, 1717 (ed. anast. a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 2001).
- B. Pasciuta, *Il primo Parlamento: Siracusa 1398*, in *Dentro e fuori la Sicilia: studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. Corrao e B. Pasciuta, Roma 2009, pp. 193-206.
- B. Pasciuta, *Dal contratto al dono: la normazione parlamentare in Sicilia fra XV e XVI secolo*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3. *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3. *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di G. Dilcher e D. Quaglioni, pp. 483-499.
- B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005.
- I. Peri, *Introduzione*, in Barberi, *Beneficia*, I, pp. 7-18.
- R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario, sec. XIII-XIX*, Roma 1950.
- M. Rivero Rodríguez, *Segreto, memoria e governo dell'Italia "spagnola": Juan de Casanate e la creazione dell'Archivio del Consiglio d'Italia a Madrid*, in *Archivi e archivisti*, pp. 239-257.
- A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. *Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984.
- A.C. Ryder, *Alfonso d'Aragona e l'avvento di Francesco Sforza al ducato di Milano*, in «Archivio storico per le Province napoletane», 80 (1961), pp. 9-46.
- A.C. Ryder, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona (1442-58)*, in «Archivio storico per le Province napoletane», 77 (1958), pp. 43-106 e 78 (1959), pp. 235-294.
- A.C. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976.
- P. Rück, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII, 1398-1451*, Roma 1977 (ed. or. *Die Ordnung der herzoglich savoyischen Archive unter Amadeus VIII. (1398-1451)*), in «Archivalische Zeitschrift», 67 [1971], pp. 11-101.
- O. Schena, *Il Regno di Sardegna e Corsica*, in *Lo Stato del Rinascimento*, pp. 53-68.
- V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983.
- Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di Lazzarini, in «Reti Medievali - Rivista», 9 (2008), 1.
- S. Serci, *Complessi documentari aragonesi: storia archivistica dei Regni di Sicilia, Sardegna e Na-*

- poli sotto la Corona d'Aragona, Tesi di dottorato di ricerca in "Scienze documentarie, linguistiche e letterarie" (M-STO/08), XXVIII ciclo, Università di Roma La Sapienza, a.a. 2012-2015.
- S. Serci, *Gli archivi dell'amministrazione centrale del Regno di Sardegna tra XIV e XV secolo: testimonianze documentarie ed ipotesi di lavoro*, in «Archivi», 11 (2016), 1, pp. 41-75.
- F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scritture e potere*.
- F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Zaragoza 2010, pp. 435-478.
- F. Senatore, «Uno mundo de carta». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998.
- F. Sevillano Colom, *Cancillerías de Fernando de Antequera y de Alfonso el Magnánimo*, in «Anuario histórico del derecho español», 35 (1965), pp. 169-216.
- F. Sevillano Colom, *De la Cancillería de la Corona de Aragón*, in Martínez Ferrando Archivero, Barcellona 1968, pp. 451-480.
- A. Silvestri, *Archivi senza archivisti. I Maestri notai e la gestione delle scritture nel Regno di Sicilia (prima metà sec. XV)*, in *Archivi e archivisti in Italia*, pp. 43-69.
- A. Silvestri, *Governo a distanza e controllo del territorio nella Sicilia di età bassomedievale: pratiche di governo, innovazioni documentarie e forme della negoziazione*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia medievale (secc. XIV-XVI)*, a cura di I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2016 (in corso di stampa).
- A. Silvestri, *Produzione documentaria e dinamiche di potere nel Regno di Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», ser. IV, 34-35 (2008-09), pp. 7-42.
- A. Silvestri, *Produzione e conservazione delle scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII). Storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, in «Atlanti. Review for Modern Archival Theory and Practice», 23 (2013), 2, pp. 203-217.
- A. Silvestri, *Ruling from afar: government and information management in late medieval Sicily*, in «Journal of Medieval History», 42 (2016), 3, pp. 357-381.
- A. Silvestri, *The Archives of the Crown of Aragon: Ruling and Record-keeping across the Mediterranean*, in *Archival Transformations in Early Modern Europe*, numero monografico di «European History Quarterly», 46 (2016), 3, pp. 435-457.
- G. Silvestri, *Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici archivi in Italia*, VIII, in «Rivista sicula di scienza, letteratura ed arti», 3 (1871), 5, pp. 519-560.
- M. Simonetta, *Rinascimento segreto: il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli*, Milano 2004.
- G. Spata, *Le pergamene esistenti nel grande archivio di Palermo*, Palermo 1862.
- G. Spata, *Sulle carte di Sicilia esistenti ne' regii archivi di Corte in Torino. Notizie e osservazioni*, Roma 1872.
- G. Spatarisano, *Lo Steri di Palermo e l'architettura siciliana del Trecento*, Palermo 1972.
- G. Stalteri Ragusa, *Introduzione*, in Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium'*, I, pp. I-LIII.
- A.L. Stoler, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton 2009.
- P. Terenzi, «In quaterno communis». *Scritture pubbliche e Cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 128 (2016) (in corso di pubblicazione).
- The Social History of the Archive: Record Keeping in Early Modern Europe*, in «Past & Present», Supplement 11 (2016), a cura di A. Walsham, K. Peters e L. Corens, pp. 1-40.
- J. Trenchs e A.M.^a Aragón, *Las cancellerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II*, Zaragoza 1983.
- Toward a Cultural History of Archives*, a cura di A. Blair, J. Milligan, numero monografico di «Archival Science», 7 (2007), 4.
- C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, 2 voll., Soveria Mannelli 1982.
- C. Trasselli, *Leconomia siciliana del Quattrocento*, in «Archivio storico messinese», ser. III, 33 (1982), pp. 5-29.
- G.M. Varanini, *Le scritture pubbliche*, in *Lo Stato del Rinascimento*, pp. 347-366.

Alessandro Silvestri
Birkbeck, University of London
alessansilvestri@libero.it